



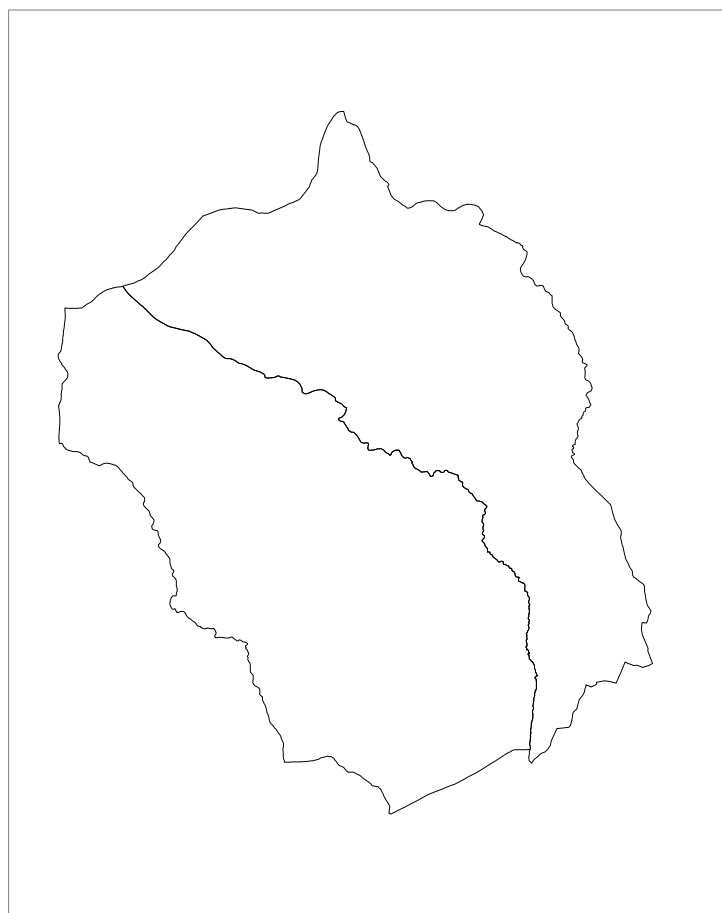
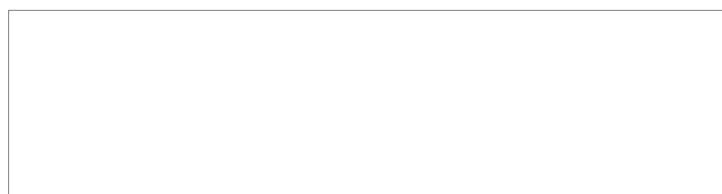
Elaborato

NT

Progr.

16

Norme tecniche



SINDACI

COMUNE DI LIMANA
Milena De Zanet

COMUNE DI TRICHIANA
Fiorenza Da Canal

**ASSESSORE
ALL'URBANISTICA**

COMUNE DI LIMANA
Michela Rossato

COMUNE DI TRICHIANA
Lara D'Alpaos
CONSIGLIERE DELEGATO
David Bernard

**SEGRETARIO
COMUNALE**

COMUNI DI LIMANA E TRICHIANA
Fabrizio Floridia

SETT: URBANISTICA

COMUNE DI LIMANA
Nicola Ardillo

COMUNE DI TRICHIANA
Barbara Curtol

**PROGETTO,
COORDINAMENTO,
INDAGINI URBANISTICHE**

Studio associato Frison + Salce
Franco Frison e Luisella Salce
Riccardo Paro
Gianluca Gallato

**INDAGINI FORESTALI,
AGRONOMICHE,
AMBIENTALI E VINCA**

Studio dottori forestali associati
Cassol e Scariot

**INDAGINI GEOLOGICHE
COMPATIBILITA' SISMICA**

Enzo De Biasio
Matteo Serafini

**COMPATIBILITA'
IDRAULICA**

Luca Luchetta
Matteo Serafini

**VAS - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA**

Studio associato Frison + Salce
Stefano Cicuto
Andrea Zinato

PROVINCIA

Paolo Centelleghes
Anna Za e Antonella Galantin

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Piano Regolatore Comunale

Articolo 2 – Contenuti e ambito di applicazione

Articolo 3 – Obiettivi

Articolo 4 – Principi

Articolo 5 – Efficacia delle previsioni

Articolo 6 – Strumenti

Articolo 7 – Elaborati costitutivi del P.A.T.I.

TITOLO SECONDO

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 8 – Vincoli e pianificazione territoriale

VINCOLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Articolo 9 – Rete Natura 2000

VINCOLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI NORME STATALI

Articolo 10 – Vincoli sui beni culturali

Articolo 11 – Vincoli paesaggistici

Articolo 12 – Vincolo idrogeologico forestale

Articolo 13 – Vincolo sismico

Articolo 14 – Beni di uso civico

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Articolo 15 – Classi di pericolosità

Articolo 15bis – Zone di attenzione

Articolo 16 – Ambiti naturalistici di livello regionale

Articolo 17 – Zone umide

Articolo 18 – Centri storici

VINCOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE / ATTREZZATURE

Articolo 19 – Vincoli derivanti da infrastrutture e attrezzature

Articolo 20 – Punti di presa dell'acquedotto

Articolo 21 – Discariche

Articolo 22 – Depuratori e vasche Himhoff

Articolo 23 – Cimiteri

Articolo 24 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Articolo 25 – Allevamento zootecnici intensivi

Articolo 25 bis – Siti contaminati

Articolo 26 – Elettrodotti alta tensione

Articolo 27 – Linee per il trasporto del gas metano, attrezzature connesse, aree di deposito GPL

Articolo 28 – Viabilità principale

Articolo 29 – Biotopi

TITOLO TERZO

INVARIANTI

Articolo 30 – Invarianti

INVARIANTI DI NATURA STORICO INSEDIATIVA

Articolo 31 – Invarianti di natura storica insediativa

Articolo 32 – Centri storici

Articolo 33 – Edifici e complessi monumentali

Articolo 34 – Edifici di interesse testimoniale

Articolo 35 – Opere di ingegneria e di archeologia industriale

Articolo 36 – Manufatti di valore testimoniale

Articolo 37 – Strutture in quota

INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Articolo 38 – Invarianti di natura paesaggistica

Articolo 39 – Ambiti di pregio paesaggistico

Articolo 40 – Iconemi

Articolo 41 – Roccoli

Articolo 42 – Elementi lineari di rilevanza testimoniale e paesaggistica

Articolo 43 – Percorsi storici

INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Articolo 44 – Invarianti di natura ambientale

Articolo 45 – Grandi alberi

Articolo 46 – Lame

Articolo 47 – Biotopi

INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

Articolo 47 bis – Geositi

Articolo 48 – Invarianti di natura geologica

INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO PRODUTTIVA

Articolo 49 – Area del prosecco

Articolo 50 – Pascoli

TITOLO QUARTO

FRAGILITA'

Articolo 51 – Fragilità

FRAGILITA' DI NATURA ANTROPICA / INSEDIATIVA

Articolo 53 – Piano di protezione civile

FRAGILITA' DI NATURA AMBIENTALE

Articolo 54 – Zone di tutela

FRAGILITA' DI NATURA GEOLOGICA

Articolo 55 – Compatibilità geologica

Articolo 56 – Aree idonee

Articolo 57 – Aree idonee a condizione

Articolo 58 – Aree non idonee

Articolo 58 bis – Indicazioni per il P.I.

FRAGILITA' DI NATURA IDROGEOLOGICA E IDRAULICA

Articolo 59 – Punti di presa degli acquedotti, serbatoi di accumulo, sorgenti

Articolo 60 – Area esondabile o a ristagno idrico

Articolo 60 bis – Prescrizioni generali di natura idraulica

Articolo 60 ter – Norme generali di natura idraulica e linee guida per i processi edificatori

Articolo 61 – Area soggetta a valanghe

Articolo 62 – Area di frana

Articolo 63 – Area soggetta a caduta massi

Articolo 64 – Area di erosione

TITOLO QUINTO

TRASFORMABILITA'

Articolo 65 – Trasformabilità

Articolo 66 – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)

Articolo 67 – Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) trasformabile

ISTITUTI DI PEREQUAZIONE, PREMIALI E COMPENSATIVI

Articolo 68 – Perequazione urbanistica

Articolo 68 bis – Perequazione ambientale

Articolo 69 – Riqualificazione ambientale

Articolo 70 – Credito edilizio

Articolo 71 – Compensazione urbanistica

Articolo 72 – Perequazione territoriale e ambientale

ALTRE INDICAZIONI

Articolo 73 – Opere incongrue / elementi di degrado

Articolo 74 – Criteri generali per i nuovi insediamenti

Articolo 75 – Definizione degli interventi edilizi

Articolo 75bis – Indicazioni particolari

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Articolo 76 – Sistema delle infrastrutture della mobilità

Articolo 77 – Viabilità esistente da riqualificare

Articolo 78 – Viabilità di progetto

Articolo 79 – Nodi di interscambio

Articolo 80 – Itinerari ciclabili

SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 81 – Criteri generali

Articolo 82 – Dimensionamento del sistema insediativo residenziale

Articolo 83 – Ville e contesti figurativi

Articolo 84 – Aree di protezione

Articolo 85 – Centri storici

Articolo 86 – Aree di urbanizzazione consolidata a vocazione residenziale

Articolo 87 – Ambiti di edificazione diffusa

Articolo 88 – Linee preferenziali di espansione

Articolo 89 – Limiti fisici alla nuova edificazione

Articolo 90 – Ambiti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi

Articolo 90bis – Piani Particolareggiati

Articolo 90 ter – Piani Urbanistici Attuativi

SISTEMA PRODUTTIVO

Articolo 91 – Aree di urbanizzazione consolidata a vocazione produttiva

Articolo 92 – Linee preferenziali di espansione

Articolo 93 – Ambiti di riqualificazione e riconversione

Articolo 94 – Attività produttive in zona impropria

Articolo 95 – Attività lavorazione inerti

Articolo 96 – Attività commerciali

Articolo 97 – Azienda agricole

Articolo 98 – Sportello unico per le attività produttive / SUAP

Articolo 99 – Demanio

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE

Articolo 100 – Dimensionamento dei servizi

Articolo 101 – Servizi di maggiore rilevanza

Articolo 102 – Servizi a standard

Articolo 103 – Servizi tecnologici

Articolo 104 – Linee preferenziali di espansione

Articolo 105 – Nuove attrezzature sportive

SISTEMA TURISTICO

Articolo 106 – Poli turistici

Articolo 107 – Servizi puntuali al turismo

Articolo 108 – Itinerari escursionistici

Articolo 109 – Ippovie

Articolo 110 – Ricettività turistica

Articolo 111 – Artenatura

Articolo 112 – Bioparco o zoo alpino

RETE ECOLOGICA

Articolo 113 – Rete ecologica

Articolo 114 – Nodi ecologici (core area)

Articolo 115 – Corridoi ecologici

Articolo 116 – Aree cuscinetto (buffer zone)

Articolo 117 – Aree di sosta e passaggio / Stepping stone

Articolo 118 – Barriere infrastrutturali

SISTEMA AGRICOLO

Articolo 119 – Zone a prevalente destinazione agricola

Articolo 120 – Edificabilità nelle zone agricole.

Articolo 120 bis – Manufatti accessori

Articolo 120 ter – Annessi rustici

Articolo 120 quater – Recupero dei sottotetti

Articolo 121 – Formazioni boscate

Articolo 122 – Neoformazioni boscate

Articolo 123 – Interventi di riordino della zona agricola

SOSTENIBILITA'

Articolo 124 – Sostenibilità

Articolo 125 – Consumo di risorse

Articolo 126 – Carichi ambientali

Articolo 127 – Qualità ambiente interno

Articolo 128 – Impianti a biomassa legnosa

Articolo 129 – Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti

Articolo 129 bis – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

Articolo 129 ter – Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS

TITOLO SESTO

NORME FINALI

Articolo 130 – Misure di salvaguardia

Articolo 131 – Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del PAT e
sulla correzione degli errori materiali

Articolo 132 – Interpretazione del P.A.T.I.

Articolo 132 bis – Norme di flessibilità

Articolo 133 – Previsioni P.T.R.C. e P.T.C.P.

Articolo 133 bis – Piano comunale di zonizzazione acustica

Articolo 134 – Piano di alienazione degli immobili

Articolo 134 bis – Monitoraggio effetti ambientali significativi

Articolo 135 – Norme transitorie

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Piano Regolatore Comunale

La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in *disposizioni strutturali* contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e in *disposizioni operative* contenute nei Piani degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T.I. è lo strumento che delinea in forma coordinata le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio intercomunale individuando le specifiche vocazioni e le invarianti, in conformità con gli obiettivi e gli indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze delle comunità locali.

Articolo 2 – Contenuti e ambito di applicazione

Il P.A.T.I. definisce le norme generali, gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, i vincoli e le azioni strategiche per il governo del territorio intercomunale in conformità ai contenuti dell'art. 13 della L.R. 11/2004.

L'ambito di applicazione del P.A.T.I. è quello dei territori dei Comuni di Limana e Trichiana.

Articolo 3 – Obiettivi

Con la elaborazione del P.A.T.I. si intendono perseguire in forma coordinata i seguenti obiettivi:

- **SISTEMA AMBIENTALE**

Tutela e valorizzazione delle zone di elevata qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica riconosciute uniche, insostituibili e patrimonio comune, a vantaggio delle generazioni presenti e future.

- **DIFESA DEL SUOLO**

Salvaguardia del territorio dai rischi di origine naturale ed antropica.

- **SISTEMA RELAZIONALE, INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ**

Fluidificazione del traffico, razionalizzazione della rete di infrastrutturazione, promozione del trasporto pubblico per gli spostamenti locali, ove possibile.

- **CENTRI STORICI E NUCLEI FRAZIONALI**

Tutela e valorizzazione dei centri storici e dei manufatti di interesse testimoniale quali elementi prioritari della cultura locale e del paesaggio;

- **SISTEMA INSEDIATIVO**

Recupero del patrimonio esistente, saturazione delle zone di completamento, densificazione (mediante incremento degli indici di edificabilità) delle aree più urbanizzate centrali e contiguità delle nuove espansioni con il tessuto insediativo esistente.

- **SISTEMA DEI SERVIZI**

Razionalizzazione ed integrazione dei servizi esistenti, elevandone il livello ed assicurando alla popolazione una agevole accessibilità.

- **SISTEMA PRODUTTIVO**

Conferma e razionalizzazione delle zone produttive esistenti, favorire il sistema delle filiere, stimolare la riqualificazione e riconversione delle zone sottoutilizzate e dell'area produttiva di Baorche in Comune di Limana.

- **ENERGIE E FONTI RINNOVABILI**

Favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

- **SISTEMA TURISTICO RICETTIVO.**

Promuovere la diffusione dell'offerta ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera, con strutture per l'accoglienza a basso impatto ambientale e con particolare riferimento al cosiddetto "albergo diffuso".

E' ritenuto obiettivo prioritario del P.A.T.I. preservare e incentivare l'attività agricola, ritenuta importante settore produttivo e fondamentale ambito per la salvaguardia e gestione del territorio, dei servizi ambientali, del turismo.

Articolo 4 – Principi

La definizione e le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio contenute nel P.A.T.I. si attengono ai principi di:

- **CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Fondata sul metodo del confronto e della partecipazione con gli enti pubblici territoriali, con i soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici e con i cittadini.

- **COPIANIFICAZIONE**

Perseguita mediante la cooperazione e la condivisione delle scelte con gli enti territoriali contermini e sovraordinati.

- **SOSTENIBILITA'**

Fondata sul rispetto della risorsa territorio e perseguita mediante la Valutazione Ambientale Strategica delle azioni di trasformazione.

- **SUSSIDIARIETA'**

Ritenuta fondamentale processo di autogestione e di responsabilità amministrativa, anche ai

sensi del comma 1 dell'art. 118 della Costituzione.

- **TRASPARENZA**

Garantita attraverso il libero accesso alle informazioni del quadro conoscitivo e l'adozione di un sistema informativo territoriale (S.I.T.) in costante aggiornamento.

- **QUALITA' DELLE TRASFORMAZIONI**

Perseguita mediante la promozione di maggiori standard di qualità nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, pubbliche e private.

- **PEREQUAZIONE**

Ricercata attraverso una più equa ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti dalla pianificazione urbanistica e perseguita anche mediante l'istituto del credito edilizio.

- **CREDITO EDILIZIO E COMPENSAZIONE**

Adottati per favorire interventi di riqualificazione ambientale e urbana, per l'attuazione dei principi di perequazione nonché per l'indennizzo dei vincoli aventi natura espropriativa, in alternativa all'espropriazione, sempre possibile ove necessario.

Articolo 5 – Efficacia delle previsioni

I Piani Regolatori Generali dei due Comuni e le loro Varianti vigenti:

- dopo l'adozione del P.A.T.I. mantengono la loro efficacia, per le parti compatibili con il P.A.T.I. stesso in quanto subentrano le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 comma 2 L.R. n. 11/2004,
- a seguito dell'approvazione del P.A.T.I. diventano il primo P.I., per le parti compatibili con il P.A.T.I.¹ stesso.

I contenuti e le indicazioni generali del P.A.T.I. indicati in Tav. 4 non hanno efficacia *conformativa* per la proprietà e non costituiscono dunque vincolo di localizzazione preordinato all'esproprio.

Il P.A.T.I. diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel B.U.R. ed ha validità a tempo indeterminato; dopo la sua approvazione i piani e i regolamenti di competenza comunale si adeguano alle previsioni del P.A.T.I.

I P.I. dettagliano a livello operativo le scelte strategiche del P.A.T.I.

Articolo 6 – Strumenti

Il P.A.T.I. si attua attraverso i seguenti strumenti:

- a) **PIANI DEGLI INTERVENTI (P.I.)**
strumenti operativi che definiscono i parametri attuativi²,

¹ Comma 5 bis Art. 48 L.R. n. 11/2011.

² Art. 17 L.R. n. 11/2011.

b) **ACCORDI ESECUTIVI DI PIANIFICAZIONE**

finalizzati a favorire l'attuazione di previsioni sovracomunali comuni ed eventualmente attuare la perequazione territoriale e ambientale tra più Comuni,

c) **ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

finalizzati a far assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico³ dal contenuto discrezionale (art. 6 della L.R. n. 11/2004),

d) **ACCORDI DI PROGRAMMA**

finalizzati alla definizione e realizzazione di programmi di intervento, opere pubbliche o di interesse pubblico, anche in variante al P.A.T.I., che richiedono il coordinamento tra enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici⁴, (art. 7 L.R. n. 11/2004),

e) **ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune⁵,

f) **FORME ASSOCIATIVE⁶**

- per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi (convenzioni),
- per la gestione e l'esercizio associato di funzioni (consorzi),
- per esercitare congiuntamente funzioni di loro competenza (unione di comuni),

g) **INTESE**

finalizzate a concertare le previsioni del P.A.T.I. e dei successivi P.I. su ambiti e/o immobili demaniali o di enti pubblici regionali⁷.

h) **PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.)**

finalizzati a definire i nuovi assetti infrastrutturali, insediativi e di standard per le zone di nuova espansione residenziale o produttiva, non dotate delle principali opere di urbanizzazione, o per zone che interessano insediamenti esistenti secondo le fattispecie previste dalla vigente normativa⁸.

i) **INTERVENTI EDILIZI DIRETTI**

in diretta attuazione del P.A.T.I. e dei P.I. in quanto compatibili con le loro previsioni.

Articolo 7 – Elaborati costitutivi del P.A.T.I.

Il P.A.T.I. è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI DI PROGETTO

1. **Tav. 1.1 / Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (foglio 1)**

³ Art. 11 Legge n. 241/1990

⁴ Art. 34 D.Lgs n. 267/2000.

⁵ Art. 15 Legge n. 241/1990.

⁶ D.Lgs n. 267/2000.

⁷ Art. 28 L.R. n. 11/2004

⁸ Art. 19 L.R. n. 11/2004 (P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.d.R., P.A., P.I., P.d.L.)

2. Tav. 1.2 / Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (foglio 2)
3. Tav. 1.3 / Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (foglio 3)
4. Tav. 2.1 / Carta delle Invarianti (foglio 1)
5. Tav. 2.2 / Carta delle Invarianti (foglio 2)
6. Tav. 2.3 / Carta delle Invarianti (foglio 3)
7. Tav. 3.1 / Carta delle Fragilità (foglio 1)
8. Tav. 3.2 / Carta delle Fragilità (foglio 2)
9. Tav. 3.3 / Carta delle Fragilità (foglio 3)
10. Tav. 4.1 / Carta della Trasformabilità (foglio 1)
11. Tav. 4.2 / Carta della Trasformabilità (foglio 2)
12. Tav. 4.3 / Carta della Trasformabilità (foglio 3)
13. Relazione Tecnica
14. Relazione di Progetto
15. Relazione Sintetica
16. Norme Tecniche
17. Dimensionamento

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

18. Rapporto Ambientale
19. Relazione di Sintesi non Tecnica

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

20. Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

21. Relazione di Compatibilità Idraulica
22. Tav. VC1 / Bacini Idrografici Principali
23. Tav. VC2 / Carta della Compatibilità Idraulica

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

24. Relazione di Compatibilità Sismica
25. Tav. VCS1 / Carta degli Elementi Geologici in Prospettiva Sismica
26. Tav. VCS2 / Carta delle Zone Omogenee in Prospettiva Sismica

ANALISI URBANISTICHE

27. Tav. DU1 / Destinazione d'Uso dei Fabbricati (foglio 1)
28. Tav. DU2 / Destinazione d'Uso dei Fabbricati (foglio 2)
29. Tav. DU3 / Destinazione d'Uso dei Fabbricati (foglio 3)
30. Tav. AF1 / Altezze dei Fabbricati (foglio 1)
31. Tav. AF2 / Altezze dei Fabbricati (foglio 2)
32. Tav. AF3 / Altezze dei Fabbricati (foglio 3)
33. Tav. IE / Insediamenti Esistenti
34. Tav. SP / Standards Pubblici

STUDIO GEOLOGICO

35. Relazione Geologica e Valutazione di Compatibilità Geologica
36. Tav. SG1 / Carta Geolitologica
37. Tav. SG2 / Carta Geomorfologica
38. Tav. SG3 / Carta Idrogeologica

STUDIO AGRONOMICO

- 39. Relazione Agronomica
- 40. Relazione Ambientale
- 41. Tavole Tematiche

QUADRO CONOSCITIVO

- 42. Dichiarazione di sintesi
- 43. Relazione Banca Dati

In caso di contrasto:

- tra il testo delle Norme Tecniche ed il contenuto degli elaborati grafici prevalgono le Norme Tecniche,
- tra norme, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano.

Laddove nelle seguenti Norme Tecniche:

- è richiamato il PRG vigente, si intendono i PRG dei due Comuni comprensivi anche di tutte le loro varianti vigenti,
- si fa riferimento ai Piani degli Interventi, si intendono i P.I. redatti per l'intero territorio comunale, oppure per singole A.T.O., per temi, per frazioni, ecc..., in base alle scelte che effettueranno le Amministrazioni Comunali dopo l'entrata in vigore del P.A.T.I.

I seguenti elaborati del PATI sono prescrittivi:

- Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
- Carta delle invarianti
- Carta delle fragilità
- Carta delle trasformabilità
- Norme Tecniche
- Dimensionamento
- Valutazione ambientale strategica
- Valutazione di incidenza ambientale
- Valutazione di compatibilità idraulica
- Valutazione di compatibilità sismica.

i rimanenti elaborati costituiscono studi, indagini, indicazioni metodologiche e pratiche per la elaborazione del piano.

TITOLO SECONDO

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 8 – Vincoli e pianificazione territoriale

La Tavola n. 1 del P.A.T.I. denominata “*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*” effettua una ricognizione dei vincoli esistenti sul territorio, che derivano dall’applicazione di:

- direttive comunitarie
- provvedimenti legislativi statali
- provvedimenti legislativi regionali
- strumenti di pianificazione di livello superiore quali:
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale / P.T.C.P.
 - il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento / P.T.R.C.
 - il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico / P.A.I.

Sono inoltre riportati una serie di elementi puntuali e attrezzature lineari di varia natura, esistenti alla data di adozione del P.A.T.I che, per loro natura ed in base alle rispettive normative di settore, generano fasce di rispetto entro le quali si applicano le specifiche norme di riferimento.

Le indicazioni riportate nella Tavola n. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo, non esaustivo, e pertanto non determinano alcun nuovo vincolo; la disciplina dei vincoli resta quella stabilita dagli specifici provvedimenti normativi che li istituiscono.

L'errata o mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina prevista dalla normativa del Piano. L'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. n. 1 - “*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*” del PATI, ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle presenti NT.

Il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.”

VINCOLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Articolo 9 – Rete Natura 2000

Sono individuati i seguenti Siti della Rete Natura 2000:

- IT3230067 Aree palustri di Melere – Monte Gal e boschi di Col d’Ongia;

- IT 3230068 / Valpiana - Valmorel (aree palustri);
- IT 3230088 / Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba;
- IT 3240024 / Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle.

Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

E' vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della rete Natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

All'interno dei siti valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- di non interessare habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, accordi di programma, i programmi complessi e le azioni assolti in attuazione del piano in argomento;
- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano art. 77, 78, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità Competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;
- di realizzare le azioni di cui all'articolo 77, 87, 101, 102, 103 e 107 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
- di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree e arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
- di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione habitat, habitat di specie e specie di cui alle

Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento “indicazioni operative per la realizzazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000* (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

- di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

Nella Z.P.S. si applicano le misure di conservazione di cui al D.M. n. 184 del 17/10/2007.

Le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, approvata con DGRV n. 786 del 27.05.2016 recepiscono ed integrano il D.M. n. 184 del 17.10.2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). In tal caso si dovrà fare riferimento alle misure di conservazione individuate per l'ambito biogeografico alpino.

VINCOLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI NORME STATALI

Articolo 10 – Vincoli sui beni culturali

Sono sottoposte a vincolo le seguenti categorie di immobili:

a) ville, giardini e parchi sottoposti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art. 1 Legge n. 1089/1939):

COMUNE DI LIMANA

-villa Piloni - De Castello in località Villa,

-villa Saccello, Zadra in località Centore,

COMUNE DI TRICHIANA

- palazzo ottocentesco sede Municipio (proprietà pubblica),
- villa Piloni, Federici, Foscolo in località Casteldardo,
- villa Alpago Novello in località Frontin,
- villa Agosti in località Villanova (proprietà pubblica),
- villa Piloni, Maggioni – Valdetara in località Carfagno,
- ex asilo oggi sala consiliare (proprietà pubblica),
- ex villa Polit in località Cavassico Inferiore (proprietà ULSS),

b) ville, giardini e parchi sottoposti a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art. 21 Legge n. 1089/1939):

COMUNE DI LIMANA

- area di rispetto di villa Piloni - De Castello,

c) edifici pubblici la cui costruzione risale a più di settanta anni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

COMUNE DI LIMANA

- palazzo del Municipio,
- ex sede municipale,
- ostello Casermetta Fontana Bordon,
- malghe Van, Pianezze, Canal dei Gat, Montegal,
- Biblioteca loc. Col del Sole
- latteria turnaria di Valmorel
- edificio denominato "palaz" loc. Col Vendramel

COMUNE DI TRICHIANA

- uffici comunali,
- porzione della scuola media,
- canonica chiesa arcipretale,

I Comuni hanno la facoltà di attivare la procedura prevista dal comma 2), art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; in tale ipotesi, se i competenti organi del Ministero dovessero accertare l'insussistenza dell'interesse culturale, tali beni risulterebbero automaticamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, senza che questo costituisca variante al P.A.T.I.

d) edifici religiosi elencati nel Titolo terzo delle presenti N.T., lettera c) dell'art. 33.

L'individuazione nella Tavola n.1 di tutti i beni elencati alle lettere a), b), c) e d) è ricognitiva; la loro esatta individuazione è riportata nei rispettivi provvedimenti di vincolo emessi dell'autorità

competente.

Tali beni non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere culturale, o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi su tali immobili sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

I beni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004.

Ente di riferimento Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

Fonte di riferimento D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i.

Articolo 11 – Vincoli paesaggistici

1. I seguenti corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c), comma 1, dell'art. n. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di cui anche al provvedimento del Consiglio Regionale del 28.06.1994 n. 940 e ss.mm.ii.:

- *fiume Piave,*
- *torrente Cicogna,*
- *torrente Limana,*
- *torrente Ardo.*

Considerata la naturale dinamicità dei corsi d'acqua, la rappresentazione del vincolo riportata nella tav. 1 assume esclusivamente valore ricognitivo e non conformativo.

Le aree che risultavano già classificate, come zone territoriali omogenee A e B, negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data del 06.09.1985, non sono sottoposte al vincolo paesaggistico, pur ricadendo all'interno di queste zone; la disposizione in esame è conforme alla normativa di cui alla legge n. 431/1985, ora abrogata, ma il cui contenuto è stato recepito nel D.Lgs n. 42/2004.

2. I territori coperti da foreste e boschi (art. 14 L.R. 52/1978), ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. n. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Alle aree interessate di incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2002, n. 353 unitamente alle disposizioni regionali di settore.

Il Piano degli interventi (P.I.) provvederà ad individuarle e a prevederne la rinaturalizzazione.

Considerata la naturale dinamicità delle superficie boscate, la rappresentazione delle stesse

nella Tav. 1, ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Dl Lgs. 42/2004 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 15/1978, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

In sede di formazione del P.I. dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora presenti in TAV. 1 con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, sulla base di eventuali piani di riordino forestale o attraverso rilievi a terra o anche con il confronto con l'autorità competente in materia forestale.

Gli uffici competenti (Servizi Forestali Regionali) si esprimono, su specifica istanza e previo sopralluogo, se determinate formazioni forestali abbiano o meno caratteristiche di zona boscata.

Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso. Gli interventi sugli edifici e sulle aree che ricadono in dette zone sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ad esclusione degli interventi in base alla vigente normativa che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Ente di riferimento Comune, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

Fonti di riferimento D.Lgs. n. 42/2004, L.R. 52/1978 e s.m.e.i.

- 3.** Sono sottoposte al vincolo archeologico ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs n. 42/2004 le zone poste in località monte S. Pietro in Tuba (struttura difensiva) in Comune di Limana e Casteldardo (lacerti castello alto medioevale) in Comune di Trichiana.⁹

Sono individuate inoltre come aree di interesse archeologico¹⁰ quelle poste in località Busa del Tor, Nareon (lacerti villaggio neolitico e dell'età del bronzo) S. Antonio di Tortal loc. Bus de la Regina (rovine di struttura fortificata di età altomedioevale) e Pialdier (sepulture a inumazione di età altomedioevale) in Comune di Trichiana¹¹.

Gli interventi nel sottosuolo di queste zone sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo. Tali Ambiti sono riportati anche nella Tav. 2 "Carta delle Invarianti".

Si intendono richiamati gli obblighi:

- delle "valutazioni di rischio archeologico" previste dal D.Lgs. n. 163/2006¹² in caso di lavori pubblici o equiparati e per opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione¹³,
- previsti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 in caso di scoperte fortuite.

⁹ Fonte P.T.R.C. / P.T.C.P.

¹⁰ Individuate come tali dal P.R.G. vigente.

¹¹ Fonte P.R.G.

¹² Artt. n. 95 e 96

¹³ Determinazione AVCP n. 7/2009

Con il parere prot. 11244 del 23/08/2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha segnalato l'opportunità di individuare due nuove aree in loc. Bus de la Regina e Pialdier dove, in presenza di opere edilizie che comportino movimenti del suolo, devono essere previste forme di indagine archeologica preventiva. Tale individuazione è subordinata alla corretta localizzazione da parte della Soprintendenza.

Ente di riferimento	Soprintendenza Archeologica del Veneto
Fonte di riferimento	D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 12 – Vincolo idrogeologico forestale

Parti molto estese dei territori dei due Comuni sono sottoposte al vincolo idrogeologico forestale; gli interventi che ricadono in queste zone sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Poiché detto vincolo determina una limitazione all'uso e al godimento dei terreni, negli elaborati grafici del PATI sono riportate a scopo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale.

Per una precisa individuazione delle aree interessate si deve far riferimento agli atti amministrativi di imposizione del vincolo, conservati presso gli archivi dei Servizi Forestali Regionali, emanati nel corso del tempo dall'autorità competente e corredati da una mappa catastale e dalla descrizione dei confini delle aree vincolate.

Il perimetro del vincolo idrogeologico potrà essere modificato nel rispetto della normativa vigente senza che questo costituisca variante al PATI.

Ente di riferimento	U.P. Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno
Fonti di riferimento	R.D.L. n. 3267/1923, R.D. 1126/1926 e della L.R. n.52/1978.

Articolo 13 – Vincolo sismico

Tutto il territorio del P.A.T.I. risulta classificato in zona sismica 2 e pertanto sottoposto alla specifica normativa.

La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di adeguamento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

La corretta attribuzione a tipologie specifiche di suolo, in base alla tabella 3.2.III del D.M.Infrastrutture 15/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", verrà definita con appropriate indagini di dettaglio da effettuare in occasione della redazione dei P.I.

Ente di riferimento	Regione Veneto – Ufficio Periferico del Genio Civile
Fonti di riferimento	O.P.C.M. n. 3274/2003, n. 3379/2004, 3431/2005 e 3519/2006 L.R. n. 13/2004, n. 38/2004 e D.G.R. n. 71/2008, D.M. 14 gennaio 2008, D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008

Articolo 14 – Beni di uso civico

Alla data di adozione del P.A.T.I. non si è conclusa la procedura per l'accertamento delle terre gravate da usi civici presenti nei Comuni, ai sensi della Legge n. 1766/1927.

Non sono pertanto riportati nell'elaborato i vincoli derivanti dall'applicazione della lettera h), comma 1, dell'art. n.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

In sede di redazione dei Piani degli Interventi i Comuni provvederanno a recepire gli esiti delle procedure di accertamento; l'inserimento delle aree gravate da usi civici non costituisce variante al P.A.T.I.

Tali beni, ancorché non individuati nella cartografia, sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, salvo specifica autorizzazione regionale di deroga; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

Ente di riferimento	Regione Veneto – Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana
Fonti di riferimento	Legge n. 1766/1927, L.R. n. 31/1994 e s.m.e.i.

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Articolo 15 – Classi di pericolosità

Il P.A.T.I. recepisce le aree classificate in funzione delle diverse condizioni di pericolosità dal Piano di Assetto Idrogeologico, adottato in data 09/11/2012 con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Nel territorio sono presenti aree classificate a pericolosità idraulica (classi P2 e aree fluviali), a pericolosità geologica (classi P3, P4) e a pericolosità da valanga (P2 e P3).

Per ciascuna classe le Norme di Attuazione del PAI definiscono il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.

I contenuti delle Norme del PAI devono intendersi qui interamente richiamati.

I vincoli determinati dal PAI e riportati in Tav. 1 sono ricognitivi e riferiti alla data di redazione del Piano; per quanto concerne gli eventuali aggiornamenti che interverranno, in riferimento alle eventuali interferenze di azioni strategiche del PATI con le aree a pericolosità idraulica che si potranno delineare con ulteriori aggiornamenti, si richiama comunque il rispetto delle norme del PAI.

Il PATI individua le aree critiche da un punto di vista idraulico classificandole in livelli di pericolosità conformemente ai livelli utilizzati dall'Autorità di Bacino (tale scelta non determina delle nuove ed effettive aree PAI che necessiterebbero di specifico separato iter amministrativo).

Seguendo le procedure indicate dall'articolo 12 delle NTA del PAI, per dette aree P1 oltre alle norme generali si prescrivono quelle di seguito riportate.

- Il piano terra dei fabbricati dovrà essere realizzato almeno 20 cm sopra al valore maggiore tra la quota media del piano campagna circostante e la quota media del sedime stradale di accesso.
- La realizzazione di piani interrati o seminterrati dovrà essere preceduta da una analisi idraulica di dettaglio necessaria a stimare i tiranti idrici massimi raggiunti sul sedime di intervento. Le valutazioni idrauliche dovranno essere valutate dagli organi competenti. In ogni caso si dovrà garantire l'assoluta impermeabilizzazione e l'isolamento dall'umidità delle parti interrate. Ogni apertura (bocca di lupo, rampe...) dovrà avere la quota di sommità esterna a livello superiore alla quota media del piano campagna circostante o la quota media del sedime stradale di accesso al lotto. Gli eventuali locali interrati dovranno preferibilmente essere dotati di appositi alloggiamenti per l'installazione di pompe di aggettamento.
- È consigliata la disposizione degli ingressi ai fabbricati in posizione non perpendicolare al flusso di eventuali acque di esondazione.
- Qualora in fase Piano degli Interventi si riscontri che lo specifico lotto risulta in condizioni di criticità superiori al livello P1 si dovranno applicare le prescrizioni relative al nuovo livello accertato.
- È consigliato l'uso di materiali costruttivi difficilmente danneggiabili a contatto con l'acqua.
- La realizzazione di eventuali tratti tombinati dei canali di scarico dovrà essere possibilmente evitata e in ogni caso limitata allo stretto necessario ed eseguita con sezioni tali da scongiurare possibili ostruzioni.
- È consigliata per i nuovi lotti di medie e grandi dimensioni prevedere la realizzazione di un laghetto di raccolta delle acque in modo da evitare l'immediata immissione di grandi volumi nei corpi idrici ricettori.
- La realizzazione di eventuali opere mitigatorie e il loro collaudo , può attivare la procedura di revisione o eliminazione delle perimetrazioni delle aree a rischio P1. La procedura dovrà dimostrare l'efficacia degli interventi realizzati e dovrà essere sottoposta a parere degli organi competenti.

Ente di riferimento Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico

Norma di riferimento Legge n. 267/1998, Legge n. 365/2000

Articolo 15 bis – Zone di attenzione

Il P.A.T.I. recepisce le aree classificate “zone di attenzione” dal Piano di Assetto Idrogeologico, adottato in data 09/11/2012 con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico.

In sede di Piano degli Interventi (P.I.), adottato ai sensi della art. 18 della L.R. 11/2004 o di sue varianti, il Comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle “zone di attenzione” ricomprese entro le “aree idonee a condizione” verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate, secondo le procedura dell’art. 5 delle N.T.A. del P.A.I.

Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle “zone di attenzione” individuate nella tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall’art. 8 delle NTA del PAI.

Non costituisce variante al P.A.T.I. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / modifica al PAI che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla sua data di entrata in vigore.

I Comuni devono periodicamente aggiornare gli elaborati grafici, le N.T. e il Q.C. del P.A.T.I. adeguando il piano a nuove modifiche o varianti del PAI. Tali aggiornamenti si considerano automaticamente recepiti, non costituiscono variante al P.A.T.I. e possono essere formalizzati con una presa d’atto dei Consigli Comunali.

Ente di riferimento Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

Norma di riferimento Legge n. 267/1998, Legge n. 365/2000

Articolo 16 – Ambiti naturalistici di livello regionale

Il P.A.T.I. recepisce i perimetri delle aree ad alta sensibilità ambientale, individuate come “ambiti naturalistici di livello regionale” nel P.T.R.C. vigente.

Si tratta di ampi ambiti che interessano:

- *confluenza torrente Cicogna – Piave,*
- *confluenza torrente Ardo – Piave,*
- *zona di versante.*

Al loro interno si applicano i contenuti di tutela previsti all’art. 19 delle N.d.A. del P.T.R.C.

Ente di riferimento Regione Veneto

Fonti di riferimento L.R. 61/1985, L.R. n. 9/1986, L.R. 40/1990 e s.m.e.i.

Articolo 17 – Zone umide

Il P.A.T.I. recepisce la zona umida del corso del Piave individuata nel P.T.R.C. vigente e nel P.T.C.P.¹⁴ In essa si applicano i disposti dell'art. 21 delle N.d.A. del P.T.R.C.

Ente di riferimento Regione Veneto

Fonti di riferimento L.R. 61/1985, L.R. n. 9/1986, L.R. 40/1990 e s.m.e.i.

Articolo 18 – Centri storici

Sono individuati i perimetri dei seguenti *centri storici di grande interesse* riportati nell'*Atlante dei Centri storici* redatto dalla Regione e ripresi nell'allegato B.2.7 del P.T.C.P.:

- Comune di Limana: Canè, Cesa, Dussoi, Giaon, Limana, Navasa, Triches,
- Comune di Trichiana: Cavassico Inferiore, Cavassico Superiore, Carfagnoi, Frontin,
Morgan, Pialdier, Trichiana.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal P.T.C.P. sono inoltre individuati con simbologia puntuale, ma non perimetrati, i seguenti *centri di medio interesse*:

- Comune di Limana: Centore, Polentes, Ricomes, Valmorel,
- Comune di Trichiana: san Antonio di Tortal.

Ente di riferimento Regione Veneto

Fonte di riferimento L.R. 80/1980

VINCOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE / ATTREZZATURE

Articolo 19 – Vincoli derivanti da infrastrutture e attrezzature

Il P.A.T.I. individua le infrastrutture e le attrezzature, pubbliche o di interesse pubblico, che generano vincolo (fasce di rispetto) in base a specifiche disposizioni legislative statali e regionali; si tratta di infrastrutture puntuali e a rete, meglio descritte negli articoli che seguono.

Nelle fasce di rispetto sono possibili interventi di ampliamento delle attrezzature/infrastrutture cui la fascia si riferisce, previa definizione dei relativi procedimenti autorizzativi; in questo caso l'ampliamento dell'attrezzatura/infrastruttura genera l'ampliamento della relativa fascia di rispetto.

Le fasce di rispetto non imprimono al territorio una specifica destinazione, per cui la loro classificazione urbanistica in sede di P.I., laddove ciò non sia diversamente stabilito dagli stessi P.I., sarà la medesima delle aree adiacenti.

¹⁴

“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” Tav. 2.1.b

L'individuazione delle fasce di rispetto ha esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalle specifiche fonti normative che le istituiscono. La definizione puntuale del limite della fascia di rispetto, finalizzata agli interventi di natura edilizia, è conseguente al dettagliato rilievo del tracciato/ubicazione delle infrastrutture.

Eventuali modifiche di tali fasce di rispetto devono intendersi automaticamente recepite nel P.A.T.I. dall'atto della loro superiore approvazione o dalla vigenza delle nuove norme di riferimento. Ai P.I. è demandata la più puntuale individuazione di tali vincoli.

La demolizione di opere incongrue e/o causa di degrado ubicate all'interno di tali fasce di rispetto, se richiesta dall'Amministrazione Comunale, o proposte dai privati e accettate dall'A.C., determina un credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004 e dell'articolo 70 delle presenti norme, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi.

Sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004, su altre aree e/o edifici previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

Articolo 20 – Punti di presa dell'acquedotto

I punti di presa degli acquedotti determinano in base alla vigente normativa:

- a) zone di tutela assoluta destinate esclusivamente alle opere di captazione e presa, ed alle attrezzature connesse, la cui estensione non è inferiore a 10 m di raggio;
- b) zone di rispetto con un'estensione pari a 200 m di raggio rispetto al punto di captazione.

Nella Tav. 1 sono individuate le zone di rispetto di tre punti di presa ubicati in Comune di Trichiana.

Ente di riferimento Comune, U.L.S.S. n. 1

Norma di riferimento D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.

Articolo 21 – Discariche

La discarica esistente in località *Longhere* è classificata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 come discarica per "rifiuti non pericolosi"; tutte le attività e gli interventi che la interessino devono ottenere le relative autorizzazioni in conformità alla normativa **statale** e regionale vigenti all'atto delle relative procedure.

La fascia di rispetto è pari a m 150 dal perimetro dell'area destinata alla raccolta dei rifiuti e si estingue con la bonifica/ripristino ambientale dell'area, decorsi i termini di legge.

Ente di riferimento Comune, Regione

Fonte di riferimento D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.e.i., L.R. n. 3/2000

Articolo 22 – Depuratori e vasche Imhoff

Il P.A.T.I. individua, in prima battuta, i depuratori esistenti che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni alla salute dell'uomo (reflui civili) e i sistemi di trattamento delle acque reflue (vasche Imhoff) superiori alla soglia dei 500 AE che verranno successivamente individuati con maggiore precisione dai P.I..

Nella relativa fascia di rispetto assoluto circostante l'area destinata all'impianto, pari a 100 metri, vige il vincolo di inedificabilità, ad esclusione degli ampliamenti dell'impianto medesimo e delle relative attrezzature, pertinenze, ecc... che sono sempre consentiti. Eventuali ampliamenti delle attrezzature esistenti determinano automaticamente l'ampliamento della relativa fascia di rispetto.

Il P.I. aggiorna e completa l'individuazione degli impianti di depurazione pubblici e ne individua più puntualmente i perimetri e le fasce di rispetto.

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto, regolarmente legittimati sotto il profilo urbanistico edilizio, qualora adibiti a permanenza di persone, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D. P. R. n. 380/2001.

In sede di elaborazione dei PI verranno valutati:

- l'accesso all'istituto del credito edilizio per gli immobili posti nelle fasce di rispetto o per le aree edificabili in esse ricadenti,
- la compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con la zona territoriale omogenea dei vigenti PRG nella quale sono localizzati, con l'eventuale adeguamento delle incongruenze, anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti dei depuratori al fine di semplificare le procedure di ampliamento stesso.

Ente di riferimento Comune / U.L.S.S.

Fonti di riferimento Delibera Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, D.Lgs. n. 152/2006
Piano regionale di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009.

Articolo 23 – Cimiteri

Sono individuati i cimiteri comunali attualmente in uso nelle seguenti località:

- *Limana*
- *Valmorel*
- *Trichiana*
- *san Antonio di Tortal.*

I cimiteri determinano una fascia di rispetto pari a 200 metri; la fascia di rispetto può essere ridotta a metri 50 solo per la realizzazione di opere pubbliche in base a specifici provvedimenti

comunalì; i cimiteri dismessi da almeno dieci anni non determinano fasce di rispetto.

Il Consiglio Comunale, previo parere della U.L.S.S. competente per territorio, può consentire la riduzione del vincolo cimiteriale nel rispetto delle procedure di legge.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001

Ente di riferimento Comune, U.L.S.S. n. 1

Fonte di riferimento R.D. n. 1265/1934 e s.m.e.i.

Articolo 24 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Sono individuati gli impianti di comunicazione elettronica esistenti per i quali si applica la vigente normativa nazionale e regionale.

I Comuni ai sensi del comma 6) dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici predispongono il "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici"

Tale regolamento intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l'esigenza di copertura del servizio sul territorio, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e del D.P.C.M. 8 luglio 2003. La materia è anche disciplinata dagli artt. 13, comma 1, lett. q) e 17, comma 2, lett. h) della L.R. 11/2004.

I comuni informano la propria azione amministrativa nella materia oggetto delle disposizioni del presente regolamento ai seguenti obiettivi generali:

- a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione,
- b) utilizzazione della migliore tecnologia disponibile ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle aree sensibili,
- c) minimizzazione dell'impatto visivo, paesaggistico, ambientale, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale, all'ambiente,
- d) assicurare il miglior inserimento ambientale e la qualità formale ed estetica all'intervento,
- e) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento atte a garantire la compresenza di apparati di gestori differenti,
- f) esclusione dell'installazione di tralicci, pali con sbracci o ballatoi,

- g) rendere evidente, con idonea e visibile cartellonistica/tabellazione, la presenza di sistemi radianti mascherati,
- h) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici e privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

I P.I. recepiscono le localizzazioni esistenti e quelle riportate nella cartografia dei Regolamenti, ove già approvati, di cui al comma precedente.

Il Comune di Limana ha dato attuazione alla norma di cui all'art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001, approvando con D.C.C. n. 26/2012 il "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici". Tale regolamento è parte integrante della strumentazione urbanistica vigente del Comune di Limana.

Ente di riferimento	Comune, ARPAV
Fonti di riferimento	Legge 22 febbraio 2001, n. 36, D.Lgs. n. 259/2003, D.P.C.M. 8 luglio 2003, L.R. 11/2004.

Articolo 25 – Allevamenti zootecnici intensivi

Il PATI individua gli allevamenti zootecnici intensivi nella Tavola 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, in particolare é individuato l'allevamento zootecnico intensivo esistente in località Praloran – Comune di Limana – per il quale si applicano le vigenti normative di riferimento. L'individuazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi e il conseguente aggiornamento della tav. 1 del PATI non costituisce variante al PATI stesso

Il PI per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi:

- 1) aggiorna il censimento sulla base di indagine e schedatura con distinzione delle tipologie di allevamento secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- 2) individua gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti, in particolare laddove non sussistano le distanze minime fissate da legge e valuta anche la possibilità di applicare gli strumenti di perequazione urbanistica del credito edilizio e della compensazione;
- 3) ne disciplina le trasformazioni urbanistiche edilizie prevedendo che gli interventi possano essere fatti a fronte di :
 - riqualificazione e ripristino della qualità ambientale mediante anche riordino degli insediamenti esistenti per le parti ritenute idonee;
 - forme di mitigazione ambientale con piantumazioni e fasce verdi volte a ridurre

l'impatto visivo dell'intervento;

- utilizzo di fonti rinnovabili di energia su edifici anche diversi da quelli di nuova realizzazione per i quali corre già l'obbligo;
- adozione di tecniche e tecnologie innovative per la raccolta e il trattamento delle deiezioni animali prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o copost e di energia

Nel periodo transitorio fino alla formazione del PI, si applicano agli allevamenti intensivi le norme dei vigenti PRG per la parte non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 – atti di indirizzo- e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientali vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell'art. 121 (Piano di tutela delle acque) del D.Lgs. 152/2006. A questo proposito valgono le disposizioni: del Piano di Tutela delle acque approvato con DCRV n. 107/2009, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11/05/1999, n. 152.

Ente di riferimento Comune

Fonti di riferimento L.R. 24/1985, L.R. 11/2004, D.Lgs. 152/2006 parte II

Articolo 25 bis – Siti contaminati

La Tav. n. 3 - “Carta delle fragilità” individua i siti che sono stati e/o che sono oggetto di procedimento di bonifica e ripristino ambientale, distinguendoli tra:

- i siti bonificati con rispetto delle C.S.C. (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) e i siti oggetto di analisi di rischio sito specifica con esito favorevole;
- i siti con procedimento e/o interventi di bonifica in corso.

Tutte le previsioni di trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali di aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi devono essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio suddetto in relazione all'entità, complessità e al contesto della trasformazione o riqualificazione del caso.

In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici e amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.

Vanno richiamate tutte le prescrizioni di carattere edilizio ed urbanistico contenute nelle certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Provincia di Belluno ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Come indicato dall'allegato B.2.12 alle NT del PTCP, le aree oggetto di tale intervento dovranno essere inserite nei Certificati di Destinazione Urbanistica emessi dal Comune, il quale dovrà anche riportare gli estremi dei provvedimenti di certificazione suddetti.

Dovranno essere previste adeguate forme di aggiornamento dei dati base comunali relativamente alle aree che sono state interessate o che sono potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

La relativa tavola e il Q.C. del P.A.T.I. vanno adeguati inserendo i siti e le indicazioni relative allo stato di bonifica senza costituire variante al PATI.

Articolo 26 – Elettrodotti alta tensione

Gli elettrodotti in linea aerea in alta tensione (132 e 220 kV), in semplice o doppia terna, esistenti nel territorio comunale, determinano, le relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 27/1993.

La realizzazione di nuovi elettrodotti determina l'automatico inserimento delle nuove fasce di rispetto, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I. La dismissione degli elettrodotti determina la decadenza delle relative fasce di rispetto.

Ai fini della edificazione in prossimità di elettrodotti vige la normativa nazionale (D.P.C.M. 8 luglio 2008 e s.m.i.).

Sulla base della normativa nazionale il P.I. potrà meglio individuare gli assetti urbanistici delle aree interessate da linee preferenziali di sviluppo insediativo e da interventi di edificazione nelle aree consolidate, eventualmente tenendo conto delle distanze di prima approssimazione determinate dal gestore della rete, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dallo stesso D.P.C.M.

Ai fini della salvaguardia della salute umana, i comuni perseguono la definizione di accordi con gli enti proprietari delle infrastrutture e con quelli gestori della rete finalizzati alla eliminazione delle criticità che tali infrastrutture possono generare nelle aree urbanizzate, adottando le migliori tecnologie possibili per ridurre il consumo di suolo e prevedendo anche eventuali compensazioni economiche e/o ambientali.

Ente di riferimento Comune, A.R.P.A.V., gestore della rete.

Fonti di riferimento L.R. 27/1993, D.G.R.V. n. 1526/2000, Legge n. 36/2001, D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.e.i., D.M. 29.05.2008.

Articolo 27 – Linee per il trasporto del gas metano, attrezzature connesse, aree di deposito GPL

La dorsale interrata di trasporto del gas metano presente nel territorio del P.A.T.I., determina le distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati in conformità al punto 2.5 del D.M. 17.04.2008.

Nella Tav. 1 è individuata anche la cabina di decompressione posta in località Col di Mezzo – Limana - nonché il deposito di gas GPL in località S. Antonio di Tortal, entrambi sottoposti alle relative norme di riferimento.

Ente di riferimento SNAM Rete Gas, Comune, Gestione Servizi Pubblici s.p.a.

Norma di riferimento D.M. 17 aprile 2008, D.M. 24.11.1984 e s.m.e.i..

Articolo 28 – Viabilità principale

Sono individuate le principali infrastrutture esistenti destinate alla viabilità.

Tali infrastrutture generano le relative fasce di rispetto le cui dimensioni variano:

- in ragione delle classificazioni tecnico-funzionali di cui al Codice della Strada (comma 3, art. 2 C.d.S.)
- in base alla presenza o meno di centri abitati (perimetrati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada con Deliberazione di Consiglio Comunale).

Nelle fasce di rispetto stradale, oltre alle opere stradali, di mitigazione ambientale, di salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento e dal rumore, sono sempre consentiti interventi di arredo stradale, segnaletica, canalizzazioni, parcheggi pubblici e privati, strutture al servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001., nonché la demolizione e ricostruzione, solo se gli edifici non sono oggetto di tutela, e purché non vi sia sopravanzamento della costruzione verso la strada.

Eventuali nuove perimetrazioni dei centri abitati, approvati dai Consigli Comunali, sono automaticamente recepiti dal PATI e non costituiscono variante dello stesso.

Il P.I. completa l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto prevedendo anche se necessario opere di mitigazione ambientale e di salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Il Piano della Mobilità può modificare le classificazioni tecnico-funzionali delle strade urbane di quartiere, interquartiere, locali, interzonali e conseguentemente le relative fasce di rispetto. Queste ultime possono essere modificate, dentro i perimetri dei centri abitati, anche con il P.I.

Ente di riferimento Comune, Veneto Strade, Provincia, Regione

Fonti di riferimento D.M. n. 1404/1968, D.P.R. n. 495/1992, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i.

Articolo 29 – Biotopi

Gli ambiti dei biotopi denominati *torbiere di Valpiana* e *prati umidi di Perazze* rivestono interesse di livello provinciale e sono stati individuati con specifico Piano Attuativo approvato con D.C.C. di Limana n. 77/1996.

All'interno di tali ambiti si applicano le Norme di Attuazione del Piano Attuativo vigente fino alla redazione del P.I. che provvederà a disciplinarne gli usi.

Ente di riferimento	Comune
Fonte di riferimento	Piano Attuativo comunale

TITOLO TERZO

INVARIANTI

Articolo 30 – Invarianti

La Tavola n. 2 del P.A.T.I. “*Carta delle invarianti*” individua le invarianti strutturali di natura:

- storico - insediativa*
- paesaggistica*
- ambientale*
- *geologica*
- agricolo-produttiva.*

Si tratta delle principali componenti strutturali del territorio da sottoporre a tutela e valorizzazione per il loro intrinseco valore. Per tali invarianti non opera il principio della temporaneità o della indennizzabilità.

DIRETTIVE

Il Piano degli Interventi meglio specifica per dette invarianti i limiti, gli ambiti e la loro puntuale individuazione.

INVARIANTI DI NATURA STORICA

Articolo 31 – Invarianti di natura storica

Costituiscono invarianti di natura storica di interesse comunale le testimonianze e le componenti più rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio; si tratta di beni da preservare e valorizzare per le future generazioni quali elementi testimoniali di civiltà e culture del passato:

- i centri storici,
- le zone di interesse archeologico,
- gli edifici e complessi monumentali, gli edifici di valore testimoniale,
- le opere di ingegneria e di archeologia industriale,
- gli edifici religiosi,
- i manufatti di valore testimoniale (capitelli, fontane, elementi significativi),
- le strutture in quota (casere, malghe, ostelli, rifugi, bivacchi)

Articolo 32 – Centri storici

Ai sensi del comma 2 dell’art. 26 delle Norme Tecniche del P.T.C.P., sulla base di rilevamenti in sito sono stati ripерimetrati i centri storici di grande interesse, mentre quelli di medio interesse, elencati all’art. 18 delle presenti Norme, non sono stati ritenuti meritevoli di perimetrazione,

rispetto quanto indicato nell'Atlante regionale, salvo Valmorel.

La nuova perimetrazione (riportata oltre che nella Tav. 2 anche nelle Tavv. 3 e 4) ha escluso le zone che hanno perso i caratteri storici originari e incluse quelle che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico, nelle strutture edilizie, la testimonianza di una formazione remota e di originarie funzioni economiche, sociali e culturali, tipiche della zona.

All'interno dei centri storici sono prescritti la tutela, il recupero e la valorizzazione degli edifici in relazione alle seguenti categorie:

- a) immobili sottoposti a vincolo monumentale,
- b) complessi monumentali,
- c) altri immobili di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale non compresi tra i precedenti.

Nell'ottica di recuperare e valorizzare gli edifici e/o i manufatti di valore testimoniale ubicati nei centri storici, il Comune può avvalersi dell'istituto del credito edilizio di cui allo specifico articolo delle presenti Norme.

I Piani degli Interventi provvedono ai sensi del comma 5 art. 26 delle Norme del P.T.C.P. a:

- redigere *abachi/prontuari* che tengano conto delle peculiarità tipologiche e formali delle singole zone,
- fornire indicazioni volumetriche per contestualizzare gli interventi senza pregiudicare la lettura complessiva delle aggregazioni storiche,
- definire prescrizioni ed incentivi anche con ricorso all'istituto del credito edilizio,
- mantenere e recuperare gli spazi aperti e i percorsi storici,
- mantenere la relazione tra centri storici e contesti paesaggistici.
- favorire l'insediamento di piccole attività commerciali e di servizio alla residenza,
- attribuire idonei gradi di intervento/ protezione agli edifici in relazione al loro accertato valore architettonico e testimoniale, o eliminare i gradi esistenti laddove non sussistano i presupposti per il loro mantenimento,
- disciplinare la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità in relazione ai contesti,
- individuare, preservare e consentirne l'accesso alle bellezze panoramiche.

I Piani degli Interventi potranno inoltre:

- verificare ed integrare la perimetrazione di ciascun centro storico,
- individuare gli immobili soggetti a demolizione parziale o totale, in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela,
- definire i procedimenti e le modalità di attribuzione del *credito edilizio* e/o della *compensazione urbanistica*,

- prevedere eventuali interventi di ricostruzione, totale o parziale, di edifici o parti di essi andati distrutti, nell'ottica della ricomposizione originale storicamente documentata,
- definire per gli edifici le destinazioni d'uso incongrue e/o incompatibili, privilegiando quelle volte a favorire/valorizzare le peculiarità storiche, architettoniche e ambientali (turistico-ricettive, culturali, per il tempo libero, ecc...),
- individuare puntuali interventi di ricomposizione e completamento dei tessuti esistenti.

PRESCRIZIONI

Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti ricadenti nei centri storici valgono i gradi di protezione secondo la ricognizione fatta dai PRG vigenti.

Articolo 33 – Edifici e complessi monumentali

Tali beni costituiscono un patrimonio di rilevante interesse storico culturale per il loro valore architettonico, gli stilemi costruttivi, le caratteristiche edilizie, la tipologia, i materiali da costruzione, i magisteri costruttivi, ecc...

Rientrano in questo articolo:

a) le ville sottoposte al vincolo¹⁵ ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 elencate alla lettera a) del *Titolo Secondo* delle presenti Norme Tecniche.

b) le ville censite dall'Istituto Regionale Ville Venete e non sottoposte al vincolo di cui alla lettera precedente:

COMUNE DI LIMANA

- villa Barcelloni, Mori, De Mori-Consorti in località Limana,
- villa Barcelloni, Occhofer – Vedana, Arrigoni in località Praloran,
- villa Tasso in località Triches,
- villa Sacello, Colle, Conte – Della Morgia in località Col di Mezzo
- villa Piloni in località Cesa
- villa Trois, Praloran in località Pieve di Limana,
- casa Cimenti, Girardi, ex canonica in località Pieve di Limana,

COMUNE DI TRICHIANA

- villa Girlesio, Cortina in località Sant'Antonio di Tortal
- villa Montalban, Letico in località Pialdier,

c) le chiese:

COMUNE DI LIMANA

- 1) arcipretale di santa Giustina a Limana,
- 2) santa Barbara a Pieve di Limana

¹⁵

Fonte Soprintendenza. Risultano censite anche dall'Istituto Regionale Ville Venete.

- 3) *san Michele arcangelo a Villa*
- 4) *santi Pietro e Paolo a Cesa*
- 5) *san Biagio a Canè*
- 6) *santa Lucia a Centore*
- 7) *san Bartolomeo a Triches*
- 8) *sant'Antonio Abate a Ricomes*
- 9) *sant'Antonio di Padova a Valmorel*
- 10) *san Giovanni Battista a Valtibolla*
- 11) *santi Filippo e Giacono a Giaon*
- 12) *beata Vergine a Parè*
- 13) *san Martino a Navasa*
- 14) *san Zenone a Polentes*

COMUNE DI TRICHIANA

- 1) *arcipretale di santa Maria Assunta e san Felice (di Nola)*
- 2) *san Barbara (ex chiesa della s. Croce) a Pialdier*
- 3) *san Felice (di Aquileia) a S. Felice,*
- 4) *san Andrea apostolo a Cavassico inferiore*
- 5) *san Donato e Madonna di Loreto a Cavassico superiore*
- 6) *Madonna della Salute a Villanova*
- 7) *san Giacomo a Casteldardo*
- 8) *san Martino a Morgan*
- 9) *san Tiziano a Frontin*
- 10) *san Marco a Carfagno*
- 11) *Santa Lucia a Saccon*
- 12) *Madonna Beata Vergine Immacolata a Niccia*
- 13) *san Isidoro a Nate*
- 14) *san Antonio abate a S. Antonio Tortal*

DIRETTIVE

L'individuazione, effettuata a titolo ricognitivo, costituisce il riferimento per la puntuale successiva individuazione da effettuarsi in sede di P.I. con la relativa definizione della disciplina di tutela e valorizzazione mediante l'attribuzione dei *gradi di protezione*, in funzione della effettiva importanza degli immobili e dei valori coinvolti.

Al fine della valorizzazione degli immobili di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, in sede di P.I. può essere valutata l'applicazione dell'istituto del credito edilizio e della compensazione edilizia, previa definizione di apposita scheda progettuale.

In tali contesti si persegue la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione dei beni da diversi con visuali.

PRESCRIZIONI

Fino alla redazione dei P.I. si applicano i gradi di protezione previsti nei P.R.G. fermo restando, in loro assenza, il divieto di interventi che pregiudichino la salvaguardia di tali beni.

All'interno di tali contesti non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati storici esistenti e l'installazione di infrastrutture tecnologiche (quali elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc...) che incidano negativamente sul sistema figurativo

Sulla scorta della schedatura di ciascun complesso e degli spazi aperti i P.I. provvederanno a specificare le modalità di intervento; dovranno comunque essere attentamente valutati:

- la conservazione dei con ottici e delle vedute panoramiche anche con la creazione di quinte atte a valorizzare l'insieme,
- le azioni per preservare e valorizzare i sistemi ville-contesto anche in funzione della loro valenza turistica,
- l'eliminazione delle superfetazioni eventualmente in contrasto con gli obiettivi di tutela, disciplinando eventualmente i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o compensazione urbanistica, in sintonia con i criteri delle presenti norme.

Articolo 34 - Edifici di interesse testimoniale

Gli edifici di interesse testimoniale non possiedono valori architettonici rilevanti o stilemi costruttivi particolari, ma comunque presentano peculiari elementi tipologici o costruttivi e costituiscono comunque un patrimonio di interesse per il loro valore testimoniale.

Rientrano in questo articolo anche gli immobili di proprietà pubblica edificati da più di settanta anni già evidenziati nel *Titolo secondo* delle presenti norme.

DIRETTIVE

L'individuazione, effettuata a titolo ricognitivo, costituisce il riferimento per la puntuale successiva individuazione da effettuarsi in sede di P.I. con la relativa definizione della disciplina di tutela e valorizzazione mediante l'attribuzione dei *gradi di protezione*, in funzione della effettiva importanza degli immobili e dei valori coinvolti.

PRESCRIZIONI

Fino alla redazione dei P.I. si applicano i gradi di protezione previsti nei P.R.G. fermo restando, in loro assenza, il divieto di interventi che pregiudichino la salvaguardia di tali beni quali, a titolo esemplificativo, la demolizione e ricostruzione.

Articolo 35 – Opere di ingegneria e di archeologia industriale

Sono considerate *opere di ingegneria* quelle opere realizzate, a partire dal XIX sec., nella fase di infrastrutturazione del territorio provinciale ai fini della mobilità.

Le opere di *archeologia industriale* sono rappresentate da costruzioni e manufatti che documentano particolari processi produttivi oggi abbandonati e che ne hanno influenzato le forme e le tipologie costruttive.

Tali opere per concezione progettuale e magisteri costruttivi, costituiscono testimonianze da preservate e valorizzate.

DIRETTIVE

Il P.I. può meglio definire, modificare e integrare il numero e l'individuazione di tali manufatti e definire le relative norme di riferimento e/o gradi di tutela finalizzati a disciplinarne la tutela e la valorizzazione.

PRESCRIZIONI

Tali opere non possono essere distrutte; possono peraltro essere interessate da interventi finalizzati alla loro valorizzazione o al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Articolo 36 – Manufatti di valore testimoniale

I piccoli manufatti quali fontane, lavatoi, capitelli e edicole votive, monumenti, cippi commemorativi, portali in pietra, muri di cinta, etc... ubicati, nei contesti storici o nelle zone agricole, costituiscono un patrimonio culturale di valore testimoniale.

Pur avendo in taluni casi perso le originarie finalità o funzioni costituiscono a tutt'oggi importanti elementi della memoria collettiva, riferimenti per le comunità e capisaldi territoriali da preservare e valorizzare.

DIRETTIVE

Il P.I. può meglio definire, modificare e integrare il numero e l'individuazione di tali manufatti e definire le relative norme di riferimento e/o gradi di tutela finalizzati a disciplinarne la tutela e la valorizzazione.

PRESCRIZIONI

Tali opere non possono essere distrutte se non per comprovate, rilevanti ed indifferibili esigenze di interesse pubblico.

Articolo 37 – Strutture in quota

Si tratta degli immobili adibiti a casere, malghe, ostelli, rifugi, bivacchi, connessi all'utilizzo agrosilvopastorale ed escursionistico del territorio; costituiscono anch'essi un patrimonio culturale

di valore testimoniale.

DIRETTIVE

Il P.I. può meglio definire, modificare e integrare il numero e l'individuazione di tali manufatti e definire le relative norme di riferimento e/o gradi di tutela finalizzati a disciplinarne la tutela e la valorizzazione con particolare attenzione alle esigenze produttive, turistiche, escursionistiche.

PRESCRIZIONI

Tali opere non possono essere distrutte se non per comprovate, rilevanti ed indifferibili esigenze di interesse pubblico. Le possibilità di ampliamento consentite dalla vigente normativa devono essere previste con apposita scheda progetto predisposta dal Comune nel P.I., al fine di controllare le trasformazioni nel rispetto delle strutture esistenti e del contesto.

Articolo 38 – Invarianti di natura paesaggistica

Sono considerate invarianti strutturali di natura paesaggistica di interesse sovracomunale le seguenti componenti del paesaggio:

- *gli ambiti di pregio paesaggistico,*
- *gli iconemi,*
- *i roccoli,*
- *i percorsi storici.*

La costante e continuativa azione dell'uomo nello svolgimento dell'attività agraria ha nel tempo modificato sensibilmente l'ambiente contribuendo a creare un paesaggio di grande eccellenza, con conseguenti positive ricadute nell'ambito della caratterizzazione, difesa e presidio del territorio.

L'obiettivo del P.A.T.I. è quello di tutelare e valorizzare questi elementi costitutivi del paesaggio per la loro importanza e l'alto valore testimoniale.

Articolo 39 – Ambiti di pregio paesaggistico

Sono individuati come ambiti di pregio paesaggistico le seguenti parti del territorio:

- a) *gli altopiani montani con prati falciati e torbiere*
- b) *i crinali erbosi della dorsale*
- c) *il fiume Piave*
- d) *i prati con alberi da frutto della fascia sub montana*
- e) *i valloni prato-pascolivi*
- f) *il giardino di villa Piloni.*

Tali ambiti sono riconosciuti come elementi fondanti la configurazione del paesaggio e come tali vanno preservati da interventi che ne possano snaturare gli elementi caratterizzanti e portare a compromettere l'armonia dell'insieme.

Il PATI contribuisce a sostenere condizioni tali per cui le attività agricole, responsabili in buona parte della qualità anche paesaggistica di tali contesti (gli altopiani montani con prati falciati e torbiere, i prati con alberi da frutto della fascia sub montana, i valloni prativo-pascolivi), possano continuare a svolgersi in forme sostenibili dal punto di vista socio – economico.

DIRETTIVE

Per l'ambito dei crinali erbosi va mantenuto il controllo dell'avanzata del bosco e per quello del fiume Piave l'evoluzione naturale.

Il P.I. detta la puntuale disciplina, nell'ottica della loro preservazione e valorizzazione.

Articolo 40 – Iconemi

Il P.A.T.I. individua i siti che costituiscono paesaggi rappresentativi degli elementi identitari e dei capisaldi territoriali. Sono luoghi importanti riconosciuti tali dalle comunità e costituiscono elementi di caratterizzazione dei luoghi contribuendo a rafforzare l'identità di chi abita questi territori.

Devono essere preservati e valorizzati per il loro elevato valore simbolico.

Sono individuati come iconemi:

COMUNE DI LIMANA

- *il colle su cui sorge l'arcipretale di santa Giustina*
- *la via crucis e la chiesa della beata Vergine di Parè*
- *località Pian de le Femene*
- *monte san Pietro in Tuba*

COMUNE DI TRICHIANA

- *l'attraversamento del Piave in località san Felice*
- *il sito storico di Casteldardo.*

DIRETTIVE

I Piani degli Interventi:

- individuano gli ambiti di riferimento in base alla loro effettiva importanza, ne possono individuare di nuovi, integrando l'elenco sopra riportato senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.,
- definiscono la disciplina di tutela e valorizzazione,
- valutano l'applicazione dell'istituto del credito edilizio e della compensazione edilizia finalizzati alla loro valorizzazione.

Articolo 41 – Roccoli

Il P.A.T.I. individua i roccoli quali elementi di pregio e riferimento paesaggistico, testimonianze di di saperi e pratiche che sono andate perdute.

In particolare, i roccoli costituiscono validi esempi di uso del verde in armonia con il contesto e, come tali, costituiscono modelli attuali anche per gli interventi da attuare oggi nel campo del verde urbano e extra urbano

DIRETTIVE

In virtù della loro importanza sotto il profilo del paesaggio e della testimonianza storica, i roccoli costituiscono elementi da preservare alla distruzione e, ove possibile, al degrado. Anche il contesto in cui si inseriscono deve possibilmente rimanere sgombero da intrusioni visuali, quanto meno nei confronti dei punti di vista "privilegiati".

Il P.I. cataloga puntualmente i singoli rocchi, definendo i gradi di protezione delle strutture edilizie dei caselli, ove presenti, e del contesto paesaggistico da sottoporre a tutela.

PRESCRIZIONI

Fino all'entrare in vigore del PI, gli eventuali interventi sui rocchi o che interessassero un'area attorno agli stessi di 100 metri di diametro, vanno accompagnati da considerazioni in merito all'eventuale impatto paesaggistico che possono generare.

Articolo 42 – Elementi lineari di rilevanza testimoniale e paesaggistica

Sono individuati alcuni elementi lineari quali filari alberati, viali, tracciati storici, etc. ritenuti di rilevanza testimoniale e paesaggistica; rappresentano importanti segni del paesaggio, elementi da salvaguardare per il loro significativo valore documentale.

DIRETTIVE

I P.I. a seguito di un accurato censimento ne definiscono le caratteristiche e dettano indicazioni per la loro salvaguardia e valorizzazione.

Fino ad allora gli interventi di trasformazione urbanistica non devono pregiudicarne il mantenimento.

Articolo 43 – Percorsi storici

I percorsi costituiti dal reticolo dei sentieri e delle mulattiere di antico tracciato, presenti nei territori aperti, legate alle attività agrosilvopastorali e all'escursionismo, rientrano tra gli elementi da salvaguardare quali testimonianze dell'opera dell'uomo in luoghi impervi.

DIRETTIVE

Il P.I. individua tali percorsi e ne detta la relativa puntuale disciplina, nell'ottica della loro preservazione e valorizzazione.

Nell'intervenire in tali ambiti vanno utilizzate di norma tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 44 – Invarianti di natura ambientale

Sono considerate invarianti di natura ambientale di interesse sovracomunale i seguenti elementi:

- *grandi alberi,*
- *lame,*
- *biotopi.*

Si tratta di elementi costitutivi del patrimonio ambientale, componenti i cui aspetti di naturalità rivestono un ruolo molte volte centrale a livello di rete ecologica.

Essi caratterizzano in modo univoco e peculiare il territorio comunale di cui costituiscono fattore di arricchimento biologico, ma anche naturalistico.

L'obiettivo del P.A.T.I. è quello di riconoscere, tutelare e valorizzare questi elementi costitutivi dei contesti ambientali.

Articolo 45 – Grandi alberi

I grandi alberi individuati dal P.A.T.I. fanno riferimento alla pubblicazione “Alberi monumentali della provincia di Belluno”¹⁶ e al P.T.C.P.integrati con le indagini specialistiche del quadro conoscitivo.

Si tratta di esemplari talvolta centenari la cui sopravvivenza relittica è importante per comprendere processi non ancora indagati.

DIRETTIVE

In virtù della loro importanza sotto il profilo paesaggistico, ma anche culturale, i grandi alberi vanno tutelati e, ove necessario sottoposti a cure fito-sanitarie. Anche il contesto in cui si trovano inseriti va salvaguardato considerato che spesso tali elementi non appaiono disgiunti dal tessuto in cui si trovano inseriti.

Il P.I. integra l'individuazione dei grandi alberi, procede alla loro schedatura puntuale e specifica per ciascuno di essi il contesto paesaggistico di riferimento da sottoporre a tutela.

PRESCRIZIONI

I grandi alberi :

- sono sottoposti a salvaguardia e valorizzazione e ne è vietato il taglio fatto salvo secondo quanto disposto dalla L.R. 20/2002 “tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”

¹⁶ Regione del Veneto, Agorà Libreria Editrice, 2007.

Articolo 46 – Lame

Il P.A.T.I. individua le lame (pozze per l'abbeveramento del bestiame poste in zona montana) quali elementi di interesse zootecnico, ma anche biologico e paesaggistico, attribuendo alle stesse un ruolo chiave nel caratterizzare l'ambito di pregio paesaggistico dei "valloni prativo-pascolivi".

Il P.A.T.I. tutela questi ambiti in considerazione della notevole importanza che rivestono per il mantenimento di habitat seminaturali, per l'incremento della biodiversità e come elementi strutturali del paesaggio rurale.

DIRETTIVE

Il P.A.T.I. favorisce la conservazione delle lame, promuovendone anche l'incremento, ove necessario e/o utile. In questo senso sostiene le condizioni affinché l'attività alpicolturale, principale protagonista della realizzazione e manutenzione delle lame, possa continuare a svolgersi in forme economicamente e socialmente sostenibili

PRESCRIZIONI

Le lame con presenza d'acqua non possono essere distrutte, a meno della loro sostituzione con altre, di pari caratteristiche e dimensioni, realizzate a compensazione nel raggio di 500 metri da quelle manomesse.

Articolo 47 – Biotopi

Il P.A.T.I. individua i biotopi quali luoghi di eccellenza dal punto di vista biologico – naturalistico. Sono classificati come tali:

BIOTOPI

1. *Torbiere di Valpiana*
2. *Torbiera di Busnador*
3. *Torbiere di Melere*
4. *Torbiera di Prà di Tremens*
5. *Torbiera di Val Peden*
6. *Torbiera di Pranolz*
7. *Torbiera di Montegal*
8. *Prati umidi di S. Isidoro*
9. *Prati umidi di Piangrande*
10. *Prati umidi di Col de la Pita*
11. *Le pozze d'abbeverata*
12. *Zone aride del Torrente Limana*

DIRETTIVE

Il P.A.T.I. riconosce ai biotopi importanza rilevante nel processo di conservazione della biodiversità e ne sottolinea il pregio anche paesaggistico.

I P.I. integrano l'individuazione dei biotopi, procedono alla loro schedatura puntuale ed evidenziano le dinamiche che si sono succedute negli anni, a partire dalle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo del PATI.

PRESCRIZIONI

Sono definite le seguenti norme di tutela che trovano applicazione a seconda del tipo di biotopo:

- 1.** *divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo.*
- 2.** *divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere.*
- 3.** *divieto di effettuare operazioni di bonifica o di prosciugamento del terreno.*
- 4.** *divieto di modificare il regime e la composizione delle acque.*
- 5.** *divieto di cambiare coltura nelle zone umide e di torbiera*
- 6.** *divieto di effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario.*
- 7.** *divieto del taglio del bosco che non sia finalizzato alla conversione a fustaia dello stesso.*
- 8.** *divieto di estirpare alberate e siepi connesse al valore biologico del biotopo*
- 9.** *divieto di rimboschimento.*
- 10.** *divieto di raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche salvo i normali usi agricoli e forestali*
- 11.** *divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.*
- 12.** *divieto di uso dei mezzi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e antincendio.*
- 13.** *divieto di abbruciamento delle stoppie.*
- 14.** *divieto di pascolo.*
- 15.** *divieto di concimazione dei prati torbosi*

SITO	NORME DI TUTELA riferite, anche numericamente, alle prescrizioni sopra riportate
Torbiera di Valpiana	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Busnador	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Melere	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Prà di Tremens	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Val Peden	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Pranolz	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Torbiera di Montegal	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12
Prati umidi di S. Isidoro	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Prati umidi di Piangrande	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Prati umidi di Col de la Pita	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12
Le pozze d'abbeverata	1, 2, 3, 4, 10, 11
Zone aride del T. Limana	1, 2, 5, 9, 10, 11, 12

Articolo 47 bis – Geositi

Il P.A.T.I. individua il geosito posto in loc. Sant'Antonio di Tortal denominato “*Brent de l'Art*”.

Il Comune di Trichiana in sede di redazione del P.I., provvede a:

- promuovere l'individuazione e la ripermimetrazione di tale geosito al fine di consentire l'aggiornamento dei *data base* provinciale e regionale;
- definire eventuali norme di gestione e monitoraggio del geosito, con il fine della sua conservazione, valorizzazione e tutela; fino ad allora essi vengono considerati dal P.A.T.I. invarianti nei quali è vietato qualsiasi intervento di manomissione del territorio o di installazione di opere di qualsiasi genere.

Articolo 48 –Invarianti e peculiarità geologiche

Sono individuati dal P.A.T.I. i seguenti elementi territoriali di particolare interesse geologico che meritano di essere salvaguardati e conservati:

1. *boschi con massi Madonna di Paré*
2. *zoccolo roccioso Le Laste*
3. *rupi sopra il torrente Cicogna (sotto Valpiana)*
4. *creste della dorsale pedemontana*
5. *orli di monoclinale ad hogback*
6. *orli con altezza maggiore a dieci metri*
7. *orli con altezza compresa tra cinque e dieci metri*
8. *le sorgenti.*

Nell'elaborato grafico sono suddivisi tra invarianti areali e peculiarità geologiche.

DIRETTIVE

In sede di P.I.:

- vengono perimetrati con maggiore definizione tali ambiti e definite le relative norme con particolare riferimento alle azioni volte alla loro valorizzazione e fruizione didattico - turistica (percorsi, piste, tabellazione, ecc...),
- può essere integrato o modificato l'elenco sopra riportato senza che ciò costituisca variante; di norma le nuove infrastrutture tecnologiche non devono interessare tali zone,
- sono individuate le più opportune modalità di fruizione e valorizzazione, interagendo con le strategie di tutela degli ambiti.

PRESCRIZIONI

Tali ambiti non possono essere compromessi da interventi che ne pregiudichino le caratteristiche; sono previsti solo ed esclusivamente interventi per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono sempre consentiti gli interventi di interesse pubblico e quelli volti alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, alla sistemazione della viabilità esistente, alla realizzazione di percorsi, ecc... Eventuali interventi da realizzarsi in prossimità o in corrispondenza di tali ambiti devono garantirne il loro mantenimento.

In tali ambiti non sono consentiti interventi di nuova edificazione ma sono consentiti interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente compreso il recupero dei fabbricati diroccati purché ciò non pregiudichi il valore da tutelare.

SITO	NORME DI TUTELA
Invarianti/Biotopi	Numero di riferimento alle norme di tutela di cui all'articolo precedente
Rupi sopra il Cicogna (sotto Valpiana)	1, 2, 10
Invarianti	
Zoccolo roccioso "le Laste"	1, 2, 10
Bosco con massi "Madonna di Parè"	1, 2, 10

Articolo 49 – Area del prosecco

Il PATI definisce con la dizione “area del prosecco” un ambito innovativo di viticoltura a scopo produttivo. Considerata la peculiarità dell’iniziativa e in ragione del fatto che si attribuisce all’agricoltura un ruolo chiave nella manutenzione del territorio, a tale superficie si riconosce un valore produttivo importante.

DIRETTIVE

I P.I. valutano la definizione di azioni volte alla agevolazione ed allo sviluppo di tali aree.

Articolo 50 – Pascoli

I pascoli costituiscono una parte importante della porzione montana del territorio e ad essi il P.A.T.I. riconosce valore produttivo ma anche storico testimoniale e paesaggistico. La loro esistenza è legata al protrarsi, in forme efficienti ed economicamente convenienti, di attività agricole zootecniche che vanno sostenute.

DIRETTIVE

Le aree a pascolo vanno preservate da interventi e azioni che ne possano compromettere l’estensione, l’unitarietà e la funzionalità.

Vanno inoltre salvaguardate da fenomeni naturali quali l’avanzata del bosco.

Il P.A.T.I., in queste aree, antepone gli interessi economico produttivi legati alle attività agricole zootecniche agli altri interessi.

TITOLO QUARTO

FRAGILITA'

Articolo 51 – Fragilità

Il P.A.T.I. provvede nella tav. 3 – Carta delle fragilità - ai sensi dell'art. 6 del P.T.C.P. alla individuazione delle zone ritenute di fragilità geologica, geomorfologica e idrogeologica che determinano l'idoneità o meno alla edificabilità del territorio intercomunale.

Sono evidenziate anche le fragilità di natura antropico-insediativa e ambientale, in grado di influenzare le strategie di trasformabilità del territorio.

FRAGILITA' DI NATURA ANTROPICA / INSEDIATIVA

Articolo 53 – Piano di protezione civile

Con riferimento al vigente Piano di protezione Civile intercomunale sono individuate a titolo ricognitivo nella tav. 3 le seguenti aree ritenute strategiche:

- *aree di attesa* dove garantire la prima assistenza alla popolazione,
- *aree di ricovero* dove installare insediamenti abitativi,
- *aree di ammassamento* dove far confluire risorse e mezzi per le operazioni di soccorso,

Tali zone sono ambiti di fragilità; si rinvia per i contenuti al Piano di protezione Civile.

Le modifiche al Piano di Protezione Civile sono recepite dal PATI senza che ciò costituisca variante al piano stesso.

La successiva pianificazione urbanistica dovrà tenere conto dei rischi del territorio e dei contenuti dei piani di protezione civile, soprattutto riguardo le aree e le superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione.

Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni, e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Inoltre nelle aree a destinazione industriale si dovrà tendere a ridurre il rischio e migliorare la sicurezza attraverso una attenta pianificazione dell'assetto urbanistico delle aree stesse e delle vie d'esodo, in funzione di una migliore gestione delle emergenze.

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 11/2001 le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.”

Articolo 54 – Zone di Tutela

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004, oltre alle aree di cui agli articoli successivi, sono riconosciute zone di tutela i corsi d'acqua e gli invasi dei bacini artificiali.

La rete idrografica di cui alla lettera a) è soggetta, ai sensi della lettera g) del citato art. 41, a tutela per una fascia di profondità di 30 m dal ciglio dei fiumi, torrenti e canali o dall'unghia esterna dell'argine, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

In base alla vigente normativa:

- sono previste fasce di rispetto idraulico inedificabili di 10 metri su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal ciglio del corso d'acqua o dall'unghia arginale. Eventuali interventi entro la fascia di rispetto devono essere sottoposti al parere del Genio Civile;
- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno 4 metri a partire dal ciglio del corso d'acqua o dall'unghia arginale.

Sono fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A, B, C, D, F) previsti dai P.R.G. vigenti alla data di adozione del P.A.T.I., relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente presenti nei P.R.G.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni di cui al comma precedente, sono ammessi:

- opere pubbliche compatibili con la natura del vincolo di tutela,
- interventi sul patrimonio edilizio esistente comprese opere di demolizione e ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
- ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 L.R. 11/2004 sulla base di un piano aziendale.

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.

Oltre alla citata normativa regionale si intendono qui espressamente richiamati i contenuti e gli obblighi del "Testo unico sulle opere idrauliche" di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.

DIRETTIVE

I P.I. individuano con maggior dettaglio le fasce di rispetto delle rete idrografica; all'interno di queste fasce il Comune:

- promuove azioni di tutela e valorizzazione mediante progetti a vocazione naturalistica e per il tempo libero;

- definisce specifici criteri per l'edificazione laddove vi ricadano zone di urbanizzazione consolidata.

Ai sensi degli articoli n. 36 e 41 della L.R. 11/2004 la demolizione delle opere e degli elementi di degrado presenti all'interno delle fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.

FRAGILITA' DI NATURA GEOLOGICA

Articolo 55 – Compatibilità geologica

Il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in zone contraddistinte da 3 classi di idoneità ad essere urbanizzate sulla base del diverso grado di pericolosità geologico-idraulica individuato nello studio geologico secondo una classificazione redatta dalla Regione del Veneto:

- *area idonea alle trasformazioni urbanistiche,*
- *area idonea alle trasformazioni urbanistiche a condizione di adottare determinati accorgimenti tecnici necessari a superare specifici problemi idraulici, geologici, etc.*
- *area non idonea alle trasformazioni urbanistiche.*

Le presenti norme si applicano ai piani degli interventi (P.I.) e alle trasformazioni urbanistiche in generale nonché agli interventi edilizi, a cui sono eventualmente rinviati analisi più dettagliate e puntuali e comunque sempre le previsioni specifiche delle norme sulle costruzioni¹⁷.

In particolare i Piani degli Interventi dovranno dettagliare alla scala degli interventi gli elementi individuati dalla cartografia a scala intercomunale, prevedendo il rispetto e l'applicazione delle presenti norme.

Il P.A.T.I. recepisce, facendole proprie, tutte le prescrizioni normative e cartografiche del *Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione*; ogni eventuale futura modifica parziale, aggiornamento o variante del P.A.I. comporta l'automatico adeguamento del P.A.T.I. (quadro conoscitivo, elaborati grafici, norme tecniche) senza che ciò costituisca variante allo strumento di pianificazione.

Articolo 56 – Aree idonee alle trasformazioni urbanistiche

In tali aree rientrano tutte le superfici stabili dal punto di vista morfologico e idrogeologico. Presentano pendenze limitate, dal punto di vista geotecnico i terreni presentano buone caratteristiche.

¹⁷ Legge 2. febbraio 74 n. 64, DM 11.3.88, DPR 21 aprile 1993 n. 246; DM 16.1.96, DPR 6 giugno 2001 n. 380, DM 14.9.2005; DM 14.1.08

PRESCRIZIONI

Nelle aree in oggetto è prescritta la redazione di relazione geologica e/o geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 57 – Aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione

Le aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione sono suddivise in:

- idraulica - esondazione
- vicinanza ad orli morfologici
- stabilità dei versanti

Tali aree includono una importante parte del territorio comunale ove è necessario che in relazione all'entità delle trasformazioni ed alle caratteristiche/criticità del sito si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica,
- verifica di compatibilità idraulica,
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico,
- valutazione della amplificazione sismica locale,

il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale, definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive

Articolo 58 – Aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche

Le aree comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geomorfologiche, idrauliche e litologiche molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione.

Tra i terreni non idonei sono comprese alcune aree soggette a dissesto idrogeologico, nonché i versanti con pendenza media superiore al 100%, le zone di alveo e le superfici lacustri.

PRESCRIZIONI

Nelle aree classificate come terreno non idoneo non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento; eventuali interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti (annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, rifugi, malghe etc.) sono consentiti laddove non provochino incrementi delle condizioni di criticità; tali interventi dovranno essere precedute da specifiche verifiche geologico-geotecniche estese ad un adeguato contesto geomorfologico.

Articolo 58 bis – Indicazioni per il P.I.

Il P.I. dovrà porre particolare attenzione alla valutazione delle previsioni urbanistiche considerando sia quelle strategiche previste dal PATI che tutte le previsioni individuate dallo strumento urbanistico che possono comprendere aree di nuova espansione, aree F, nuovi insediamenti all'interno di aree di consolidato (lotti singoli già previsti dalle indicazioni del PRG), ecc.

Il PI, al fine di adottare le coerenti scelte di zonizzazione e assetto urbanistico, dovrà assicurare che l'edificazione avvenga in ambiti geologicamente sicuri e compatibili e che la realizzazione delle opere non aggravi eventuali condizioni di instabilità già esistente, Inoltre il PI dovrà anche riportare alcune considerazioni relative alla fattibilità della previsione, individuare gli approfondimenti tecnici necessari per l'analisi di eventuali problematiche geologiche e determinare specifici riferimenti normativi nei quali sarà opportuno anche evidenziare che:

- nelle aree PAI (idonee a condizione o non idonee) si potrà realizzare solo quanto riportato nelle norme del PAI vigente, le eventuali modifiche alla pericolosità dovranno seguire l'iter previsto dall'art. 6 della medesima normativa;
- nelle zone di attenzione PAI (idonee a condizione o non idonee) ogni intervento ed ogni approfondimento dovrà essere effettuato in conformità con quanto espresso negli artt. 5 e 8 della normativa PAI.

Articolo 59 – Punti di presa degli acquedotti, serbatoi di accumulo, sorgenti.

Si tratta di zone estremamente vulnerabili ad eventuali inquinanti.

DIRETTIVE

Il P.I. provvede ad individuare con maggiore dettaglio e perimetrare cartograficamente tali aree e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di intervenire nelle loro vicinanze con scavi per sfruttamento intensivo anche in galleria, in caverna o con perforazioni, per non alterare la qualità e il regime delle loro acque.

E' da evitare la realizzazione, nelle loro vicinanze, di grandi infrastrutture o di reti che comportano di incidere in profondità il sottosuolo.

Articolo 60 – Area esondabile o a ristagno idrico

In conformità a quanto indicato nella DGR n. 2948 del 6 Ottobre 2009, il P.A.T.I. riporta analisi ed indicazioni sulle modalità di gestione di tutti quegli interventi che comportano trasformazioni del territorio con possibile variazione del regime idraulico in essere.

Il P.A.T.I. individua le aree critiche da un punto di vista idraulico classificandole in livelli di pericolosità conformemente ai livelli utilizzati dall'Autorità di Bacino (tale scelta non determina delle nuove ed effettive aree PAI che necessiterebbero di specifico separato iter amministrativo).

La scelta dei livelli di pericolo tiene in considerazione vari fattori tra i quali:

- l'importanza del corso d'acqua,
- le indicazioni sulle modalità di classificazione riportate nel P.A.I.,
- le indicazioni riportate nel P.T.C.P. e nei Piani di Protezione Civile dei Comuni,
- l'analisi delle opere di regimazione esistenti e loro efficacia.

La Valutazione di Compatibilità Idraulica identifica, negli allegati A e B, le prescrizioni da adottare dividendole in norme generali per il territorio e norme specifiche per le previsioni urbanistiche.

Per le aree a pericolosità idraulica sono valide le prescrizioni previste nelle Norme Tecniche del PAI del Fiume Piave, oltre a quanto evidenziato nell'art. 15 delle presenti N.T.

Art. 60 bis - Prescrizioni generali di natura idraulica

Sull'intero territorio di PATI, indipendentemente dal livello delle criticità idrauliche al quale lo stesso risulta sotteso, valgono le seguenti prescrizioni generali.

- 1) Ogni intervento in progetto dovrà mantenere o migliorare l'attuale assetto di funzionalità idraulica delle reti esistenti (bonifica, irrigazione, fognatura) e contemporaneamente garantire o agevolare il normale deflusso delle acque.
- 2) Gli interventi non dovranno in nessun modo aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area di ubicazione della nuova opera.
- 3) Si dovrà evitare la realizzazione, anche in via indiretta, di vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide.
- 4) Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare le interferenze, anche temporanee, con opere già esistenti.
- 5) In fase di progettazione si dovrà ricercare il mantenimento per quanto possibile dei volumi di invaso disponibili sul territorio. Si tratta di impedire ogni ulteriore eliminazione dei volumi di invaso disponibili sul territorio con interventi di tombamento o di tombinamento di fossi e di fossati. Nei casi in cui provvedimenti di questo tipo fossero indispensabili, si dovrà garantire non soltanto il mantenimento della capacità di portata di fossi e di fossati, ma anche la conservazione dei volumi di trattenuta temporanea che questi elementi della rete idrografica minuta mettono a disposizione, per la riduzione dei contributi specifici massimi di deflusso.
- 6) Se attuabile, si dovrà prevedere la neutralizzazione in loco di eventuali incrementi di portata dovuti ad interventi di urbanizzazione. L'urbanizzazione del territorio produce, come è noto, apprezzabili incrementi dei contributi specifici massimi in caso di precipitazione. Ne consegue la necessità di neutralizzare questi effetti mediante la predisposizione di adeguati volumi di invaso, superficiali e/o sotterranei, capaci di moderare le portate scaricate fino ai limiti originari. Le relative valutazioni e verifiche devono essere condotte applicando i più moderni ed attuali strumenti di indagine in questo campo, assoggettandole ad un attento controllo di merito.
- 7) Limitare ove necessario le aree destinate a nuova urbanizzazione. Questo provvedimento, quanto mai opportuno ai fini di evitare ulteriori sprechi di territorio, ha dal punto di vista idraulico un valore non meno importante, poiché evita da una parte di produrre indesiderabili incrementi dei deflussi superficiali, dall'altra di impegnare nuove aree per accogliere i dispositivi di neutralizzazione di cui al punto precedente.
- 8) Evitare di concentrare i punti di scarico nella rete idrografica. La concentrazione dei punti di scarico delle reti di drenaggio artificiali nella rete idrografica naturale produce, a parità di superficie servita, maggiori portate al colmo. È opportuno pertanto che i punti di recapito nella rete naturale delle acque meteoriche raccolte dai sistemi di fognatura siano il più possibile distribuiti, in modo che nella propagazione dei relativi idrogrammi di piena si

evitino i pericoli derivanti dalla sovrapposizione dei colmi.

- 9) Evitare interferenze tra il sistema delle strutture viarie e la rete idrografica minore. Le vie di comunicazione comportano frequentemente la realizzazione sul territorio di importanti rilevati, destinati a volte ad interferire permanentemente con la rete idrografica locale. Devono pertanto evitarsi, come conseguenza dell'eventuale realizzazione di opere di questo tipo, significative modificazioni delle direzioni di deflusso delle acque e della struttura delle reti naturali di drenaggio, rispettando nella costruzione delle nuove opere l'assetto idraulico preesistente. A tal fine si devono imporre in fase di progetto verifiche adeguate, che dimostrino gli effetti prodotti nello smaltimento delle acque dalle interferenze e che consentano di valutare in quale misura lo stato idraulico esistente sia modificato dalle nuove opere che si intendono inserire nel territorio.
- 10) Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua è obbligatorio mantenere una fascia minima di rispetto ed inedificabilità attorno a tutti i corsi d'acqua sul territorio soggetto a PATI. L'ampiezza di tale fascia è subordinata all'art. 41 della L.R. 11/04 ed, in un'ottica generale, non dovrà essere mai inferiore ai 30 m dal piede arginale per quel che concerne i corsi d'acqua principali e mai inferiore a 10 m dal piede stesso in riferimento ai corsi d'acqua costituenti la rete secondaria. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.
- 11) Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto minima di 10 m non derogabili. Fasce di rispetto di maggior estensione potranno essere imposte per le sorgenti captate da acquedotto e per specchi d'acqua di particolare rilevanza.
- 12) È vietata qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto, nonché qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette.
- 13) È vietata qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni.
- 14) È da evitarsi qualunque ingombro totale o parziale degli alvei col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento d'acqua.

La necessità di impermeabilizzazione dei terreni dovrà essere verificata in funzione dell'estensione delle superfici e da quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009.

Art. 60 ter - Norme generali di natura idraulica e linee guida relative ai nuovi processi edificatori

Al fine di intervenire per un corretto riassetto idraulico del territorio i processi edificatori dovranno tener conto dei cambiamenti operati sull'uso del suolo nel tempo ed in ragione dell'attuale situazione di pericolosità riscontrata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI.

Tutti i nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti vincoli.

1. Il P.I. può rivalutare e ridefinire i limiti delle aree esondabili o a ristagno idrico giustificando le variazioni attraverso studi geologico-idraulici puntuali.
2. Le trasformazioni urbanistiche individuate puntualmente nei Piani degli Interventi dovranno essere corredate di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) ai sensi della D.G.R.V.n. 2948/2009 secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107/2009). Le analisi idrauliche potranno mantenere come riferimento le precipitazioni di progetto della V.C.I. di P.A.T.I., rivalutando portate massime scaricabili e dimensionamento delle opere di compensazione in funzione dell'effettiva superficie impermeabilizzata specificata nel P.I..
3. Su tutto il territorio soggetto a PATI per tutti gli interventi di modifica dell'assetto idraulico del territorio, esclusi quelli a trascurabile impermeabilizzazione, si dovrà applicare il principio di "invarianza idraulica" secondo quanto prescritto dal D.G.R. n. 2948/2009 indipendentemente dal livello di rischio accertato. Secondo tale principio a parità di evento di pioggia la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere una portata massima non superiore a quella prevedibile prima della realizzazione dell'intervento. Al fine di garantire l'osservanza dell'invarianza idraulica si potranno adottare una serie di interventi atti principalmente ad aumentare il potere di infiltrazione del suolo, nei limiti previsti dalla normativa di settore, oppure, ove questo non risulti possibile, a trattenere momentaneamente i volumi in eccesso per rilasciarli gradualmente in seguito.

In fase di progettazione si dovranno verificare le effettive condizioni locali di rischio idraulico e di conseguenza si dovranno predisporre tutti gli interventi necessari al contenimento del rischio stesso e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.

In particolare si potranno utilizzare, secondo le modalità specificate nella Relazione di Compatibilità Idraulica:

- Volumi di invaso temporaneo a cielo aperto di tipo concentrato.
- Volumi di invaso temporaneo sotterranei di tipo concentrato.
- Volumi di invaso di tipo diffuso.
- Dispersioni mediante sistemi drenanti.

I valori minimi indicativi di invaso da adottare in fase di progettazione dovranno essere adeguatamente calcolati in fase di Piano degli Interventi ed in ogni caso non dovranno essere minori di quelli riportati nelle tabelle di calcolo presenti nella Relazione di Compatibilità Idraulica. In particolare si raccomanda il rispetto dei valori specifici di volumi da laminare in quanto le effettive dimensioni delle nuove aree di espansione risultano puramente indicative in fase di P.A.T.I. e saranno definite univocamente solamente nelle fasi pianificatorie successive.

4. Per le aree soggette a trasformazione urbanistica, si prescrive una analisi della situazione idraulica puntuale finalizzata alla valutazione delle reali capacità ricettive del suolo in esame e potenzialità di smaltimento dell'eventuale corso d'acqua interessato.
5. La progettazione urbanistica dovrà aver cura di lasciare a spazio verde quanta più area possibile valorizzando eventuali zone la cui naturale conformazione sia adatta ad ospitare volumi di compenso (fossati, aree depresse....). A tal fine è consigliabile che le aree a verde siano posizionate a quote inferiori rispetto alla media delle quote relative alle zone impermeabili circostanti e che siano ad esse connesse idraulicamente.
6. Anche in caso di progettazione di una nuova area produttiva occorrerà ridurre al minimo necessario le aree impermeabili portando particolare cura al dimensionamento delle opere di raccolta delle acque di prima pioggia ed al loro successivo trattamento.
7. È consigliabile l'utilizzo di reti fognarie separate prevedendo di raccogliere e portare ad eventuale pretrattamento e depurazione le acque di prima pioggia secondo le indicazioni riportate nel Piano di tutela della acque nelle relative Norme Tecniche. La progettazione dovrà essere concordata col soggetto attuatore.
8. Nel caso di intervento urbanistico in prossimità di un canale o corso d'acqua si dovrà valutare con studi mirati l'interferenza del corso d'acqua stesso calcolando la quota di piena almeno centenaria in corrispondenza del sito in esame. In ogni caso si dovrà sopraelevare il piano di imposta dei fabbricati rispetto alla quota di piena calcolata.
9. Nel caso di intervento urbanistico in prossimità di un canale o corso d'acqua si dovrà aver cura di posizionare le aree a verde previste lungo le sponde del corso d'acqua, in modo da agevolare lo scarico e garantire nel contempo facilità di accesso al corso stesso per gli interventi di manutenzione ed eventuale riordino.
10. Scolli e fossati non devono subire occlusioni neanche momentanee al fine di evitare qualsiasi ostacolo al normale deflusso delle acque. Gli stessi fossati e scolli dovranno essere mantenuti funzionali da regolari interventi di manutenzione, anche in aree private. Le operazioni manutentorie dovranno essere eseguite dai proprietari dei terreni o dagli enti adibiti al controllo della rete idrica. Si ritengono compresi nelle operazioni sopracitate anche il

controllo e l'eventuale ripristino delle funzionalità di eventuali manufatti presenti. Se presente sul territorio, sarà cura dell'ente gestore stilare un Piano di Manutenzione definendo gli obiettivi, le modalità operative di intervento e gli investimenti necessari allo scopo.

11. Sono vietate operazioni di tombinatura di scoli o fossati, ai sensi del D.Lgs 152/2006, ad eccezione di eventuali accessi ai fondi pubblici o privati. In caso di realizzazione di tombinature si dovranno concordare le dimensioni minime con l'ente gestore della rete idrica ed in ogni caso dovranno essere mantenute le sezioni libere in essere prima dell'intervento.
12. È consentita la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche non inquinate provenienti dalle coperture mediante pozzi perdenti. La portata massima smaltibile non deve in ogni caso eccedere il 50 % dell'aumento di portata rispetto alle condizioni precedenti la trasformazione.
13. Nel caso sia in previsione l'impermeabilizzazione di ampie superfici da adibire a parcheggio o stoccaggio e movimentazione materiali occorrerà curare la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia e incentivare con interventi mirati la dispersione nel sottosuolo delle restanti portate ove il suolo abbia adeguate caratteristiche di permeabilità. In caso di scarsa permeabilità sarà possibile predisporre adeguati sistemi di ritenzione in loco e rilascio graduale delle acque al di sotto della pavimentazione. Il dimensionamento corretto di tali dispositivi andrà effettuato a livello di Piano degli Interventi secondo quanto riportato nella normativa vigente per le acque di prima pioggia.
14. La D.G.R. n. 2948 prevede che qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso il corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi nel terreno, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sul terreno.
15. In caso di previsione di nuove arterie stradali, anche se ciclabili o pedonali, si dovranno applicare le seguenti prescrizioni.
 - Realizzare infrastrutture stradali che non alterino il regime idrologico superficiale e comunque non accrescano il rischio idraulico.
 - Tenere in considerazione la possibilità di associare alla realizzazione della nuova arteria stradale l'inserimento di piccole casse di espansione lungo il suo tracciato oppure di utilizzare opere come le rotonde per posizionare vasche di prima pioggia o ancora sovradimensionare la rete di smaltimento per accogliere volumi d'acqua da restituire gradualmente migliorando in tal modo le condizioni locali di sicurezza idraulica.

In sostanza alla realizzazione dell'opera stradale potrebbero essere associati una serie di interventi mirati a migliorare o almeno a mantenere l'assetto idraulico delle aree attraversate con indubbio beneficio anche per le zone limitrofe.

- In fase progettuale studiare puntualmente la scelta dei percorsi più adatti in relazione alla morfologia del territorio e al livello di rischio idraulico accertato sullo stesso evitando di attraversare le zone a rischio maggiore.
- In fase di progettazione consultare gli enti che hanno competenze sul territorio come gli uffici del Genio Civile. Occorre infatti non sottovalutare la rete idrica minore curando nei dettagli le interferenze che le nuove arterie stradali in progetto creano sulla rete stessa.
- Garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche dimensionando correttamente i fossi di raccolta e smaltimento considerando le variazioni di permeabilità e tenendo conto della possibile natura inquinante delle acque raccolte.
- Garantire la continuità idraulica in caso di attraversamenti della rete idrica dimensionando in maniera consona gli opportuni manufatti evitando in ogni caso lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante onde evitare il crearsi di zone di ristagno.

Articolo 61 – Area soggetta a valanghe

Sono rappresentate nel P.A.T.I. le aree soggette a valanghe presenti nei territori dei comuni di Limana e Trichiana e riportate nel P.A.I. Si potranno apportare al P.A.T.I. aggiornamenti e precisazioni derivanti da studi, indagini e i documenti prodotti dal Centro Valanghe di Arabba.

Tali aree rientrano nelle “aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione” oppure in “aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche” di cui agli specifici articoli delle presenti N.T..

DIRETTIVE

Il PI potrà aggiornare la cartografia relativa alle valanghe, senza che ciò costituisca variante al PATI, anche sulla base di studi, indagini e documenti anche prodotti dal Centro Valanghe di Arabba.

Detto studio compverà la fattibilità e la compatibilità della trasformazione urbanistica stessa.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Nelle aree soggette a valanghe si prevedono unicamente interventi di sistemazione e manutenzione nonché difesa e consolidamento delle stesse. Ogni intervento sarà preceduto dalla stesura di una relazione valanghiva accompagnata e quindi supportata da simulazioni e valutazioni puntuali per metodo e sviluppo.

Si prevede inoltre uno studio delle eventuali opere di difesa attive (paravalanghe, terrazzamenti, rimboschimento, barriere frangivento) e/o passive (opere di deviazione o di arresto) previa

delimitazione della zona soggetta a rischio e ipotesi sulle caratteristiche del movimento.

Articolo 62 – Area di frana

Il quadro conoscitivo riporta le aree censite della carta geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 "Belluno" foglio 063, gli eventi censiti dall'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia e quelli censiti dal Comune.

Le frane sono classificate:

- attive quando i fenomeni di deformazione e/o movimento sono rilevabili o in atto.
- non attive, quando i fenomeni di deformazione e/o movimento non sono rilevabili o non sono in atto. Sono considerate non attive le frane che hanno avuto origine in condizioni climatiche e morfoevolutive diverse dalle attuali (es. periodo glaciale o post glaciale), quelle che hanno raggiunto un nuovo e accertato stato di equilibrio, ovvero quando esista l'impossibilità accertata della ripresa del fenomeno deformativo e/o di movimento.

Appartengono alle frane non attive le paleofrane.

La perimetrazione dell'area comprende la fascia di rispetto definita in ragione della classificazione di frana, delle superfici e dei volumi coinvolti, delle caratteristiche geocinematiche, prendendo in considerazione sia la zona di coronamento (fenomeni di arretramento o altro) che di accumulo.

L'estensione della fascia di rispetto è valutata tenendo conto della presenza di centri abitati, abitazioni isolate, aree produttive, sistemi infrastrutturali (strade comunali, linee ferroviarie, ecc.) e strutture strategiche di pubblica utilità, aree potenzialmente destinabili a nuovi insediamenti (residenziali e produttivi).

Tali aree rientrano nelle "aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione" oppure in "aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche" di cui agli specifici articoli delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI

Le aree di frana dovranno essere sottoposte ad uno studio di stabilità del pendio che prenderà in considerazione anche l'assetto delle aree a monte eventualmente interessate dall'erosione regressiva e quelle a valle soggette all'accumulo.

Nelle aree di frana attiva è vietata la realizzazione di nuove opere, salvo quelle finalizzate al consolidamento e alla riduzione del livello di pericolo e di rischio.

All'interno delle nicchie di distacco delle frane attive e per una congrua fascia, in funzione della tipologia, importanza ed estensione del fenomeno, dal margine superiore delle stesse possono essere realizzati solo interventi di difesa, consolidamento e rimboschimento dei versanti.

Si dovranno prevedere gli interventi di bonifica o deviazione dei corsi d'acqua finalizzati a mitigare i fenomeni del dissesto idrogeologico.

Articolo 63 – Area soggetta a caduta massi

Gli elaborati del PATI evidenziano la presenza di aree soggette a caduta massi definite dal manifestarsi di fenomeni di trasporto di materiale granulare e ambiti localizzati in prossimità di questi ultimi.

Tali aree rientrano nelle “aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione” oppure in “aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche” di cui agli specifici articoli delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI

Nelle aree soggette a caduta massi le trasformazioni urbanistiche e gli interventi edilizi sono ammesse previa valutazione del livello di pericolo e l'eventuale progettazione e realizzazione di interventi di riduzione del livello di pericolo.

Negli ambiti individuati in cartografia è vietata la nuova edificazione e la realizzazione di manufatti, ad eccezione degli interventi mirati alla riduzione del livello di pericolo e di rischio.

In tal caso:

- deve essere valutato dettagliatamente il regime delle acque superficiali e di quelle filtranti;
- devono essere effettuate indagini specifiche atte a definire la potenza e i parametrigiotecnici del materiale di copertura, la stabilità del pendio, tenendo conto dell'entità del fenomeno a monte e le modalità di accumulo a valle.

Articolo 64 – Area di erosione

Rientrano in questa classificazione:

- a) i corsi d'acqua e le sponde con relativa fascia di rispetto nei tratti soggetti ad arretramento,
- b) le testate dei corsi d'acqua dove la presenza di una superficie concava accentua il fenomeno di ruscellamento ed erosione del suolo,
- c) i tratti di erosione incanalata.

Tali aree rientrano nelle “aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione” oppure in “aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche” di cui agli specifici articoli delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI

Nelle aree soggette ad erosione:

- deve essere valutato dettagliatamente il regime delle acque superficiali e di quelle filtranti;
- devono essere effettuate indagini specifiche sullo spessore e le caratteristiche geotecniche del materiale di copertura, sulla stabilità del pendio, tenendo conto dell'entità del fenomeno a

monte, delle modalità del trasporto solido, dell'accumulo a valle.

Per gli orli di scarpata di erosione e i solchi di erosione sono definite fasce di rispetto non edificabili pari all'altezza delle scarpata o del solco; le fasce e le sezioni dovranno essere definite con puntuale precisione nella specifica relazione geologica che accompagna gli interventi edilizi realizzati nelle loro vicinanze.

All'interno dei bacini erosivi sono possibili solo interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento.

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico-ambientale.

TITOLO QUINTO

TRASFORMABILITA'

Articolo 65 – Trasformabilità

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché delle presenti norme che prevedono i vincoli, le invarianti e le fragilità del territorio comunale, la Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” individua le azioni del P.A.T.I. volte a definire le scelte strategiche di assetto, sviluppo e governo del territorio dei Comuni di Limana e Trichiana.

Tali azioni sono disciplinate dalle presenti Norme Tecniche, nell’attuazione delle strategie, degli strumenti di partecipazione e concertazione con i cittadini e i centri portatori di legittimi interessi, privilegiando la ricerca del consenso e gli accordi, soprattutto nelle forme dei piani e programmi complessi e integrati, utilizzando - anche in funzione perequativa - gli istituti premiali e incentivanti di cui agli articoli che seguono.

In considerazione della natura programmatica del P.A.T.I. e delle relative previsioni vincolistiche la cartografia di cui alla tavola n. 4 deve intendersi riferita alla relativa scala, con facoltà dell’amministrazione comunale di interpretare la stessa anche a scale di maggior dettaglio in relazione alla finalità delle previsioni stesse.

Articolo 66 – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)

Il P.A.T.I. suddivide il territorio intercomunale nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei, in base alla uniformità degli aspetti geomorfologici, insediativi, ambientali, paesaggistici e identitari:

COMUNE DI LIMANA

ATO	NOME	TIPOLOGIA	SUPERFICIE
1L	Ambito fiume Piave	ambientale	216,70 Ha
2L	Ambito fondovalle	urbanizzata	1.301,02 Ha
3L	Ambito di versante	paesaggistica	1.619,12 Ha
4L	Ambito montano	ambientale	781,77 Ha

COMUNE DI TRICHIANA

ATO	NOME	TIPOLOGIA	SUPERFICIE
1T	Ambito fiume Piave	ambientale	80,27 Ha
2T	Ambito fondovalle	urbanizzata	853,10 Ha
3T	Ambito di versante	paesaggistica	1.989,27 Ha
4T	Ambito montano	ambientale	1.456,09 Ha

Gli A.T.O. rappresentano lo strumento di controllo e gestione delle trasformazioni territoriali e costituiscono unità omogenee.

I P.I. possono modificare i perimetri degli ATO, per adattarli alle zonizzazioni e alle situazioni di dettaglio conseguenti al passaggio di scala, senza che questo comporti variante al P.A.T.I. fermo restando il dimensionamento complessivo del piano e il limite massimo di SAU trasformabile.

Articolo 67 – Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) trasformabile

La S.A.U. è determinata sulla base delle analisi specialistiche definite nel quadro conoscitivo (vedi elaborato allegato alla Relazione); di seguito è riportata la determinazione del limite massimo di SAU trasformabile in base agli atti di indirizzo regionali¹⁸.

Qualora la Regione modifichi la metodologia di calcolo, il dato della S.A.U. trasformabile verrà adeguato senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.

COMUNE DI LIMANA

Superficie Territoriale Comunale / S.T.C.	39.120.881	mq
Superficie Agricola Utilizzata / S.A.U.	12.021.930	mq
Superficie boscata comunale	19.241.300	mq
Superficie boscata x coeff. 3,8 %	731.170	mq
SAU esistente + 3,8 %	12.753.100	mq
Rapporto S.A.U. / S.T.C.	30,73	%
Coefficiente di trasformabilità S.A.U.	1,3	%
S.A.U. massima trasformabile mq x 1,3 %	165.790	mq
Incremento del 10 %	16.579	mq
TOTALE SAU MASSIMA TRASFORMABILE	182.369	mq

COMUNE DI TRICHIANA

Superficie Territoriale Comunale / S.T.C.	43.964.384	mq
Superficie Agricola Utilizzata / S.A.U.	13.611.565	mq
Superficie boscata comunale	23.109.800	mq
Superficie boscata x coeff. 3,8 %	878.172	mq
SAU esistente + 3,8 %	14.489.737	mq
Rapporto S.A.U. / S.T.C.	30,96	%
Coefficiente di trasformabilità S.A.U.	1,3	%
S.A.U. massima trasformabile Ha x 1,3 %	188.366	mq
Incremento del 10 %	18.836	mq
TOTALE SAU MASSIMA TRASFORMABILE	207.203	mq

¹⁸

D.G.R.V. n. 3178/2004, n. 3650/2008

Ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla D.gr. n. 3650 del 25.11.2008 il limite di S.A.U. trasformabile è stato aumentato del 10 % in ragione delle specifiche caratteristiche del territorio intercomunale.

La presenza della superficie agricola utilizzata e delle zone boscate complessivamente è pari:

- all'81,5 % del territorio comunale per Limana,
- all'85 % del territorio comunale per Trichiana,

la superficie complessivamente urbanizzata risulta pari al

- 3,4 % per Limana,
- 2,7 % per Trichiana,

pertanto si è applicato l'incremento del 10 % motivato dalla necessità di poter attuare con maggiore flessibilità le strategie del P.A.T.I.

DIRETTIVE

I Piani degli interventi determinano, sulla base delle trasformazioni in essi previste, la quantità di superficie agricola utilizzata (SAU) da trasformare, che non può comunque superare la quantità massima riportata nel presente articolo. Non rientra in tale calcolo l'eventuale SAU rientrante negli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'adozione del presente PATI e convenzionati.

In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T.I. dovrà essere monitorato, predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della relativa superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

Articolo 68 – Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica prevista dall'art. 35 L.R. 11/2004 persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari e gli aventi titolo sugli immobili, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali (standard).

Criteri d'applicazione della perequazione

La perequazione si applica in occasione di trasformazioni urbanistiche da individuare all'interno dei P.I. nei seguenti ambiti oltre che negli atti di programmazione negoziata:

1. le zone di espansione sottoposte a P.U.A. (*"linee preferenziali di sviluppo"*),
2. gli ambiti destinati a programmi complessi,
3. gli ambiti di riqualificazione e riconversione,
4. altri ambiti che l'Amministrazione intenda individuare in sede di P.I.

Modalità della perequazione

La perequazione si attua essenzialmente con le seguenti modalità:

- aree o immobili da cedere al Comune.
- opere di urbanizzazione primaria o secondaria da realizzare, cedere o convenzionare;
- altri tipi di opere, servizi che si dimostrino finalizzate ad assicurare la qualificazione territoriale o la qualità della vita, in attuazione di programmi di sviluppo approvati dall'amministrazione,
- la monetizzazione.

I P.I. individuano le trasformazioni che determinano la necessità di una redistribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni stesse e determinano attraverso la valorizzazione delle trasformazioni – in ragione del pregio commerciale, della vocazione, del rilievo ambientale e paesaggistico, della presenza di vincoli e fragilità, di reti tecnologiche, di servizi e infrastrutture – la percentuale di opere, di immobili, ovvero di altre prestazioni (tra cui anche la monetizzazione) ritenute opportune da destinare alla perequazione.

I P.I. possono, in ogni caso, determinare modalità diverse d'attuazione della perequazione urbanistica ove queste siano frutto di accordi ex art. 6 della L.R. 11/2004 o assumano i contenuti di cui all'art. 16 della L. 167/1992 (Programmi Integrati d'Intervento).

In via preliminare il valore di perequazione, per le aree di espansione soggette a Strumento Urbanistico Attuativo, viene così individuato:

- aree confermate dal PATI: fino al 10% del plusvalore,

- nuove aree individuate dal PATI: tra 10 % e il 30 % del plusvalore.

Per plusvalore si intende la differenza tra il valore finale conseguente alla trasformazione urbanistica, in relazione alla zonizzazione, operata dal P.I. e il valore iniziale dell'area (sulla base delle previsioni dei PRG vigenti) sommato a tutti i costi di produzione del valore finale, compresi quelli per l'eventuale bonifica dell'area.

Articolo 68 bis – Perequazione ambientale

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Articolo 69 – Riqualificazione ambientale

I P.I. individuano gli obiettivi di:

- riqualificazione urbana e ambientale,
- recupero di aree e immobili degradati,
- riordino di funzioni urbanistiche,
- mitigazione o eliminazione di opere e insediamenti incongrui,

che possono prevedere interventi di:

1. demolizione o mitigazione di opere incongrue,
2. eliminazione di elementi di degrado,
3. realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, ambientale e di sicurezza,
4. interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e dei manufatti di valore storico o architettonico, testimoniale, culturale, paesaggistico, ecc.
5. interventi volti al recupero di elementi anche naturalistici caratteristici del paesaggio agrario, al mantenimento del territorio o atti a contrastare l'avanzamento delle neoformazioni boscate,
6. demolizione e spostamento di fabbricati esistenti ubicati:
 - in ambiti di fragilità di natura geologica, idrogeologica e idraulica (art. 56 e segg.),
 - nelle fasce di rispetto di cui alla lettera a) dell'art. 53 delle presenti N.T.
 - nelle zone di inedificabilità assoluta (es. fasce rispetto cimiteriale, zone di tutela degli acquedotti, dei depuratori),
 - nelle zone non idonee (art. 54 N.T.).

Tali interventi determinano l'accesso al credito edilizio disciplinato dall'articolo successivo.

Articolo 70 – Credito edilizio

Per credito edilizio si intende l'attribuzione di una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo a seguito della realizzazione di interventi previsti all'articolo precedente e a quello successivo.

I P.I. determinano

- i criteri di applicazione del credito edilizio,
- gli indici di edificabilità anche differenziata, correlati all'importanza urbanistica e alla qualità degli obiettivi, ai costi e vantaggi, al pregio o incremento di valore della trasformazione o delle compensazioni,
- la valutazione e gerarchia degli interventi.

Con l'approvazione dei P.I. sarà istituito il Registro dei Crediti Edilizi previsto dall'art. 17 della L.R. 11/2004, per ciascun Comune, strutturato in conformità alla disciplina dei crediti stessi che i P.I. detteranno, prevedendo anche le modalità della loro commerciabilità.

Per ogni sede soggetta alla disciplina del credito edilizio i P.I. prevederanno una scheda urbanistica atta a definire, tra l'altro:

- la localizzazione dell'intervento,
- gli obiettivi da perseguire,
- i criteri d'intervento da rispettare nella progettazione;
- la quantificazione del credito edilizio,
- le modalità di utilizzo del credito e le garanzie di attuazione.

I P.I. individuano inoltre gli ambiti in cui sarà consentito l'utilizzo dei crediti edilizi che sono spendibili preferibilmente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, nelle aree di edificazione diffusa, in corrispondenza delle linee preferenziali dello sviluppo insediativo (a seguito della perimetrazione effettuata in sede di P.I.), all'interno degli ambiti di riqualificazione e riconversione e all'interno degli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi.

Articolo 71 – Compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o comunque necessari per la realizzazione di un'opera pubblica o d'interesse pubblico, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica, a fronte della cessione all'Amministrazione dell'area o della costituzione di diritti reali necessari per la miglior realizzazione dell'opera.

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, fino al momento dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, può proporre all'interessato l'applicazione della compensazione urbanistica.

La compensazione urbanistica si attua anche con le procedure di negoziazione pubblica e in particolare con gli strumenti di cui agli artt. 6 e 7, 20 e 21, 36 e 37 della L.R. 11/2004.

Articolo 72 – Perequazione territoriale e ambientale

La perequazione territoriale, anche ai sensi dell'art. 59 del P.T.C.P. persegue l'equa ripartizione tra i Comuni dei vantaggi derivanti dalla concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione di infrastrutture d'interesse generale.

E' riferita a interventi di livello intercomunale e tende a riequilibrare, per ciò che attiene agli effetti di ricaduta urbanistica, socioeconomica, finanziaria e in generale dei vantaggi e degli svantaggi indotti dagli interventi di grande impatto sul territorio, con ricadute sovra comunali, per le singole comunità locali e per le amministrazioni che le rappresentano.

Analogamente e per le finalità descritte dal P.T.C.P. la perequazione ambientale persegue la ripartizione equa tra i Comuni degli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo.

Il presente articolo può trovare applicazione anche ai fini del coordinamento e attuazione dei servizi a scala sovra comunale.

Articolo 73 – Opere incongrue / elementi di degrado

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del credito edilizio previsto dalle presenti N.T. i P.I. individuano le opere incongrue e gli elementi di degrado esistenti.

Tale individuazione viene effettuata sulla base delle strategie contenute nel P.A.T.I. con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei valori ambientali, paesaggistici, storici, architettonici presenti nel territorio.

Articolo 74 – Criteri generali per i nuovi insediamenti

Gli interventi di nuova edificazione e quelli volti al recupero dell'esistente devono perseguire:

- assetti urbanistici di qualità conformi alla morfologia dei luoghi e degli insediamenti esistenti,
- l'integrazione ove possibile delle opere di urbanizzazione esistenti,
- la riqualificazione, il riordino e l'integrazione degli spazi aperti di relazione siano essi pubblici che privati (piazze, corti, percorsi, ecc...)
- la permeabilità pedonale e ciclabile dei tessuti urbani,
- i migliori equilibri con gli ambiti contermini, siano essi agricoli che urbanizzati,
- una elevata qualità del costruito sia in termini architettonici che prestazionali;
- promuovere misure finalizzate alla riduzione della impermeabilizzazione dei suoli secondo anche gli indirizzi previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto,
- il rispetto del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", in particolare art. 11 e Allegato 3;
- la pianificazione energetica comunale (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile – PAES).

Il PI in sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani regionale e provinciale.

Articolo 75 – Definizione degli interventi edilizi

Gli interventi edilizi sugli immobili, in attuazione diretta del P.R.G. o subordinati a Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), sono quelli definiti:

- dal D.P.R. n. 380/2001,
- alla lettera e), punto 7 ter) dell'art. 48 della L.R. 11/2004,
- dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza.

I PRG vigenti prevedono per gli edifici esistenti, sulla base dei valori architettonici rappresentati, gradi di protezione a cui corrispondono solo determinati e specifici interventi edilizi.

I Piani Urbanistici Attuativi (del P.R.G. e/o del P.A.T.I.) possono confermare tali gradi di protezione oppure, sulla base di una accurata indagine dei valori architettonici, storici e tipologici, redatta da un professionista titolato ai sensi della vigente normativa¹⁹, possono proporre l'attribuzione di un diverso grado di protezione, o l'eliminazione dello stesso, da approvare contestualmente al Piano Urbanistico Attuativo.

I Piani degli Interventi, sulla base di specifiche indagini e approfondimenti che valutino i valori architettonici, tipologici, testimoniali, culturali, ancora presenti, possono ridefinire l'attuale attribuzione dei gradi di protezione degli edifici, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.

Articolo 75 bis – Indicazioni particolari

L'integrazione alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI), redatta a seguito del parere dell'U.P. Genio Civile del 19/11/2013 giusto prot. n. 501648, ha individuato una serie di ulteriori indicazioni di dettaglio per tre aree poste in prossimità di alcuni corsi d'acqua (rio Baorche, rio Gorgon, rio Marteniga) a cui si rimanda integralmente, in particolare per gli approfondimenti da attuare in sede di P.I.

In queste zone è necessario intervenire periodicamente con:

- a) la manutenzione delle opere d'arte esistenti (almeno ogni 5 anni),
- b) la realizzazione di protezioni degli argini esistenti,
- c) l'escavazione del materiale di accumulo,
- d) la pulizia degli alberi adiacenti ai corsi d'acqua.

In queste zone i piani seminterrati / interrati sono di norma vietati; sono consentite deroghe solo a seguito della dimostrazione degli accorgimenti adottati per renderli compatibili con le peculiarità delle aree.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Articolo 76 – Sistema delle infrastrutture della mobilità

Il P.A.T.I. riconosce il ruolo di coordinamento provinciale nell'ambito del sistema della mobilità e individua le seguenti azioni strategiche prioritarie:

- riduzione dei conflitti dovuti al traffico pesante nei sistemi urbani,
- manutenzione e razionalizzazione della rete stradale esistente,
- fluidificazione del traffico,

¹⁹

Cfr art. 52, 2° comma del R.D. n. 2537/1925 - Consiglio di Stato, IV Sez., n. 2434/2009, n. 5239/2006

- promozione dell'integrazione tra il trasporto privato e quello pubblico,
- favorire forme di trasporto pubblico a chiamata,
- incentivare la mobilità ciclistica e pedonale in ambito locale.

Le previsioni cartografiche relative a nuova viabilità o percorsi indicati nella Tav. 4 "Carta della trasformabilità" costituiscono ipotesi e indicazione sommaria di tracciato: le stesse dovranno trovare più puntuale definizione, anche per gli effetti di vincolo urbanistico, in sede di successiva pianificazione (P.I.) ovvero in occasione della specifica progettazione, preliminare e definitiva.

Le previsioni grafiche del P.A.T.I. non costituiscono apposizione di vincolo perordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia.

In particolare si precisa che la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal piano che interessano la rete viabilistica provinciale costituiscono esclusivamente una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi

La definizione del tracciato stradale con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza comportare variante al P.A.T.I.

Non costituiscono variante al P.A.T.I. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purchè non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T.I.

DIRETTIVE

Gli obiettivi sopra riportati sono il riferimento per le azioni operative contenute nei P.I.

Inoltre i P.I.:

- valutano le situazioni di criticità proponendo idonei correttivi atti al miglioramento del sistema della viabilità esistente, anche mediante accordi con gli enti competenti e con i comuni contermini per le scelte che coinvolgano il livello sovracomunale;
- favoriscono la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale ritenuto elemento strategico per garantire una facile accessibilità ai servizi ed ai luoghi di lavoro da parte dei cittadini delle zone più svantaggiate,
- perseguono la gerarchizzazione della rete viaria, la fluidificazione del traffico, l'eliminazione dei punti di criticità (pericolosità), l'attuazione di percorsi ciclopedonali a rete.

PRESCRIZIONI

All'interno degli ambiti destinati alle nuove infrastrutture viarie sono consentiti interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, tali però da non compromettere la realizzabilità delle stesse

infrastrutture.

Articolo 77 – Viabilità esistente da riqualificare

Il PATI individua due tipologie di viabilità da riqualificare: una urbana e una montana.

a. Viabilità urbana

Gli assi stradali interni ai due capoluoghi sono individuati come assi stradali da ricalibrare nell'ottica della loro complessiva riqualificazione volta a:

- ridurre gli accessi veicolari nell'ottica della fluidificazione del traffico, anche con la realizzazione di rotatorie,
- assicurare la previsione di idonei itinerari ciclabili e pedonali preferibilmente in sede propria ed in massima sicurezza,
- prevedere un organico riordino delle aree residuali con interventi di arredo urbano atti a migliorare la qualità urbana complessiva,
- prevedere interventi di messa a dimora di alberi d'alto fusto per la definizione di viali alberati e la creazione di aree verdi complementari,
- migliorare il sistema della pubblicità e della comunicazione connesso alla presenza delle molteplici attività commerciali e produttive presenti.

DIRETTIVE

I P.I. definiscono le azioni mediante le quali vengono perseguite dette finalità, anche mediante progetti pilota, da attuarsi per stralci, in sintonia e coordinamento laddove esistenti con i Piani Urbani della Mobilità – P.U.M.

Fino all'approvazione dei P.I., in attuazione al presente P.A.T.I., agli immobili posti lungo tale asse stradale si applicano le previsioni del P.R.G. vigente cercando di salvaguardare le aree ancora libere poste fronte strada ed evitando sopravanzamenti dell'edificato verso la sede stradale, che possano pregiudicare possibili interventi di riqualificazione.

b. Viabilità montana

Le due strade esistenti, che nelle ATO 4 salgono verso i versanti fino a collegarsi con le zone di cresta del vicino Comune Revine Lago, sono individuate come assi da riqualificare per la loro importante funzione di collegamento ed accesso a zone di rilevante interesse ambientale.

Sono denominate “*Troi dei cavi*” e “*Canal di Limana*” ed hanno natura prevalentemente agrosilvopastorale; ricadono nella Zona di Protezione Speciale denominata Prealpi Bellunesi.

DIRETTIVE

I P.I. definiscono le azioni volte al loro mantenimento e alla loro riqualificazione nell'ottica di assicurare la transitabilità in totale sicurezza.

Il P.A.T.I., ai sensi dell'art. 47, comma 1, delle N.T. del P.T.C.P., recepisce la previsione di "viabilità esistente di secondo livello da potenziare" riferita alla S.P. n. 635 "del passo San Ubaldo.

Articolo 78 – Viabilità di progetto

Il P.A.T.I. individua alcune infrastrutture di nuova previsione della viabilità di interesse comunale; si tratta di completamenti e/o prosecuzioni della viabilità esistente, posti all'interno o in prossimità delle zone di urbanizzazione consolidata.

Le modifiche a queste previsioni, o la previsione di nuove, non costituiscono variante al P.A.T.I. purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale in maniera significativa e non siano in contrasto con i principi del PATI; in caso contrario sono sottoposti ad accordo di programma.

In sede di P.I. vengono definiti i criteri per la realizzazione degli assi interni alle zone urbanizzate che di norma dovranno possedere elevati standard di qualità e le adeguate dotazioni infrastrutturali (marciapiedi, piste ciclabili, infrastrutture tecnologiche, ecc...) in conformità all'art. 49 delle N.T. del P.T.C.P.

Il P.A.T.I. recepisce la previsione di progetto presente nella "Tavola C4 – Sistema insediativo infrastrutturale" del P.T.C.P. vigente, relativa alla nuova viabilità della Val Belluna, che entra nel territorio del Comune di Limana in località Praloran.

Articolo 79 – Nodi di interscambio

Il P.T.C.P. nella tavola C4.b "Sistema insediativo e infrastrutturale" individua a Trichiana il simbolo "nodi di interscambio gomma-gomma" a cui fa riferimento l'art. 51 delle relative N.T.A. del piano provinciale.

Si tratta di luoghi nei quali realizzare l'interscambio tra sistemi di trasporto privato su gomma e trasporto pubblico su gomma, sia per la movimentazione delle merci sia per la mobilità dei passeggeri.

In tali aree possono trovare collocazione:

- parcheggi,
- strutture leggere per l'attesa,
- pubblici esercizi connessi alla ristorazione, bar, punti vendita,
- punti di informazione turistica,
- aree attrezzate (aree verdi, ecc...).

DIRETTIVE

Il P.I. individua l'estensione e la localizzazione di tale area, in sintonia con le previsioni del P.T.C.P.

Nella progettazione e realizzazione di dette aree dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti di contenimento dell'impatto ambientale (es. permeabilità delle superfici) e di qualità del costruito.

PRESCRIZIONI

In tali aree l'intervento si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo.

Articolo 80 – Itinerari ciclabili

Nell'ottica di incrementare gli spostamenti ciclopedonali ma anche di valorizzare la conoscenza del territorio e delle sue emergenze ambientali e storico-testimoniali il P.A.T.I. individua i principali tracciati destinati a questo tipo di mobilità (esistenti e di progetto), di livello strategico, e di connessione tra gli ambiti territoriali omogenei del comune.

Sono recepiti i tracciati degli itinerari ciclabili individuati dal P.T.C.P.

DIRETTIVE

I P.I.:

- individuano con maggior dettaglio gli itinerari anche incrementandoli senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.,
- definiscono la rete ciclopedonale di livello comunale ed i relativi standard qualitativi anche mediante appositi "Piani comunali dei percorsi ciclabili e pedonali",
- sviluppano le previsioni con particolare riguardo gli aspetti della sicurezza degli utenti,
- individuano spazi di sosta e punti panoramici dove prevedere strutture di servizio e supporto.
- in sede di attuazione degli itinerari pongono particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete, i nodi principali esistenti e di progetto così da assicurare continuità e logica degli interventi secondo i principi previsti dall'art. 55 delle NTA del P.T.C.P.
- valutano la possibilità di migliorare la percorrenza ciclabile, anche al fine di permetter agli alunni di accedere ai plessi scolastici in sicurezza.

SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 81 – Criteri generali

I P.I. perseguono per le aree e gli ambiti che rientrano nel sistema insediativo:

- assetti urbanistici di qualità (mediante lo studio della morfologia degli insediamenti e dei luoghi, delle tipologie edilizie, delle volumetrie, degli impatti, ecc..),
- l'integrazione delle opere di urbanizzazione esistenti,

- la riqualificazione, il riordino e l'integrazione degli spazi aperti di relazione (piazze, corti, percorsi pedonali, ecc...),
- il potenziamento dei servizi pubblici, migliori equilibri con gli ambiti contermini, siano essi agricoli che urbanizzati, mediante idonee zone di transizione,
- la definizione delle modalità di intervento, le zonizzazioni funzionali, le destinazioni d'uso, gli indici, le norme di riferimento, ecc...

Articolo 82 – Dimensionamento del sistema insediativo residenziale

Il dimensionamento complessivo del sistema insediativo residenziale è determinato in base al calcolo del fabbisogno edilizio teorico, valutato il fabbisogno arretrato e quello insorgente.

Il fabbisogno arretrato è determinato da situazioni di disagio abitativo conseguenti al sovraffollamento e a situazioni di inabitabilità.

Il fabbisogno insorgente è determinato sulla base dell'andamento demografico assoluto e parallelamente dell'incremento del numero delle famiglie nel prossimo decennio.

Il calcolo del dimensionamento è riportato nello specifico elaborato del P.A.T.I. denominato "Dimensionamento" ed è distinto tra i due Comuni, ripartito in quota parte a ciascuna singola ATO. Scostamenti dei carichi insediativi tra ATO all'interno dello stesso Comune e tra Comuni, purché contenuti entro il limite del 30 %, fermo restando il dimensionamento complessivo del piano e il limite di SAU trasformabile, non costituiscono variante al PATI.

Tutte le strategie, riferite ai diversi programmi complessi, progetti di valenza strategica, accordi pubblico-privato, modifiche di destinazioni d'uso, contenute nel Titolo Quinto – Trasformabilità delle Norme Tecniche e nella Carta delle Trasformabilità (tavv. 4) attualmente non indicati nel computo del dimensionamento andranno ricondotte al rispetto dei limiti quantitativi definiti dal PATI, sia in termini volumetrici che di consumo di SAU.

Articolo 83 – Ville e contesti figurativi

Agli edifici ed ai complessi monumentali, già evidenziati nei *Titoli secondo* e *terzo* delle presenti N.T., sono stati individuati, con finalità di preservazione, gli spazi aperti in cui si inseriscono e che costituiscono contesti figurativi.

DIRETTIVE

I P.I. possono precisare, in ragione della scala grafica, i perimetri di questi contesti definiti dal P.A.T.I., senza che questo costituisca variante allo stesso, attenendosi ove possibile a criteri di delimitazione basati su limiti fisici evidenti (strade, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cigli di scarpata, cambi di coltura, ecc...) e coerenti con i caratteri dell'area considerata.

In tali contesti si persegue la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione dei beni da diversi con visuali.

PRESCRIZIONI

All'interno di tali contesti non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati storici esistenti, l'installazione di infrastrutture tecnologiche (quali elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc...) che incidano negativamente sul sistema figurativo.

Sulla scorta della schedatura di ciascun complesso e degli spazi aperti i P.I. provvederanno a specificare le modalità di intervento; dovranno comunque essere attentamente valutati:

- la conservazione dei con ottici e delle vedute panoramiche anche con la creazione di quinte atte a valorizzare l'insieme,
- le azioni per preservare e valorizzare i sistemi ville-contesto anche in funzione della loro valenza turistica,
- l'eliminazione delle superfetazioni eventualmente in contrasto con gli obiettivi di tutela, disciplinando eventualmente i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o compensazione urbanistica, in sintonia con i criteri delle presenti norme.

Articolo 84 – Aree di protezione

Si tratta di zone agricole poste a ridosso delle zone di urbanizzazione consolidata o dei centri storici e che, per le loro caratteristiche, costituiscono importanti ambiti di filtro da preservare.

Data la vicinanza ai fenomeni antropici, queste zone sono sottoposte a particolare tutela e, laddove necessario, ad interventi di mitigazione delle criticità in atto.

DIRETTIVE

I Piani degli Interventi (P.I.) precisano le direttive previste tali zone di ammortizzazione e transizione.

PRESCRIZIONI

Per gli edifici che ricadono in tali ambiti sono ammessi, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 3 D.P.R. n. 380/2001 nonché il recupero delle volumetrie esistenti.

Articolo 85 – Centri storici

Si tratta dei centri storici già individuati nella Tav. 2 e disciplinati dall'art. 32 del *Titolo terzo* delle presenti N.T.

Articolo 86 – Aree di urbanizzazione consolidata a vocazione residenziale

Le aree di urbanizzazione consolidata a vocazione residenziale sono rappresentate dai contesti

territoriali di “completamento” nei quali rientrano le zone dotate delle principali opere di urbanizzazione e zone ancorché non urbanizzate ma inglobate in un più vasto contesto con caratteristiche di completamento. Sono caratterizzate anche dalla compresenza di altre funzioni compatibili con la residenza quali quelle terziarie, direzionali, artigianali e commerciali.

Fino alla adozione dei P.I. in queste zone sono sempre consentiti, purché compatibili con il P.A.T.I., interventi edilizi diretti (nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazioni, interventi di riqualificazione e riconversione, cambi d'uso, ecc...) e indiretti mediante i P.U.A. previsti dalla vigente normativa, nel rispetto delle previsioni dei PRG vigenti. Per tutte le aree riconosciute dal PATI in urbanizzazione consolidata che nel PRG vigente risultano “verde privato” o ambiti soggetti a PUA non ancora convenzionati, l'edificazione è condizionata, in sede di redazione del P.I. agli approfondimenti richiesti dalla DGRV n. 2948/2009 e fino a tali verifiche l'edificazione è preclusa.

In tali aree vigono i criteri previsti dall'art. 74 delle presenti norme tecniche nonché i criteri di sostenibilità di cui agli artt. 125, 126, 127 delle presenti Norme Tecniche.

Il P.A.T.I. persegue:

- la densificazione delle zone urbanizzate delle ATO 2L e 2T, che sono poste nelle zone più infrastrutturate e dotate di importanti attrezzature collettive e servizi,
- la riqualificazione e riconversione a nuovi usi degli ambiti dismessi e degradati,
- il mantenimento delle realtà insediative storiche esistenti, la loro riqualificazione e rivitalizzazione,
- la valorizzazione degli spazi aperti e dei percorsi come sistema fondamentale per garantire l'identità dei sistemi urbani.

DIRETTIVE

I P.I. nelle zone di urbanizzazione consolidata:

- a) attuano i principi sopra esposti,
- b) individuano la zonizzazione funzionale, le unità minime di intervento, gli indici di edificazione e gli altri parametri edilizi, le modalità di intervento, le destinazioni d'uso, le norme di riferimento,
- c) perimetrano le aree la cui attuazione è subordinata alla predisposizione di un P.U.A.,
- d) definiscono le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare mediante la revisione ed attualizzazione dei gradi di protezione,
- e) privilegiano ed incentivano il recupero del patrimonio edilizio esistente,
- f) definiscono le modalità per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e riconversione anche mediante la determinazione di crediti edilizi;

- g) prevedono l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie;
- h) individuano i criteri per il miglioramento della qualità urbana.

I P.I. a seguito del passaggio di scala possono meglio definire i margini delle presenti zone, entro un limite massimo di 30 metri, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I., purché questo non contrasti con indicazioni strategiche e costituisca elemento per il miglioramento degli assetti generali e qualitativi. Tale previsione non può essere applicata per quelle aree di urbanizzazione consolidata che ricadono, anche parzialmente, entro gli ambiti dei centri storici, al fine di impedire l'edificazione esterna a ridosso di tali centri. Nelle aree oggetto di ridefinizione del margine, nel rispetto del parere prot. 487176/2016 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, qualora si configurassero interventi di non trascurabile impermeabilizzazione potenziale si dovranno attuare tutte le procedure urbanistiche utili ad ottemperare al dispositivo della D.G.R.V. n. 2948/2009.

Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T.I. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza.

A seguito dell'approvazione del P.A.T.I. e fino all'approvazione dei P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata i P.R.G. vigenti e loro varianti, diventano i P.I. per le parti compatibili con il medesimo P.A.T.I.

Articolo 87 – Ambiti di edificazione diffusa

Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. comprendono gli insediamenti a morfologia lineare posti lungo gli assi viari e i nuclei isolati; si tratta di ambiti a prevalente destinazione residenziale che nei P.R.G. vigenti ricadono in zona agricola.

L'individuazione effettuata nella Tav. 4, ha carattere strategico dello stato dei luoghi e non è conformativo delle destinazioni urbanistiche, ma i Piani degli Interventi devono adeguarsi a tali previsioni cartografiche come definito dai successivi commi. Le risultanti variazioni cartografiche non costituiscono variante al PATI.

In sede di adeguamento i Piani degli Interventi verificano la eventuale presenza di centri aziendali e attività agricole per le quali vigono prioritariamente i disposti del Titolo V della L.R. 11/2004, che prevalgono rispetto alla previsione di cui ai commi precedenti.

In tali ambiti il P.A.T.I. definisce i seguenti obiettivi da perseguire attraverso i P.I. al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa e il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale:

- a) il riordino, la valorizzazione e riqualificazione del costruito,
- b) l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie, anche con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico,
- c) l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e la realizzazione di itinerari ciclo-pedonali,
- d) il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte,
- e) la previsione di interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento e nuova puntuale edificazione con tipologie edilizie appropriate al contesto, volti a fini prevalentemente residenziali.

I P.I., in coerenza ed attuazione del P.A.T.I., sulla base di approfondite analisi della consistenza ed effettiva destinazione d'uso degli edifici presenti, individueranno i i perimetri delle aree di urbanizzazione diffusa (anche costituiti da più aree) che potranno ricomprendere aree ed edifici esistenti contigui agli "ambiti di edificazione diffusa".

I P.I. potranno individuare tali "nuclei residenziali in ambito agricolo" quali aree diverse dalla zona propriamente agricola definendo:

- le destinazioni d'uso ammesse,
- i modi di intervento relativi all'edilizia esistente e alla nuova edificazione (lotti liberi),
- i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezza, ecc...)
- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi del P.A.T.I.

L'individuazione dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- presenza delle più importanti opere di urbanizzazione,
- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,50 mc/mq²⁰,
- superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 7,5 % della superficie fondiaria²¹,
- individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 400, per una variazione della volumetria residenziale complessiva, non superiore al 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del P.A.T.,

Sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e, in ogni caso, sempre gli ampliamenti fino ad un massimo di mc 800 per le destinazioni residenziali e mc 1200 per quelle agrituristiche.

Gli interventi di nuova edificazione devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare di prima casa di abitazione con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, da attuare mediante tipologie edilizie

²⁰ Cfr ex art. 24 L.R. 61/1985

²¹ Ibidem

appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O. ed entro il limite di S.A.U. trasformabile.

Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri sopra evidenziati, gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone diverse da quella agricola; per tali aree i P.I. potranno definire una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del P.A.T.I. di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04.

Il P.A.T.I. individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O. E4 dal vigente P.R.G., per le quali i P.I. potranno riconfermarne i parametri o adeguarli a quelli sopra indicati per i nuclei residenziali in zona agricola. Per tali zone, fino all'adozione del primo P.I., valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente.

Vanno esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa:

- gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole,
- le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare nei P.I. da dismettere / trasferire.

E' facoltà dei P.I. subordinare la realizzazione dei nuovi interventi nelle zone di edificazione diffusa all'attuazione dei principi di perequazione.

Articolo 88 – Linee preferenziali di espansione

Le linee preferenziali di espansione insediativa individuano dove il P.A.T.I. intende indirizzare l'espansione delle aree di urbanizzazione consolidata esistenti.

In particolare sono individuate con grafia differente le linee preferenziali di espansione che:

- confermano zone territoriali omogenee C2 previste dai P.R.G. vigenti ma non ancora attuate,
- costituiscono nuova previsione.

L'organizzazione urbanistica dei nuovi insediamenti deve relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per ciò che riguarda le funzioni, le relazioni, gli aspetti urbani, ecc...

L'individuazione nel P.A.T.I. delle linee preferenziali di espansione non corrisponde ad automatica edificabilità delle zone interessate; tale previsioni infatti vengono valutate ed eventualmente confermate in sede di P.I. sulla scorta anche dei criteri e delle modalità di applicazione della perequazione urbanistica ai sensi delle presenti N.T.

DIRETTIVE

In sede di P.I. vengono:

- individuati i perimetri e l'estensione delle aree di nuova espansione definite a seguito delle

procedure di evidenza pubblica;

- definite le destinazioni d'uso, gli indici, le modalità di intervento, le zonizzazioni funzionali, le norme di riferimento;
- verificati il rispetto del dimensionamento degli A.T.O. e della S.A.U. trasformabile,
- fornite indicazioni in merito all'organizzazione urbanistica, infrastrutturale e architettonica dei nuovi insediamenti;
- individuate le eventuali opere ed i servizi pubblici o d'interesse pubblico da realizzare, anche in aggiunta a quelli di legge;
- applicati i criteri e le modalità di attuazione della perequazione urbanistica.

PRESCRIZIONI

Le nuove espansioni:

- si attuano mediante P.U.A. che individuano l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti,
- devono relazionarsi agli insediamenti esistenti per quanto riguarda funzioni, percorsi pedonali, viabilità,
- devono perseguire ed attuare principi di sostenibilità ambientale²²,
- rispettano il sistema ambientale in cui si inseriscono mediante assetti morfologici e accorgimenti adeguati,
- non possono superare, ove previsti, i *"limiti fisici della nuova edificazione"* di cui all'articolo successivo, fatte salve possibili varianti di assestamento conseguenti ad approfondimenti di scala
- In tali aree vigono i criteri previsti all'art. 74 delle presenti Norme Tecniche.

Articolo 89 – Limiti fisici alla nuova edificazione

Il P.A.T.I. individua i limiti fisici per lo sviluppo dei nuovi insediamenti con particolare riferimento:

- alle caratteristiche geomorfologiche del territorio,
- alla salvaguardia dei valori ambientali e/o paesaggistici;
- alla tutela della integrità agricola.

DIRETTIVE

Tali limiti, nel rispetto dei principi sopraesposti, vengono specificati con maggior dettaglio nei P.I. che possono prevederne parziali e limitate variazioni, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.

PRESCRIZIONI

Fino alla approvazione dei P.I. tali limiti non possono essere oltrepassati dalle nuove espansioni, e

²²

Cfr L.R. 4/2007 e Capitolo Sostenibilità delle presenti N.T.

comunque sempre nel rispetto di invarianti, vincoli e fragilità individuate dallo stesso P.A.T.I. e fatte salve possibili varianti di assestamento conseguenti ad approfondimenti di scala.

Articolo 90 – Ambiti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi

Gli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi corrispondono a contesti territoriali con caratteristiche differenti tra di loro, ma tutti accomunati da opportunità di trasformazione urbanistica strategica riconosciuta dal P.A.T.I.

Si tratta di ambiti le cui potenzialità sono connesse alla riqualificazione dei tessuti urbani, alla rigenerazione delle strutture edilizie presenti, agli spazi aperti, al miglioramento dell'offerta di servizi, anche d'eccellenza, rivolti alla comunità, a favorire il potenziamento, l'ampliamento o l'insorgenza di attività produttive, anche con particolare riferimento al settore turistico il quale potrà essere sviluppato ed autorizzato anche nelle zone territoriali omogenee diverse da quelle proprie del settore.

Negli elaborati sono individuati i seguenti ambiti:

LIMANA

- a) l'ex attività produttiva denominata *Gold Europa*,
- b) l'area del B & B Valbelluna in loc. Cros.

TRICHIANA

- a) l'area occupata un tempo dall'ex *Co.Bel.Zoo.* in località Cavassico Superiore,
- b) il campo da golf a Casteldardo,
- c) l'ex attività produttiva di lavorazione marmi in località Bivio.

DIRETTIVE

I P.I. perimetrano adeguatamente gli ambiti sopra elencati.

L'attuazione della riqualificazione e dell'eventuale trasformazione strategica è subordinata al raggiungimento di accordi tra soggetti privati e l'Amministrazione Comunale interessata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 da recepire nel P.I.. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

Qualora il contenuto degli accordi non sia conforme alle previsioni del PATI o comunque contrasti con il dimensionamento o superi il limite di SAU trasformabile, essi dovranno essere recepiti con la procedura di variante al PATI.

Gli accordi prevedono l'applicazione dell'istituto perequativo. e devono definire destinazioni d'uso, assetti planivolumetrici ed entità volumetriche, parametri edilizi, aspetti di sostenibilità, etc.

Prescrizioni particolari:

LIMANA

- l'attuazione dell'ambito a) "Gold Europa" deve prevedere la rimozione dell'amianto presente secondo le procedure di legge;
- l'attuazione dell'ambito di "B&B Valbelluna in località Cros avrà finalità prevalentemente turistico-ricettive e ricreative.

Il perimetro del vigente Piano Particolareggiato del centro storico assume la valenza di piano complesso da attuarsi sulla base delle specifiche esigenze, anche per stralci, mediante accordi negoziali;

TRICHIANA

- l'ambito a) "CO.BEL.ZOO" è stato oggetto di specifica variante al PRG redatta ed approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 2737/2009 in esecuzione della sentenza n. 1358/2009 del TAR Veneto. Tali previsioni, per essere attuate, devono essere precedute da apposito accordo pubblico-privato;
- l'ambito b) "Casteldardo" è articolato in due stralci funzionali autonomi (individuati in via preliminare in cartografia) e deve prevedere la realizzazione della nuova volumetria entro gli ambiti previsti in tavola 4. L'ambito individuato nella tav. 4 deve intendersi come preferenziale per l'attuazione delle strutture connesse al campo da golf. La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le invarianti e fragilità definite dal PATI, le preesistenze storiche e testimoniali, garantendone la fruizione anche paesaggistica, e dovrà inoltre essere sottoposta alle valutazioni di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Fino all'approvazione dei P.I. o degli eventuali accordi di programma si possono attuare le previsioni del P.R.G. vigente che non risultino in contrasto con le presenti prescrizioni.

Gli interventi negli ambiti destinati alla realizzazione di progetti complessi dovranno preventivamente essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità VAS.

Art. 90 bis – Piani Particolareggiati

I P.I. possono prevedere accordi tra soggetti privati e l'Amministrazione Comunale interessata, anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, in sostituzione della previsione di Piani Particolareggiati presenti negli strumenti urbanistici vigenti.

Tali accordi negoziali hanno funzione ed efficacia identica ai P.U.A.

Art. 90 ter – Piani Urbanistici Attuativi

I limiti dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono individuati dal PI in coerenza ed in attuazione del PATI.

I Piani Urbanisti Attuativi, rispetto al PI e senza costituirne variante, possono prevedere variazioni della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal PI, sempre che non siano modificate le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 Legge 106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012.

Articolo 91 – Aree di urbanizzazione consolidata a vocazione produttiva

Il P.A.T.I. conferma le previsioni urbanistiche del settore produttivo (artigianale, industriale, commerciale, ecc...) previste nei P.R.G. vigenti e loro varianti.

Gli ambiti produttivi in località Cesa (Limana) e Cavassico Inferiore (Trichiana) sono “*poli produttivi di salienza provinciale per la produzione e l’innovazione*”, ai sensi dell’art. 33 delle N.T. del P.T.C.P.

Nella Tav. 4 sono evidenziate inoltre anche le aree produttive esistenti nelle località

- Baorche e La Cal in Comune di Limana,
- San Felice e S. Antonio di Tortal in Comune di Trichiana,

individuare come “*poli produttivi di salienza comunale*”, ai sensi dell’art. 35 delle N.T. del P.T.C.P., che possiedono una caratterizzazione mista.

Nello specifico elaborato del P.A.T.I. denominato “Dimensionamento” è riportata la verifica del livello di saturazione delle diverse aree produttive per “*poli di salienza*” effettuata ai sensi dell’art. 33 delle N.T. del P.T.C.P.; a seguito di questa verifica è stata attribuita l’entità dei carichi aggiuntivi per ciascuno dei i due Comuni e per singole ATO.

Art. 92 - Linee preferenziali di espansione

Le linee preferenziali di espansione individuano dove il P.A.T.I. intende indirizzare l’espansione delle aree produttive esistenti.

Tali linee preferenziali:

- sono contigue a zone di urbanizzazione consolidata con natura produttiva,
- confermano le zone di espansione previste dai P.R.G. vigenti e non ancora attuate,
- prevedono nuove aree in continuità con quelle esistenti,
- si attengono ai contenuti dimensionali previsti dagli artt. n. 33 e 35 del P.T.C.P.

In particolare gli ampliamenti sono confermati per i “*poli di salienza provinciale*” in località Cesa e Cavassico Inferiore, e per i “*poli di salienza comunale*” di S. Felice e S. Antonio di Tortal.

DIRETTIVE

In sede di P.I. vengono:

- individuati i perimetri e l’estensione delle aree di nuova espansione;
- definite le modalità di intervento, le zonizzazioni funzionali, le destinazioni d’uso, gli indici, le norme di riferimento, ecc...;
- verificati il rispetto del dimensionamento degli A.T.O. e della S.A.U. trasformabile,

- fornite indicazioni in merito all'organizzazione urbanistica, infrastrutturale e architettonica dei nuovi insediamenti;
- individuate le eventuali opere ed i servizi pubblico o di interesse pubblico da realizzare;
- applicati i criteri e le modalità di attuazione della perequazione urbanistica.

La progettazione di tali ambiti si attiene gli indirizzi dell'allegato B.2.15 lettere b) e c) del P.T.C.P.

PRESCRIZIONI

Le nuove espansioni:

- si attuano mediante P.U.A. con individuazione dell'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti che devono obbligatoriamente relazionarsi agli insediamenti esistenti per quanto riguarda funzioni, percorsi pedonali, viabilità, attrezzature, ecc... e al sistema ambientale in cui si inseriscono, mediante assetti morfologici adeguati e compatibili;
- non possono superare, le indicazioni previste dall'art. n. 89 "Limiti fisici alla nuova edificazione" delle presenti Norme Tecniche.

Articolo 93 – Ambiti di riqualificazione e riconversione

Si tratta di ambiti a prevalente destinazione industriale e artigianale, privi di una struttura viaria adeguata e di un tessuto urbanistico coerente.

In tali ambiti il P.A.T.I. ricerca migliori e più razionali assetti urbani attraverso:

- la riqualificazione del tessuto urbanistico,
- la razionalizzazione delle aree esistenti occupate da attività produttive,
- il trasferimento in zone più adeguate delle attività produttive più invasive, per il contesto urbano, in termini di rischio, rumore, traffico,
- la riconversione ad usi più urbani con prevalenti destinazioni residenziali, terziarie, commerciali, servizi, o attività produttive a basso impatto ambientale, limitato consumo di suolo ed elevato contenuto tecnologico,
- adeguate dotazioni di standard.

La tav. 4 individua un solo ambito ubicato nella ATO 2L in località Baorche **di Limana**.

DIRETTIVE

I P.I. attuano tali obiettivi articolando zonizzazioni e norme tecniche di attuazione:

- prevedendo interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, la definizione di indici, destinazioni d'uso, norme di attuazione, ecc...
- articolando gli interventi in strumenti di coordinamento o eventualmente in ambiti da sottoporre a P.U.A.

I P.I. possono introdurre nuove aree di riqualificazione e riconversione, o modificare gli ambiti di quelle individuate nel P.A.T.I. senza che questo costituisca variante, ma assoggettandole sempre a P.U.A. e nel rispetto degli indirizzi generali del P.A.T.I.

In tali ambiti la trasformabilità è condizionata all'adempimento di eventuali obblighi e/o impegni tra pubblica amministrazione e soggetti proponenti, finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione dei contesti territoriali interessati.

In quel contesto viene valutata l'applicazione degli istituti perequativi.

I progetti degli interventi negli ambiti di riqualificazione e riconversione dovranno preventivamente essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità VAS.

Articolo 94 – Attività produttive in zona impropria

Il P.A.T.I. individua le attività produttive esistenti in zona territoriale omogenea impropria; si tratta di attività già individuate nei P.R.G. vigenti o loro varianti e di attività non ancora riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti.

DIRETTIVE

I P.I. individuano tra queste attività quelle da bloccare e riallocare in zona propria, quelle da confermare senza ampliamenti e quella da confermare con possibilità di ampliamento, in base ai seguenti criteri generali:

- condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico,
- compatibilità con il contesto ambientale ed insediativo,
- dotazione di opere di urbanizzazione e/o la possibilità di realizzarne di nuove,
- consistenza, tipologia, rumorosità, impatto, inquinamento dell'attività e degli immobili esistenti.

I P.I. per le attività da confermare senza o con ampliamento:

- specifica la relativa normativa,
- individua l'eventuale integrazione delle opere di urbanizzazione,
- definisce la riqualificazione dell'area di pertinenza e se necessarie le opere di mitigazione degli impatti nei confronti del contesto.

PRESCRIZIONI

Fino all'adozione dei P.I. per le attività produttive in zona impropria si attuano le previsioni contenute nei P.R.G. vigenti e loro varianti, fatte salve le eventuali procedure attivate ai sensi della procedura prevista dal c.d. "*Sportello Unico Attività Produttive*".

Articolo 95 – Attività lavorazione inerti

Il PATI individua cartograficamente alcune attività connesse alla frantumazione, vagliatura, lavorazione di inerti, provenienti dall'escavazione del Piave e non. Tale individuazione ha mero carattere ricognitivo senza che ciò implichi sanatoria di eventuali irregolarità o abusi edilizi.

DIRETTIVE

I P.I. relativamente a tali attività:

- verificano la possibilità di riallocare le stesse in altre zone più idonee alla vocazione produttiva mediante accordi tra soggetti pubblici e privati,
- forniscono indicazioni per attuare interventi per il loro riordino e riqualificazione,
- definiscono criteri e norme per ridurre gli impatti e riqualificare i siti,
- propongono norme volte a consentire interventi di messa in sicurezza, razionalizzazione e adeguamento delle strutture esistenti alle migliori tecnologie dei processi produttivi,
- valutano la possibilità dell'utilizzo del credito edilizio per interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione del territorio.

Articolo 96 – Attività commerciali

Il PATI riconosce l'importanza del tessuto commerciale esistente basato sugli esercizi di vicinato e pertanto ne promuove la modernizzazione e persegue il mantenimento della presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, la cui esistenza presuppone comunque la necessità di una specializzazione qualitativa sempre più intensa.

E' individuato nella Tav. 4, all'interno della zona di urbanizzazione consolidata di Cavassico Inferiore, il centro commerciale esistente che il P.A.T.I. riconosce e conferma ritenendolo compatibile con le strategie generali.

DIRETTIVE

I Piani degli Interventi:

- valutano la definizione di "Criteri di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali" anche nell'ottica di definire un rapporto di densità tra medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi di vicinato,
- favoriscono gli ampliamenti delle attività esistenti collocate nel tessuto edilizio, anche consentendo opportune deroghe,
- agevolano l'insediamento di nuove attività solo in ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante il riuso/riconversione del tessuto edilizio esistente,

I Comuni si riservano la facoltà di autorizzare grandi strutture di vendita, qualora ammesse dalla normativa di settore vigente nazionale/regionale e dalla pianificazione territoriale di livello superiore, sempre nel rispetto delle invariante, vincoli, fragilità, del dimensionamento e del limite

di SAU trasformabile individuati dal presente P.A.T.I.

Articolo 97 – Aziende agricole

Nella Tav. 4 è individuata solo l'attività normata dal Titolo primo delle presenti Norme.

La puntuale localizzazione delle aziende presenti nel territorio viene effettuata in sede di PI.

Articolo 98 – Sportello unico per le attività produttive / S.U.A.P.

Criteri per gli interventi

Il campo di applicazione dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. è limitato alle attività produttive esistenti:

- in ZTO D nel vigente PRG, qualora abbiano saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza,
- in altra Z.T.O., comunque senza che arrechino pregiudizio alla salvaguardia delle *invarianti* di cui al titolo terzo delle presenti norme e nel rispetto delle *fragilità* di cui al titolo quarto.

Gli interventi ammessi con tale procedura devono essere contenuti in una percentuale non superiore all'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque con un limite massimo di 1.500 mq come previsto dalla L.R. n. 55/2012 e sue successive modificazioni.

Sono in ogni caso esclusi ampliamenti che comportino:

- l'ampliamento di strutture precarie,
- ampliamenti incompatibili con i valori architettonici di edifici di particolare pregio,
- determinino un impoverimento / degrado dei valori e dell'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio.

Sono sempre consentiti gli interventi volti ad adeguare le attività agli obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

Con la procedura dello sportello unico di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e secondo la normativa regionale vigente, è possibile autorizzare – in via parziale o integrale- la ristrutturazione, riconversione, cessione, riattivazione, ampliamento, trasferimento modifica di destinazione d'uso di attività produttive e commerciali esistenti, ivi comprese le attività turistiche, alberghiere, agrituristiche e di bed & breakfast.

Criteri per l'applicazione

In sede di valutazione della proposta di S.U.A.P. devono essere adeguatamente favorite e promosse azioni volte alla:

- riqualificazione degli spazi aperti e delle strutture edilizie esistenti,
- contenimento e mitigazione degli impatti mediante interventi compensativi,

- controllo del consumo energetico,
- utilizzo di energie e fonti rinnovabili
- ricerca di qualità architettonica,
- utilizzo del verde come strumento di recupero dell'ambiente.

La proposta non dovrà configgere con la tutela di valori storici, architettonici, ambientali, paesaggistici presenti.

Va perseguita la riqualificazione complessiva del manufatto produttivo esistente (art. 36 N.T. del P.T.C.P.) e, in applicazione del principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, gli ampliamenti dovranno prevedere un approccio ecologico in grado di evitare il degrado delle risorse naturali.

Sono comunque fatti salvi gli interventi già approvati nonché quelli i cui procedimenti siano in corso alla data di adozione del presente P.A.T.I.

Le proposte di S.U.A.P. sono valutate per l'eventuale accesso agli istituti del credito edilizio e della perequazione urbanistica mediante la definizione di criteri generali.

PRESCRIZIONI

Il P.A.T.I. consente l'applicazione delle previsioni del D.P.R. n. 160/2010 alle sole attività turistiche, ricettive, di ristorazione, ricreative e agro-silvo-pastorali esistenti, purché precedute da idonea Valutazione di Incidenza:

- nei SIC e nelle ZPS,
- nelle *core areas*, *corridoi ecologici*, *stepping stone*, *buffer zone* e *biotopi*,

Art. 99 – Demanio

Le previsioni di eventuali vincoli, destinazioni e limitazioni che interessino beni appartenenti al demanio pubblico, al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di previa intesa con l'Amministrazione demaniale, nella sua qualità di rappresentante della proprietà statale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2004

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE

Articolo 100 – Dimensionamento dei servizi

Il P.A.T.I., ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11/2004, al fine di garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, determina una idonea dotazione di aree per servizi in funzione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso (residenziale e produttiva).

Nello specifico elaborato denominato "Dimensionamento" sono riportate le dotazioni di standard

esistenti e quelli aggiuntivi necessari per soddisfare i carichi aggiuntivi residenziali, produttivi e turistici. Tali verifiche sono ripartite per Comuni e per ATO.

In sede di P.I. vengono localizzate le aree dove allocare i servizi, oltre quelle di maggiore rilevanza indicate nella Tav. 4, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I. ma nel rispetto del dimensionamento complessivo.

La presenza diffusa e preponderante nel territorio comunale di contesti ambientali di grande eccellenza quali le zone boscate, i contesti di versante e montani, gli ambiti fluviali, consente di poterli considerare spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi a servizio degli insediamenti esistenti.

Articolo 101 – Servizi di maggiore rilevanza

La Tav. 4 “Carta della trasformabilità” individua con simboli ed aree i servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza comunale articolati in:

- servizi a standard (attrezzature pubbliche, complessi per l’istruzione, aree attrezzate, poli sportivi, ecc...)
- servizi tecnologici (discariche, ecocentri, depuratori, ecc...).

DIRETTIVE

Il P.A.T.I. conferma e rafforza l’attuale sistema dei servizi perseguendo la sua riqualificazione laddove necessaria.

I P.I. in coerenza ed in attuazione del P.A.T.I. provvedono:

- a) ad articolare e definire la puntuale perimetrazione dei differenti servizi e attrezzature pubbliche in base alle esigenze delle singole A.T.O.,
- b) a disciplinare gli interventi ammissibili, le modalità di trasformazione urbanistica e le destinazioni d’uso compatibili,
- c) a indicare l’eventuale possibilità di operare per la loro creazione o ristrutturazione mediante programmi complessi o l’utilizzazione degli istituti della perequazione urbanistica, della compensazione e del credito edilizio.

Per le attrezzature ed i servizi pubblici esistenti alla data di adozione del P.A.T.I. sono sempre possibili lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento, ampliamento, mediante interventi edilizi diretti, anche se tali immobili risultano esterni alle perimetrazioni riportate nella Tav.4. o ancorché non individuati nella stessa tavola.

Articolo 102 – Servizi a standard

Si tratta di aree, servizi e/o attrezzature che per la loro destinazione assolvono alla funzione di standard urbanistici primari e/o secondari ai sensi della vigente normativa ed in particolare del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 11/2004.

Per la loro attuazione le Amministrazioni possono fare ricorso anche all'istituto della compensazione urbanistica o della perequazione urbanistica, mediante idonee procedure.

DIRETTIVE

In fase di predisposizione dei PI, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del PTCP, si dovranno individuare gli insediamenti ad alto potenziale di generazione ed attrazione di domanda di trasporto e per essi favorire sistemi di trasporto collettivo e pubblico, e comunque assicurare che le previsioni insediative siano assistite da adeguate infrastrutture di trasporto.

Articolo 103 – Servizi tecnologici

Si tratta di aree utilizzate per servizi tecnologici, sanitari, ecologici, quali ad esempio depuratori, discariche, ecocentri, cimiteri.

Non sono da considerare standard urbanistici primari e/o secondari; in tali ambiti si attuano le disposizioni normative di settore.

Per la loro attuazione le Amministrazioni possono fare ricorso anche all'istituto della compensazione urbanistica o della perequazione urbanistica, mediante idonee procedure.

Articolo 104 – Linee preferenziali di espansione

La Tav. 4 individua le linee preferenziali di espansione finalizzate alla realizzazione di ampliamenti di strutture esistenti o nuovi servizi/attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di scala comunale.

Il P.I. individua alla scala di dettaglio la zonizzazione di tali servizi/attrezzature specificandone la tipologia, i parametri edilizi e di qualità, le eventuali mitigazioni, ecc...

In sede di P.I. dovrà essere posta particolare attenzione all'individuazione delle espansioni al fine di evitare possibili interferenze con i vincoli urbanistici esistenti.

Articolo 105 – Nuove attrezzature sportive

Il PATI individua la localizzazione di nuove attrezzature sportive che per le loro caratteristiche sono ritenute compatibili con i contesti rurali in cui si collocano in quanto non incidono sulla loro trasformazione.

Si tratta delle seguenti attrezzature:

- pista per motocross in loc. San Felice - Trichiana,

- tiro con l'arco e altre attrezzature sportive in loc. La Cal, via Olimpia – Limana.

I P.I. definiscono le caratteristiche di tali attrezzature.

E' consentita la realizzazione di nuove volumetrie di servizio alle nuove attrezzature sportive oppure a quelle esistenti, purché non in contrasto con le invarianti e le fragilità individuate dal P.A.T.I.

SISTEMA TURISTICO

Articolo 106 —Poli turistici

Il PATI individua i seguenti poli turistici:

LIMANA

- n. 1 San Pietro in Tuba
- n. 1 area degli alpini
- n. 2 Valpiana
- n. 1 Val Morel
- n. 1 Pedén
- n. 1 Pian del Vescovo
- n. 1 Montegàl
- n. 1 Triches

TRICHIANA

- n. 1 Casteldardo
- n. 1 Nate
- n. 1 Melere
- n. 1 Pianezze
- n. 1 Brent de l'Art
- n. 1 Busa del Tor
- n. 1 Rifugio Pranolz

si tratta di aree a vocazione turistica, in alcune di esse sono già presenti attrezzature e/o servizi al turismo. Il PATI riconosce questi ambiti come poli di attrazione prioritari ma non esclusivi.

DIRETTIVE

I P.I. verificano la fattibilità di tali previsioni e, se confermate, ne perimetrano le aree, ne definiscono la normativa specifica, i parametri di qualità, i servizi di supporto, i principi di sostenibilità, il riordino e la riqualificazione delle eventuali strutture esistenti con idonee schede progetto.

I P.I. possono integrare la cartografia con nuove previsioni senza che questo costituisca variante al P.A.T.I.

Possono essere previste anche nuove edificazioni funzionali e a servizio della gestione turistica, purché nel rispetto del dimensionamento complessivo del piano e della SAU trasformabile.

Per la loro attuazione le Amministrazioni possono fare ricorso anche all'istituto della compensazione urbanistica, del credito edilizio o della perequazione urbanistica, mediante la definizione di apposite procedure.

Articolo 107 – Servizi puntuali al turismo

Tali servizi sono suddivisi in due categorie: aree attrezzate e strutture ricettive in quota.

a) Aree attrezzate

Sono individuati i servizi puntuali di supporto al turismo, collocati prevalentemente nella parte alta del territorio, si tratta di aree attrezzate per la fruizione turistica all'aperto con strutture leggere (panche, tavoli, barbecue, parcheggi, etc.).

I P.I. perimetrano puntualmente tali ambiti e ne possono individuare di nuovi.

b) Strutture ricettive in quota

Si tratta di immobili esistenti adibiti a casere, malghe, ostelli, rifugi, bivacchi, etc. connessi all'utilizzo agrosilvopastorale ed escursionistico del territorio (vedi art. 37).

Costituiscono importanti capisaldi del territorio e posseggono una elevata potenzialità connessa allo sviluppo turistico ecosostenibile.

I P.I. possono definire, mediante apposite schede progetto, le trasformazioni di destinazione, gli eventuali ampliamenti ed ogni altra indicazione di tipo edilizio.

Articolo 108 – Itinerari escursionistici

I percorsi escursionistici di maggiore importanza che interessano le zone di rilievo ambientale, storico e paesaggistico costituiscono un importante sistema di supporto alla fruizione turistica del territorio intercomunale ma anche fondamentali luoghi di identità sociale e della memoria.

Costituiscono un importante sistema da mantenere e valorizzare ai fini della conoscenza della realtà locale, e delle emergenze ambientali e culturali.

DIRETTIVE

Il P.I. intraprende tutte quelle azioni volte a preservarli attraverso azioni di manutenzione, riattivazione, potenziamento, basate su principi e di basso impatto e tecniche di ingegneria naturalistica.

Il recupero potrà essere perseguito dall'Amministrazione Comunale anche mediante il ricorso agli istituti della compensazione e del credito edilizio.

I P.I. specificano con maggiore dettaglio l'individuazione di tali percorsi modificandone e/o integrandone i tracciati, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I., e definendo i criteri per la loro valorizzazione.

Articolo 109 – Ippovie

Sono evidenziati in Tav. 4 i tracciati delle ippovie presenti nel *“PROGETTO IPPOVIE DELLE PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI”* di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20 settembre 2007 dai Sindaci dei Comuni di Limana (BL), Trichiana (BL), Mel (BL), Lentiai (BL), Vas (BL), Segusino (TV), Valdobbiadene (TV), Miane (TV), Follina (TV), Cison di Valmarino (TV) e Revine Lago (TV).

Le ippovie costituiscono anch'esse un importante sistema di supporto alla fruizione turistica del territorio intercomunale.

DIRETTIVE

I P.I. definiscono tutte quelle azioni volte a

- garantirne la riconoscibilità e la facile e sicura fruizione,
- incentivarne l'uso e ampliarne l'estensione,
- garantirne la manutenzione secondo principi di basso impatto e tecniche di ingegneria naturalistica.

Il P.I. specifica inoltre con maggiore dettaglio l'individuazione di tali percorsi modificandone e/o integrandone i tracciati, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I., e definendo i criteri per la loro valorizzazione.

Articolo 110 – Ricettività turistica

Il P.A.T.I. promuove la fruizione turistica del territorio e a tal fine incentiva forme di turismo a basso impatto ambientale (es. bed & breakfast, affittacamere, agriturismo, albergo diffuso, ecc...) basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente, ubicato anche in zona agricola o nei centri minori, e sulla messa in rete delle attività ricettive consentite dalla recente L.R n. 11 del 14/06/2013 dal titolo *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*.

Il P.A.T.I. sostiene l'attuazione di progetti pilota legati all'insediamento di nuove attività connesse al sistema dell'ospitalità diffusa di cui all'Allegato B.2.10 del P.T.C.P. nonché al mantenimento / potenziamento delle strutture ricettive esistenti.

Il potenziamento, l'ampliamento o l'insorgenza di altre attività produttive nel settore turistico potranno essere sviluppate ed autorizzate anche nelle zone territoriali omogenee diverse da quelle proprie del settore, nel rispetto delle normative vigenti e del dimensionamento complessivo turistico del PATI.

DIRETTIVE

I P.I.:

- definiscono standard edilizi semplificati per il riuso dei fabbricati esistenti con destinazioni ricettive legate all'ospitalità diffusa, nonché deroghe per comprovate esigenze finalizzate al mantenimento del presidio del territorio,
- ricercano forme di semplificazione urbanistica, edilizia, amministrativa per promuovere le attività di recupero, valorizzazione e fruizione del territorio, altresì compatibili con lo stesso,
- individuano cartograficamente tutte le attività esistenti e per ciascuna di esse redigono una specifica scheda progetto volta a definire le possibilità di ampliamento, ristrutturazione, cambi d'uso delle strutture esistenti per la creazione di nuove attrezzature e servizi di supporto alle attività.
- valutano se limitare le opportunità di cui ai punti precedenti a determinate zone del territorio (ad esempio privilegiando le zone più svantaggiate del territorio).
- definiscono criteri incentivanti (edilizi, urbanistici, amministrativi, etc.) per l'affermarsi di questo tipo di strutture ricettive, in sintonia con la normativa regionale di riferimento e con le migliori pratiche presenti nello scenario nazionale.
- avviano le azioni previste dall'art. 38 comma 1 del P.T.C.P. provvedendo ad una analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive azioni per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti nel territorio.

Art. 111 – Artenatura

Nelle ATO di carattere paesaggistico 3L e 3T e in quelle ambientali 4L e 4T il P.A.T.I. prevede la possibilità di insediare un ambito denominato *artenatura*; si tratta di zone destinate a soddisfare il tempo libero e le attività culturali, a livello comunale e provinciale, in esso sono presenti le componenti naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, culturali ed espositive.

Le finalità principali di tale previsione sono quelle connesse alla conservazione dell'ambiente e alla sua valorizzazione attraverso l'utilizzo dell'arte, in tutte le sue espressioni, ritenuta elemento fondamentale per la diffusione della conoscenza, della didattica, del confronto, a beneficio di tutte le categorie di utenti.

DIRETTIVE

I P.I. definiscono e normano le attività consentite nell'ambito del parco natura tenendo conto che non si tratta di aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e pertanto non si configurano come vincoli sulle proprietà preordinati all'esproprio.

Definiscono inoltre le possibilità di realizzare nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, deposito attrezzi, ricoveri, alloggi per guardiania, etc.) strettamente necessari per

la fruizione e la manutenzione degli ambiti, purché nel rispetto del dimensionamento complessivo del piano e della SAU trasformabile.

Art. 112 – Bioparco o zoo alpino

Si tratta di un ambito, ubicato in Comune di Limana, destinato ad ospitare animali rappresentanti le specie alpine che popolano gli habitat montani della provincia.

La previsione intende perseguire gli obiettivi della protezione dei contesti montani e delle specie animali, consentendo al contempo un contatto differente con il mondo animale mediante l'osservazione e la conoscenza.

Il bioparco è destinato a sensibilizzare gli utenti al rispetto ed alla conservazione degli habitat e persegue anche finalità didattiche e scientifiche. La realizzazione di tale previsione è demandata all'imprenditoria privata che si renda all'uopo disponibile.

DIRETTIVE

Il P.I. definisce e norma le attività consentite in questo ambito tenendo conto che non si tratta di aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici pertanto non si configurano come vincoli sulle proprietà preordinati all'esproprio.

Definisce inoltre le possibilità di realizzare le attrezzature necessarie al suo funzionamento (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, fattoria didattica, depositi, ricoveri, annessi rustici, alloggi per guardiania, eventuali strutture residenziali, etc.).

Il P.I. può valutare l'attuazione del bioparco anche mediante uno specifico accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Articolo 113 – Rete ecologica

La rete ecologica del P.A.T.I., in coerenza con la rete ecologica provinciale definita dal P.T.C.P., è definita dai seguenti elementi costitutivi:

- i nodi ecologici (core area),
- i corridoi ecologici,
- le aree cuscinetto (buffer zone),
- le aree di sosta e di passaggio (stepping stone).

Si tratta di ambiti strutturali del territorio in termini naturalistici, che si relazionano a quelli dei Comuni contermini; sono caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di singolarità o di eccellenze floristiche, vegetazionali e faunistiche.

I biotopi individuati nelle Tavv. 3 rientrano negli elementi costitutivi della rete ecologica.

Il P.A.T.I. tutela e valorizza tali ambiti con l'obiettivo

- di contrastare eventuali processi degenerativi in corso,
- orientare le evoluzioni delle parti degradate verso situazioni di equilibrio.

La valorizzazione deve intendersi come condizione per il mantenimento delle loro caratteristiche ambientali.

DIRETTIVE

Tali ambiti vengono meglio perimetrati in sede di P.I. in coerenza e attuazione del P.A.T.I. e solo per accertata alterazione dello stato di fatto o per la sopravvenuta realizzazione di aree di carattere naturalistico, ricreativo o di interesse pubblico, possono essere modificati.

I P.I. definiscono le norme finalizzate a:

- garantire il mantenimento delle caratteristiche di naturalità, biodiversità e anche di connettività;
- promuovere la conoscenza di tali ambiti anche mediante la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata;
- promuovere usi ed attività compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, secondo l'importanza dei valori presenti e nel rispetto delle necessità di preservarli;
- incentivare il riuso di tecniche e pratiche culturali tradizionali,
- utilizzare, ove compatibili, tecniche costruttive a basso impatto ambientale quali ad esempio quelle attinenti all'ingegneria naturalistica;
- recepire le previsioni dei *Piani di riordino forestale (P.R.F.)*,
- valorizzare l'attività turistico ricettiva di basso impatto, mediante la conversione del patrimonio edilizio esistente,

- prevedere forme di premialità per quei soggetti che perseguono gli obiettivi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione degli elementi costituenti la *rete ecologica comunale*.

Il mantenimento e lo sviluppo della rete ecologica va incentivato con progetti misti pubblici – privati, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, mediante sinergie con i Comuni contermini, gli enti territoriali, le associazioni agricole di categoria, sulla base dei contenuti riportati negli studi specialistici del P.A.T.I.

PRESCRIZIONI

Nei nodi ecologici, corridoi ecologici e nelle le aree di sosta e di passaggio sono vietate

- tutte quelle attività ed interventi che possono contribuire a distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità, quali a titolo esemplificativo: cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali, scavi e movimenti di terra di notevole dimensione, allevamenti zootecnici intensivi, nuove strade ad esclusione di quelle agro-silvopastorali e di servizio ai fabbricati esistenti,
- interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

Ogni intervento in questi ambiti deve garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure compensative. Sono consentite opere pubbliche e/o di comprovato interesse pubblico purché utilizzino idonei accorgimenti per salvaguardia dei siti e opportune misure compensative.

Articolo 114 – Nodi ecologici (core area)

Fanno parte di questa categoria le aree di elevato valore naturalistico, di grandi dimensioni, di alto valore funzionale e qualitativo per il mantenimento della biodiversità (*Core area*).

Si tratta delle seguenti aree, che fanno riferimento al comma 2 dell'art. 19 delle N.T. del P.T.C.P.:

- SIC IT 3230067 / Aree palustri di Melere, monte Gal e boschi di Col d'Ongia,
- SIC IT 3230088 / Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba,
- ZPS IT 3240024 / Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle,
- SIC IT 3230068 / Valpiana - Valmorel (aree palustri),

Tali aree sono sottoposte alle specifiche norme di cui al Titolo Secondo delle presenti N.T.

Le azioni di tutela e valorizzazione su tali aree dovranno necessariamente essere coordinate tra i Comuni interessati, e gli altri Enti competenti.

Articolo 115 – Corridoi ecologici

Sono costituiti da collegamenti lineari, di elevata naturalità, fra le aree costituenti la rete ecologica e sono localizzati lungo il sistema idrografico principale; le loro funzioni sono quelle di favorire le

dinamiche di spostamento delle specie animali, evitando la frammentazione ecologica e le conseguenze negative dell'isolamento. Possiedono valenza di connessione anche sovra comunale. Sono definiti corridoi ecologici, in conformità al comma 3, art. 19 N.T. del P.T.C.P., le strutture ecosistemiche semplici che si sviluppano in maniera continua, soprattutto lungo i corsi d'acqua e che possono comprendere gli alvei e le fasce ripariali.

Il P.A.T.I. individua come corridoi ecologici i seguenti corsi d'acqua:

- *fiume Piave,*
- *torrente Cicogna,*
- *rio Lavedin,*
- *torrente Federana – Refos,*
- *torrente Limana e suoi affluenti (es. torrente Tarancana)*
- *torrente Tuora,*
- *rio Marteniga,*
- *torrente Ardo.*

DIRETTIVE

Nei corridoi ecologici sono incentivati gli interventi di mantenimento degli assetti naturalistici che non comportino incrementi del rischio, compresi quelli di gestione degli eventuali popolamenti forestali spontaneamente insediati in tali ambiti, quando tali interventi siano volti a ridurre l'attitudine allo scalzamento e allo sradicamento delle componenti arboree e di quelle legnose in genere, durante gli eventi di piena, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza idraulica e idrogeologica.

Gli interventi in grado di ridurre la biopermeabilità del territorio dovranno prevedere adeguate opere di sostegno ecologico ed ambientale destinate a conservare o a potenziare le naturali linee di trasferimento delle specie animali da un luogo all'altro del territorio.

PRESCRIZIONI

Sono ammesse:

- tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità,
- le funzioni che favoriscono lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili,
- l'ordinaria utilizzazione orticola, il pascolamento e le restanti attività agricole-zootecniche.

Sono esclusi gli interventi di indole culturale e naturalistica che possono comportare incrementi del rischio idraulico o fenomeni franosi.

Il P.I. ha il compito di dettagliare le suddette prescrizioni, definendo le trasformazioni, le pratiche e le attività ammesse nell'ambito dei corridoi ecologici, in relazione alle loro specifiche caratteristiche ambientali.

Articolo 116 – Aree cuscinetto (buffer zone)

Le zone contigue ai nodi hanno una funzione di filtro, di protezione nei loro confronti e per questo vengono definite come *aree cuscinetto* o *buffer zones*; le loro funzioni sono di contenere e ridurre gli effetti negativi dovuti alla pressione antropica e dare continuità alla rete ecologica comunale ed intercomunale.

Sono costituite da ampie zone di versante e dalla parte in quota dei territori comunali.

Articolo 117 – Aree di sosta e passaggio (stepping stone)

Le *stepping stone* (letteralmente “pietre da guado”) sono ambiti il cui ruolo risiede nella funzione che rivestono come siti di sosta – rifugio – riparo per specie animali in transito.

Sono individuati come tali i seguenti biotopi:

- torbiera di Pranolz,
- prati umidi di Col de la pita,
- prati umidi di Pian Granade.

PRESCRIZIONI

Per le *stepping stone*, che appartengono anche alla categoria dei biotopi, valgono le prescrizioni di cui all'art. 47 delle presenti Norme Tecniche.

Articolo 118 – Barriere infrastrutturali

Si definiscono barriere quelle infrastrutture lineari che determinano discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della fauna e si interfacciano direttamente con aree della *rete ecologica*.

DIRETTIVE

I P.I. possono prevedere opere atte a consentire la permeabilità delle barriere infrastrutturali esistenti.

PRESCRIZIONI

I soggetti gestori, proprietari o concessionari delle infrastrutture, in occasione di interventi strutturali sulle stesse, garantiscono il mantenimento della connettività della *rete ecologica* predisponendo adeguate strutture di passaggio per i flussi faunistici di transizione nonché le eventuali opere di mitigazione.

Articolo 119 – Zone a prevalente destinazione agricola

Il P.A.T.I. riconosce alle aziende agricole presenti ed operanti nei territori comunali una importanza fondamentale legata al mantenimento e al presidio del territorio.

Nelle zone a prevalente destinazione agricola il P.A.T.I. favorisce, promuove ed incentiva l'attività agricola e la fruizione turistica del territorio mediante:

- la promozione dello sviluppo e l'aggregazione delle aziende agricole con particolare riferimento a quelle che determinano un impatto ecologico positivo e il potenziamento delle aziende agricole già esistenti, nel rispetto dei contenuti strategici del P.A.T.I.,
- la promozione dello sviluppo di attività finalizzate alla realizzazione di prodotti di qualità, tipici della zona o certificati,
- l'introduzione di colture andate scomparse oppure nuove ma coerenti, con la creazione di *filiera corte* con vendita diretta dei prodotti, l'utilizzo di tecniche innovative, ecc...
- l'interconnessione fra gli ambiti agricoli, mantenendo varchi urbani nel sistema insediativo,
- l'organizzazione di percorsi escursionistici, sentieri didattici, piste ciclabili, ippovie, ecc... utilizzando il sistema della viabilità minore esistente,
- l'agevolazione di nuove attività ricettive di basso impatto (es. a conduzione familiare, in residenze rurali, bed & breakfast, affittacamere, albergo diffuso, ecc...) ed il potenziamento di quelle già esistenti,
- la salvaguardia delle invarianti di natura paesaggistica e la tutela e valorizzazione di quelle di natura ambientale e geomorfologiche.

DIRETTIVE

I P.I., oltre agli ambiti, le destinazioni e le modalità costruttive previste dal comma 2 dell'art. 43 L.R. 11/2004:

- disciplinano la realizzazione in zona agricola di modesti manufatti realizzati in legno necessari al ricovero di piccoli animali da bassa corte o da affezione, legnaie, depositi, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, che fino ad un massimo di mc 50 non rientrano nel dimensionamento del P.A.T.I.
- individuano e sottopongono a salvaguardia e valorizzazione gli edifici rurali che hanno mantenuto caratteristiche costruttive ed architettoniche originali, in quanto importanti elementi dell'ambiente agrario montano e testimonianze della cultura produttiva di un tempo,
- articolano le zone agricole in base alle loro specifiche caratteristiche e vocazioni,
- valutano ulteriori ambiti di pregio agrario ed eventualmente quelli da sottoporre a riqualificazione ambientale,

- valutano l'esclusione delle aree di pregio dalla possibilità di realizzazione di nuovi interventi edilizi,
- stimolano l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale.

Articolo 120 – Edificabilità nelle zone agricole

Nelle zone a prevalente destinazione agricola, di cui all'articolo precedente si applicano i disposti del *Titolo V* della L.R. 11/2004.

La nuova edificazione in zona agricola è ammessa con i limiti e i presupposti previsti dall'art. 44 delle L.R. 11 del 2004.

DIRETTIVE

I P.I. valutano le più opportune azioni volte ad agevolare lo svolgimento e stimolare il potenziamento delle attività:

- delle aziende agricole presenti,
- delle strutture ricettive esistenti e di nuova costituzione, qualora ammesse dalla normativa vigente.

mediante azioni di semplificazione amministrativa, di facilitazione per la ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento delle costruzioni esistenti, nel rispetto dei principi generali e delle strategie del P.A.T.I.

PRESCRIZIONI

Sono integralmente recepiti e confermati i contenuti dell'artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 nonché della Legge n. 14/2009 e ss.mm.ii., c.d piano casa per le zone agricole del territorio intercomunale del P.A.T.I.

Sono consentiti altresì gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale degli edifici esistenti in zona agricola, nei limiti di 300 mc, a condizione che lo stesso sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo sulla base di un'indagine agronomica certificata dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura²³, eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria sono a carico del richiedente.

Ai sensi del comma 5) del citato art. 44 per i fabbricati esistenti sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001, salva la necessità di rispettare quanto statuito dalla disciplina dei singoli gradi di protezione di cui agli strumenti urbanistici vigenti fino a diversa definizione da parte del PI.

Per i *“fabbricati di valore testimoniale”* non sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione fino alla redazione dei P.I., fatto salvo quelli che interessano superfetazioni, corpi secondari e accessori.

²³

Ai sensi della lettera d) comma 7 ter) dell'Art. 48 L.R. 11/2004

Le limitazioni di cui al comma precedente si devono intendere applicate anche agli interventi sulle costruzioni ubicate in zona di rispetto stradale²⁴.

Fino all'approvazione dei Piani degli Interventi sono fatte salve le specifiche norme dei PRG vigenti relative alle "Costruzioni accessorie nelle corti e scoperti" (Comune di Limana) e ai "Manufatti accessori di tipo urbano e rurale" (Comune di Trichiana).

Articolo 120 bis – Manufatti accessori

I manufatti realizzati in legno, necessari al ricovero di piccoli animali da bassa corte o da affezione, legnaie, depositi e magazzini – purché di modeste dimensioni (max. 50 mc) ed accessori ad un edificio principale – costituiscono pertinenza urbanistica rispetto all'edificio principale e, in tali ipotesi, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa che disciplina le distanze dai confini e tra edifici ed agli indici di edificabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Tale previsione si applica in tutte le zone territoriali omogenee.

I Piani degli Interventi si adeguano a tale previsione provvedendo alla disciplina di dettaglio.

Articolo 120 ter – Annessi rustici

Nelle zone agricole gli edifici esistenti ad uso rurale possono essere mutati in destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche (o comunque per lo smaltimento dei reflui) e per l'accessibilità viaria siano a totale carico del richiedente. Tale previsione è consentita anche per gli annessi rustici realizzati in virtù della L.R. n. 24/1985 ed anche se sia stata introdotta una clausola convenzionale che inibiva la trasformazione in destinazione residenziale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. n. 24/1985 e L.R. antecedenti, ora abrogate, e comunque superate dalla L.R. 11/2004 e dalla normativa prevista nel presente articolo.

Art. 120 quater – Recupero dei sottotetti

Il recupero dei sottotetti, ai fini abitativi, è consentito, ove conforme alla normativa vigente; tale recupero è ammissibile in tutto il territorio purché non siano alterate le altezze di colmo e di gronda, nonché le linee di pendenza delle falde, anche alla luce della norma di cui all'art. 2 L.R. Veneto nr. 12 del 1999 e della norma di cui al comma 3 dell'art. 2 L.R. Veneto nr. 14 del 2009.

Limitatamente alla presente fattispecie è ammessa la deroga all'altezza urbanistica.

²⁴

Ai sensi della lettera e) comma 7 ter) dell'Art. 48 L.R. 11/2004

Articolo 120 quinquies – Recupero dei Fabbricati crollati

Si demanda al PI la disciplina del recupero dei fabbricati crollati in zona agricola ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18 del 2006.

Le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche (o comunque per lo smaltimento dei rifiuti) e per l'accessibilità viaria dovranno essere a carico del richiedente.

Articolo 120 sexies – Residenzialità nelle zone agricole

Anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui all'art. 44, commi 2 e 3 L.R. 11 del 2004 sono consentiti, purchè eseguiti nel rispetto integrale delle tipologia originaria, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente.

La previsione normativa di cui al periodo precedente, anche con riferimento all'ampliamento, è applicabile anche agli edifici da destinarsi a case di abitazione ove consentito da puntuali previsioni contenute nei Piani degli Interventi, purchè nel rispetto del dimensionamento complessivo residenziale del piano.

Attraverso l'ampliamento previsto nel presente articolo sarà possibile conseguire ulteriori unità immobiliari abitative, purchè siano rispettati – con riferimento a tutte le nuove unità immobiliari – i parametri edilizi previsti dalla vigente strumentazione urbanistica e fermo restando che tale frazionamento non consente ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione immobiliare così ottenuta.

Articolo 121 – Formazioni boscate

Obiettivo del P.A.T.I. è tutelare il patrimonio boschivo ai sensi della L.R. 52/1978 in considerazione delle funzioni di interesse generale che svolge nell'ambito ecologico, produttivo, paesaggistico, ricreativo, venatorio, sociale, nonché della difesa idrogeologica dei territori.

La gran parte di questo patrimonio rientra negli ambiti individuati come S.I.C., Z.P.S., nodi, zone cuscinetto, corridoi ecologici, biotopi, stepping stone, e svolge una fondamentale funzione di tutela della naturalità e della biodiversità.

La perimetrazione delle formazioni boscate riportata nella Tav. 1, può essere modificata sulla base di indagini dettagliate mediante *Piani di Riordino Forestale – P.R.F.*, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.; i P.R.F. dettano le norme specifiche per la gestione delle tipologie forestali che potranno essere riprese nel P.I.

La perimetrazione delle formazioni boscate riportata nella Tav. 1, è quella definita dalla Regione Veneto con la L.R. 52/1978. In sede di attuazione del P.A.T.I., qualora sia accertata con idonee procedure e analisi l'inesistenza o l'inconsistenza di tali formazioni boscate, prevalgono le

previsioni di Tav. 4 e gli interventi consentiti non sono subordinati alle azioni di rimboschimento compensativo secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore vigente e sue successive modificazioni.

DIRETTIVE

I P.I. definiscono le modalità di intervento in tali zone:

- perseguendo la conservazione e valorizzazione degli elementi di interesse testimoniale tipici della tradizione locale quali malghe, casere, bivacchi, annessi rustici, ruderi, mulattiere, sentieri, strade forestali, capitelli, muri di sostegno in sassi o pietrame, ecc...,
- incentivando interventi volti alla fruizione ricreativa, turistica e sociale purché sostenibili,
- stimolando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzando tecnologie ecosostenibili,
- favorendo le operazioni di taglio colturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente in applicazione della L.R. 4/2008, lavori di sistemazione idraulica, geotecnica, potenziamento di strade agro – silvo - pastorali, apertura di nuove strade a servizio di edifici esistenti o zone di edificazione diffusa, nuovi percorsi ciclabili, pedonali, escursionistici, ippovie, ecc...
- limitando scavi e i movimenti di terra di particolare rilevanza.

PRESCRIZIONI

Nelle aree boscate non è ammessa l'apertura di nuove strade, che non siano agro-silvo-pastorali, e di accesso agli edifici esistenti o a zone di edificazione diffusa, fatte salve le indicazioni della legge regionale di settore e sue successive modificazioni.

Sono consentite le operazioni di taglio colturale, forestazione e riforestazione, le opere edilizie e gli interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica programmati dagli Enti a ciò preposti.

Sono ammesse le opere straordinarie e gli interventi necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari e altri analoghi accadimenti.

La riconversione colturale, il mutamento di destinazione o la riduzione di superficie forestale per scopi diversi, sono interventi ammessi secondo le indicazioni della normativa regionale di settore.

Articolo 122 – Neoformazioni boscate

Sono le formazioni boscate di recente formazione sorte in conseguenza del progressivo abbandono del territorio, un tempo presidiato attraverso le attività agricole, zootecniche, forestali.

Il P.A.T.I. ritiene tali ambiti privi di valore paesaggistico e forestale, anche se sottoposti alle specifiche norme di settore.

Sono fonte di disordine paesaggistico – ambientale, non posseggono qualità, rappresentano potenziali veicoli alla diffusione di rischi igienico-sanitari.

Il P.A.T.I. nell'ottica di tutelare il complesso dei prati e dei pascoli favorisce ed incentiva il taglio, la riduzione e la riconversione colturale di tali ambiti senza l'attuazione di misure compensative.

La perimetrazione delle neoformazioni boscate viene demandata ai P.I. o ai *Piani di Riordino Forestale* – P.R.F.

DIRETTIVE

Il P.I. definisce le modalità per l'applicazione del credito edilizio conseguente alla eliminazione di tali formazioni ed al ripristino delle zone a prato-pascolo o ad altre coltivazioni., peraltro sottoposta a quanto previsto dalla normativa regionale di settore.

Articolo 123 – Interventi di riordino della zona agricola

I P.I. individuano gli interventi di riordino delle zone agricole e disciplinano la relativa normativa finalizzata alla complessiva riqualificazione dei contesti degradati dalla presenza di immobili, attrezzature, infrastrutture, dotazioni, ecc..., in contrasto con la tutela dei valori ambientali, paesaggistici, ecologici dei contesti agricoli in cui si trovano.

I P.I. valutano se tali interventi possano accedere all'istituto del credito edilizio.

Articolo 124 – Sostenibilità

Il P.A.T.I. assume la sostenibilità e il risparmio energetico quali riferimenti guida nella trasformazione del territorio. Allo scopo orienta le azioni del P.I. al minor consumo delle risorse territoriali (priorità nella riqualificazione urbana ed edilizia, conservazione dei suoli agricoli, della risorsa idrica, etc ...) ed energetiche (riqualificazione energetica degli edifici, etc ..) e ad interventi a bassa produzione di emissioni climalteranti (edilizia eco-compatibile, infrastrutture e azioni per mobilità sostenibile, etc ...).

Gli articoli che seguono definiscono i requisiti essenziali della sostenibilità ambientale che il P.A.T.I. intende perseguire nell'ambito del settore edilizio (nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente), anche sulla base degli obiettivi contenuti nella L.R. 4/2007.

Sono finalizzati alla promozione del risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ferme restando le disposizioni della normativa vigente in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti, tali requisiti non hanno carattere cogente ma sono su base volontaria e consentiranno di individuare (con apposito regolamento da redigere in sede di P.I.) le modalità per l'accesso all'assegnazione di incentivi (anche nella forma del credito edilizio) volti a compensare maggiori costi per la ricerca progettuale, per i nuovi metodi costruttivi adottati, per l'utilizzo di materiali innovativi.

I requisiti saranno articolati in **settori di valutazione** da definire in sede di P.I. sulla scorta degli articoli seguenti, al fine di consentire una omogenea **valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi**, anche sulla base della necessaria attenzione all'analisi del sito.

La *valutazione* potrà essere fatta dalle strutture tecniche del Comune o da altri soggetti competenti nella materia ed accreditati presso il Comune.

DIRETTIVE

- I P.I. definiscono un apposito regolamento che:valuti e recepisca i contenuti dell'Allegato B.2.18 del P.T.C.P. *“Linee guida per un Regolamento Edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale”*,
- definisca i parametri omogenei, scientifici ed oggettivi per le valutazioni di merito, facendo riferimento ai contenuti dell'allegato B alla D.G.R. n. 1579/2008 e s.mm.e.i.i.,
- specifichi l'entità, la tipologia, i criteri e le modalità di assegnazione degli incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premialità volumetriche, deroghe, ecc...) in relazione al livello di sostenibilità raggiunto dagli interventi edilizi.
- operi in coerenza con il sistema energetico comunale risultante dalle analisi avviate per la predisposizione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e con il piano stesso, ove esistente.

Articolo 125 – Consumo di risorse

Il settore del Consumo delle risorse persegue la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi nell'ottica di:

- limitare il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale,
- migliorare la trasmittanza media degli elementi di progetto rispetto i valori limite di legge,
- ridurre i consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di energia solare,
- ridurre il carico termico dovuto all'irraggiamento solare nel periodo estivo,
- mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo evitando il surriscaldamento dell'aria,
- ottimizzare lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo,
- diminuire i consumi complessivi di energia elettrica dell'edificio mediante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
- ridurre il consumo di materie prime da fonti non rinnovabili,
- favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero,
- ridurre i consumi di acqua potabile (interni ed esterni) mediante il riutilizzo di acque piovane,
- assicurare la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi evitando il rischio di formazione e accumulo di condensa.

Articolo 126 – Carichi ambientali

Il settore Carichi ambientali persegue la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi nell'ottica di:

- minimizzare le emissioni di gas serra in atmosfera,
- ridurre la quantità di effluenti scaricati in fognatura,
- assicurare la maggior superficie dell'area di pertinenza permeabile alle acque.

Articolo 127 – Qualità ambiente interno

Il settore Qualità ambiente interno persegue la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi nell'ottica di:

- favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti, evitando al contempo il surriscaldamento nel periodo estivo,
- contenere la trasmissione negli ambienti interni del rumore proveniente dall'esterno,
- ridurre le emissioni di composti organici volatili (V.O.C.) negli ambienti interni,
- garantire una adeguata qualità dell'aria interna anche con sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Articolo 128 – Impianti a biomassa legnosa

In conformità alle direttive europee in materia di energia da fonti rinnovabili²⁵ e uso razionale dell'energia, valutate le condizioni del contesto di vallata ed il principio di tutela della salute dei cittadini, nelle more dell'approvazione dei Piani Energetici Comunale, Intercomunale, Provinciale e Regionale sono consentite le installazioni di nuovi impianti a biomassa legnosa nel rispetto di quanto segue.

PRESCRIZIONI

- La potenza complessiva può essere pari al massimo a 1500 Kwt (chilowatt termici),
- l'alimentazione da biomassa legnosa vergine deve provenire da filiera corta (raggio max 70 Km) in ambito locale,
- il piano di approvvigionamento di biomassa forestale deve dimostrare la tracciabilità²⁶ del prodotto,
- le piazzole per lo stoccaggio della biomassa forestale devono rispettare criteri di sostenibilità ambientale,
- un impianto cogenerativo a biomassa deve obbligatoriamente essere dotato di una adeguata rete di teleriscaldamento,
- l'efficienza complessiva dell'impianto di conversione non può essere inferiore all'85 %²⁷,
- il bilancio di massa²⁸ deve garantire il non peggioramento della qualità dell'aria,
- devono essere utilizzate le migliori tecnologie per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, nel rispetto della vigente normativa,
- deve essere assicurato il monitoraggio periodico sulle emissioni in atmosfera, a cura di enti terzi.

Sono privilegiati gli impianti alimentati da materiale legnoso di origine locale che comprovino una ricaduta effettiva sul territorio in termini di:

- gestione ottimale del patrimonio silviculturale pubblico e privato,
- manutenzione del territorio forestale.

DIRETTIVE

I Comuni, mediante apposite campagne informative e formative, favoriscono la sostituzione dei piccoli apparecchi domestici alimentati a biomasse e caldaie per il riscaldamento centralizzato di potenza fino a 500 Kwt nel rispetto dei seguenti requisiti:

²⁵ Direttive 2011/77/CE, 2009/28/CE, 2006/32/CE

²⁶ Cfr Allegato A della D.G.R. n. 416 del 12 aprile 2011

²⁷ Vedi D.Lgs n. 28/2011 e provvedimento n. 23 del 25.03.2011 della Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia di Trento

²⁸ Dato dal confronto fra la qualità e la tipologia di inquinanti immessi dall'impianto in atmosfera e le emissioni evitate spegnendo tutte le utenze servite dall'impianto di teleriscaldamento.

- alta efficienza energetica e basse emissioni (certificate secondo norme vigenti),
- presenza dell'accumulo termico adeguatamente dimensionato,
- qualità dei biocombustibili,
- obbligatorietà della manutenzione,
- impianti migliorativi della situazione in essere, con riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Articolo 129 – Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti

In conformità all'art. 31 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. i Comuni, al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon, in sede di P.I. prevedono:

- tecniche costruttive cautelari per i nuovi edifici o per quelli esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione,
- criteri per il monitoraggio degli edifici pubblici esistenti e per i conseguenti interventi di adeguamento.

Qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno, si dovranno individuare strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi attraverso mirati ed organici interventi, mantenendo l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

Art. 129 bis – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del PTCP, per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistici, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il PATIrimonio agricolo e forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.”

Art. 129 ter – Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento come previsto dalla direttiva Habitat 92/43/CE, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecanti alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

Deve essere rispettato ed attuato quanto indicato nel capitolo “8 Misure di accompagnamento progettuale previste in sede di screening per sostenere la qualità ambientale”, per quanto concerne le “opere di sostegno ecologico e ambientale” e tali opere contengano comunque, come previsto dalla Direttiva Habitat 42/93/CEE, la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i dispositivi arrecanti alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

TITOLO SESTO

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

Articolo 130 – Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione del P.A.T.I. da parte dei Consigli Comunali, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Il periodo massimo della salvaguardia è di cinque anni dalla data di adozione del P.A.T.I., se trasmesso alla Provincia entro un anno dall'adozione, o di tre anni in caso contrario.

Articolo 131 – Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del P.A.T.I. e sulla correzione degli errori materiali

Oltre a quanto previsto nelle norme che precedono, non costituiscono varianti al P.A.T.I. e quindi non sono soggette alle relative procedure:

- a) le modifiche dovute al recepimento di obblighi conseguenti all'entrata in vigore di norme comunitarie, statali o regionali,
- b) le modifiche cartografiche conseguenti a passaggi di scala,
- c) il recepimento di piani, progetti, programmi comunali aventi tali efficacia in base alle normative,
- d) le interpretazioni autentiche alle presenti norme e agli altri elaborati del P.A.T.I. date dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo che segue su conforme parere degli uffici comunali preposti.

Le presenti norme tecniche non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore (ad es. leggi statali, regionali e di specifico settore) anche se non espressamente richiamate alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.

Articolo 132 --Interpretazione del P.A.T.I.

Gli uffici comunali preposti verificano la congruenza al P.A.T.I. dei piani di settore comunali, esprimono i pareri di compatibilità degli stessi e delle loro varianti con il piano medesimo, monitorano l'evoluzione degli strumenti urbanistici attuativi.

Gli uffici comunali preposti possono congiuntamente interpretare con proprie circolari le presenti norme e possono avvalersi dell'apporto collaborativo degli altri uffici comunali. Tali interpretazioni possono acquisire valore di interpretazione autentica anche verso l'esterno, laddove la stessa sia approvata con apposita deliberazione da parte dei Consigli Comunali.

Articolo 132 bis – Norme di flessibilità

Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PATI, dai perimetri da questo delineati per le aree di urbanizzazione consolidata, gli ambiti di urbanizzazione diffusa, i programmi complessi, gli ambiti di riqualificazione e riconversione, etc. purché:

- in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PATI e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;
- tali modifiche intervengano solo in aree ammissibili all'edificazione in base alle norme e tutele previste dalla normativa del PATI e dalla normativa sovraordinata;
- comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la fusione tra gli stessi e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Articolo 133 – Previsioni P.T.R.C. e P.T.C.P

Le previsioni del P.T.R.C. approvato con DCR n. 250 del 13/12/1991 devono intendersi decadute con l'approvazione del nuovo P.T.R.C., adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 e successiva Variante adottata con DGRV n. 427 del 10.04.2013.

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il PATI e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11/2004.

Tali previsioni, introdotte a seguito del recepimento delle previsioni in salvaguardia del PTRC adottato, sono da intendersi efficaci se confermate in sede di approvazione dello stesso strumento di livello superiore.

Le previsioni del nuovo P.T.R.C. se modificate in sede di approvazione da parte del Consiglio Regionale, verranno recepite secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente.

Analogamente le previsioni contenute nelle eventuali varianti al P.T.C.P., approvato con D.G.R. n. 1136 del 23.03.2010, saranno recepite secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 133 bis – Piano comunale di zonizzazione acustica

Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Articolo 134 – Piano di alienazione degli immobili

Il presente P.A.T.I. si intende variato secondo le procedure previste dall'art. 35 della L.R. n. 11/2004 in conformità della sopravvenienza delle scelte che le Amministrazioni sono chiamate ad operare all'interno dei Piani di Alienazione degli Immobili²⁹ che costituiscono varianti autonome agli strumenti urbanistici.

Articolo 134 bis – Monitoraggio effetti ambientali significativi

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Articolo 135 – Norme transitorie

Fino alla data di approvazione dei P.I. da parte dei Consigli Comunali continuano ad applicarsi le previsioni e le discipline dei P.R.G. vigenti, per le parti compatibili con il P.A.T.I. incluse quelle parti introdotte da strumenti già approvati in variante alle originarie previsioni del P.R.G. e in particolare anche le varianti di cui ai Piani Particolareggiati ex artt. 52 e 54 della L.R. n. 61/1985 approvate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 47/1993 purché esse non risultino in contrasto con il P.A.T.I..

Articolo 136 – Criteri per la definizione di Variante al P.A.T.I.

Per le seguenti modificazioni del P.A.T.I. non è necessario il procedimento di variante al P.A.T.I. previsto dagli artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004:

- variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o da atti amministrativi di maggiore specificazione approvati, purché non comportino modifiche sostanziali alle soluzioni progettuali previste;
- scelte pianificatorie che, costituendo approfondimenti, comportino variazioni non in contrasto e coerenti con gli obiettivi e le finalità del P.A.T.I.;

²⁹

Ai sensi della Legge n. 133/2008 e della L.R. n. 11/2010

- recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
- limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;
- introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione;

a condizione che non vengano alterati i criteri informativi ed i contenuti sostanziali del P.A.T.I. e non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo e non esaustivo dei criteri per la definizione delle Varianti al P.A.T.I.

		INTERCOMUNALE	COMUNALE	P.I
1	Previsione strategica di livello sovracomunale che interessi entrambi i Comuni	X		
2	Variazione delle N.T. dal contenuto strategico	X		
3	Nuove infrastrutture o servizi di livello sovracomunali	X		
4	Nuove linee preferenziali di sviluppo con modifica del dimensionamento complessivo del PATI	X		
5	Nuova viabilità di livello sovracomunale	X		
7	Nuova viabilità strategica di livello comunale		X	
8	Modifiche al dimensionamento delle ATO eccedenti quelle di cui all'art. 82 N.T. quarto comma.		X	
9	Nuove infrastrutture o servizi di livello comunale		X	
10	Nuove linee preferenziali di sviluppo residenziale o produttivo nel rispetto del dimensionamento comunale del PATI		X	
11	Modifiche ai perimetri delle ATO comunali		X	
12	Riperimetrazione di aree di urbanizzazione consolidata eccedenti quelle di cui alle N.T.		X	
13	Modifiche ai limiti fisici alla nuova edificazione		X	
14	Ridefinizione dei perimetri delle zone di urbanizzazione consolidata oltre i limiti dell'art. 86 N.T.		X	
15	Nuovi ambiti di edificazione diffusa nel rispetto del dimensionamento comunale		X	
16	Nuovi poli turistici e servizi puntuali al turismo nel rispetto del dimensionamento comunale			X
17	Altri aspetti strutturali che non incidono però sulle strategie intercomunali del PATI		X	
18	Nuovo PAT o PAT tematico		X	
19	Recepimento di vincoli derivanti dalla presenza di nuove infrastrutture / attrezzature per nuova realizzazione o dismissione			X

20	Aggiornamento della cartografia allo stato di fatto			X
21	Modifiche al dimensionamento delle ATO nel rispetto del limite di cui all'art. 82 N.T. quarto comma.			X
22	Aggiustamenti dei perimetri delle ATO			X
23	Ridefinizione dei perimetri delle zone di urbanizzazione consolidata entro i limiti dell'art. 86 N.T.			X
24	Perimetrazione dei nuclei residenziali in ambito agricolo nel rispetto dell'art. 87			X
25	Nuovi programmi complessi nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 90 delle N.T.	X		
26	Nuovi ambiti di riqualificazione / riconversione nel rispetto del dimensionamento comunale e delle direttive dell'art. 93 delle N.T.			X
27	Attività produttive in zona impropria			X
28	Attuazione progetto "Artenatura" e "Bioparco"			X
29	Altri aspetti di dettaglio che non incidono sulle strategie del PATI			X
30	Nuove piste/itinerari ciclabili, itinerari escursionistici, ippovie, etc			X

Ai sensi della vigente normativa e secondo le procedure in esse previste, possono costituire variante al P.A.T.I., le previsioni afferenti:

- ai Piani di alineazione e valorizzazione degli immobili pubblici / PAVI,
- allo Sportello Unico Attività Produttive / SUAP.